MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Approvato con Delibera del Consiglio d'Amministrazione del 15 ottobre 2026

Indice

PARTE GENERALE 7

SEZIONE PRIMA - IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 8

1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ 8

1.2 I REATI PREVISTI DAL DECRETO 9

1.3. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO 10

1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 11

1.5. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO 11

1.6 L'INTEGRAZIONE DELLA NORMA: LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E LE BEST PRACTICE DI RIFERIMENTO 12

SEZIONE SECONDA – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MAGIS S.P.A. 14

2.1 PROFILO SOCIETARIO 14

2.2 FINALITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 14

2.3 DESTINATARI 14

2.4 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO 15

2.5 INDIVIDUAZIONE DELLE "AREE SENSIBILI" ALLA COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS 231/01 15

2.6 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI 16

2.7 IL CODICE ETICO DI MAGIS 17

2.8 IL REPORT DI SOSTENIBILITÀ 17

SEZIONE TERZA - L'ORGANISMO DI VIGILANZA 18

3.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 18

3.2 NOMINA, SOSTITUZIONE, REVOCA E DIMISSIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 18

3.3 FUNZIONI E POTERI DELL'O.D.V. 20

3.4 FLUSSI DI COMUNICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 21

3.5 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 22

3.6 SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO (C.D. *WHISTLEBLOWING*) 23

SEZIONE QUARTA - IL SISTEMA SANZIONATORIO 25

4.1 PRINCIPI GENERALI 25

4.2 LE CONDOTTE 26

4.4 SANZIONI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE 27

4.5 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI CON QUALIFICA DI DIRIGENTE 28

4.6 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI SOTTOPOSTI A DIREZIONE O VIGILANZA E DEI SOGGETTI TERZI 28

4.7 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI APICALI 29

4.8 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 29

SEZIONE QUINTA– DIFFUSIONE DEL MODELLO 29

SEZIONE SESTA – ADOZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 30

PARTE SPECIALE 32

SEZIONE PRIMA - GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI E LE A.A.I. 33

1.1 PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO 33
1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE 34
1.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI 34
1.3.1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'OTTENIMENTO, IL RINNOVO E IL MANTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI, ABILITAZIONI E CERTIFICAZIONI NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ 34
1.3.2 GESTIONE DELLE VISTE ISPETTIVE 35
1.3.3 RICHIESTA E GESTIONE DI FONDI PUBBLICI E AGEVOLAZIONI 36
1.4 REGOLE DI COMPORTAMENTO 36
1.4.1 PRINCIPI COMPORTAMENTALI GENERALI 36
1.4.2 COMPORTAMENTI VIETATI 37
1.5 PRESIDI DI CONTROLLO 37
1.6 FLUSSI INFORMATIVI 38

SEZIONE SECONDA - GESTIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE E FINANZIARIA 39

2.1 PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO 39
2.2 AMBITO DI APPLICAZIONE 39
2.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI 40
2.3.1 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ (GENERALE, CLIENTI E FORNITORI) 40
2.3.2 GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI (PAGAMENTI E INCASSI) 41
2.3.3 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO E DELLE RELAZIONI PERIODICHE RELATIVE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ 41
2.3.4 GESTIONE DELLA CASSA 42
2.4 REGOLE DI COMPORTAMENTO 42
2.4.1 PRINCIPI COMPORTAMENTALI GENERALI 42
2.4.2 COMPORTAMENTI VIETATI 43
2.5 PRESIDI DI CONTROLLO 43
2.6 FLUSSI INFORMATIVI 44

SEZIONE TERZA – ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI 45

3.1 PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO 45
3.2 AMBITO DI APPLICAZIONE 45
3.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI 46
3.3.1 SELEZIONE E GESTIONE DEI FORNITORI 46

3.3.1 SELEZIONE E GESTIONE DEI CONSULENTI 47
3.4 REGOLE DI COMPORTAMENTO 47
3.4.1 PRINCIPI COMPORTAMENTALI GENERALI 47
3.4.2 COMPORTAMENTI VIETATI 48
3.5 PRESIDI DI CONTROLLO 48
3.6 FLUSSI INFORMATIVI 49
SEZIONE QUARTA – SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 50
4.1 PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO 50
4.2 AMBITO DI APPLICAZIONE 50
4.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI 51
4.3.1 SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE 51
4.3.2 GESTIONE DEL PERSONALE 52
4.4 REGOLE DI COMPORTAMENTO 52
4.4.1 PRINCIPI COMPORTAMENTALI GENERALI 52
4.4.2 COMPORTAMENTI VIETATI 53
4.5 PRESIDI DI CONTROLLO 53
4.6 FLUSSI INFORMATIVI 53
SEZIONE QUINTA – GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE 55
5.1 PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO 55
5.2 AMBITO DI APPLICAZIONE 55
5.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI 56
5.3.1 GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE 56
5.4 REGOLE DI COMPORTAMENTO 56
5.4.1 PRINCIPI COMPORTAMENTALI GENERALI 56
5.4.2 COMPORTAMENTI VIETATI 57
5.5 PRESIDI DI CONTROLLO 57
5.6 FLUSSI INFORMATIVI 57
SEZIONE SESTA – GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI 59
6.1 PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO 59
6.2 AMBITO DI APPLICAZIONE 59
6.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI 59
6.3.1 GESTIONE DELLE VENDITE 60
6.3.2 GESTIONE DI OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI E ALTRE LIBERALITÀ 60
6.4 REGOLE DI COMPORTAMENTO 61
6.4.1 PRINCIPI COMPORTAMENTALI GENERALI 61
6.4.2 COMPORTAMENTI VIETATI 61

6.5 PRESIDI DI CONTROLLO 62
6.6 FLUSSI INFORMATIVI 62
SEZIONE SETTIMA – GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LOGISTICHE E DEI TRASPORTI 63
7.1 PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO 63
7.2 AMBITO DI APPLICAZIONE 63
7.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI 64
7.3.1 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LOGISTICHE E DEI TRASPORTI 64
7.4 REGOLE DI COMPORTAMENTO 64
7.4.1 PRINCIPI COMPORTAMENTALI GENERALI 64
7.4.2 COMPORTAMENTI VIETATI 65
7.5 PRESIDI DI CONTROLLO 65
7.6 FLUSSI INFORMATIVI 66
SEZIONE OTTAVA – GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D. Lgs. 81/08) 67
8.1 PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO 67
8.2 AMBITO DI APPLICAZIONE 67
8.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI 67
8.4 REGOLE DI COMPORTAMENTO 68
8.4.1 PRINCIPI COMPORTAMENTALI GENERALI 68
8.4.2 COMPORTAMENTI VIETATI 68
8.5 PRESIDI DI CONTROLLO 69
8.6 FLUSSI INFORMATIVI 69
SEZIONE NONA – GESTIONE AMBIENTALE 70
9.1 PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO 70
9.2 AMBITO DI APPLICAZIONE 70
9.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI 70
9.3.1 GESTIONE AMBIENTALE 70
9.4 LE REGOLE DI COMPORTAMENTO 71
9.4.1 PRINCIPI COMPORTAMENTALI GENERALI 71
9.4.2 COMPORTAMENTI VIETATI 71
9.5 PRESIDI DI CONTROLLO 72
9.6 FLUSSI INFORMATIVI 72
SEZIONE DECIMA – GESTIONE DELLA FISCALITÀ 73
10.1 PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO 73
10.2 AMBITO DI APPLICAZIONE 73
10.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI 73
10.3.1 PREDISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI 74

10.3.2 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI 74
10.4 REGOLE DI COMPORTAMENTO 74
10.4.1 PRINCIPI COMPORTAMENTALI GENERALI 74
10.4.2 COMPORTAMENTI VIETATI 75
10.5 PRESIDI DI CONTROLLO 75
10.6 FLUSSI INFORMATIVI 76

All. 1 – Catalogo reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01
All. 2- Risk Assessment e Gap Analysis

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA - IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito anche il "D. Lgs. 231/2001" o, anche solo il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa delle società commerciali, di capitali e di persone, e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Il Decreto ha, inoltre, inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui la Repubblica Italiana aveva già da tempo aderito, ed in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita "amministrativa" dal Legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese alla società le medesime garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa della società deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi, nell'interesse o a vantaggio della società stessa, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti "soggetti apicali"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti "soggetti sottoposti"). Al contrario, la sussistenza di un vantaggio esclusivo da parte di colui il quale commette il reato esclude la responsabilità della società, la quale si viene in questo modo a trovare in una situazione di assoluta e manifesta estraneità rispetto al reato commesso.

Oltre all'esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l'accertamento della colpevolezza della Società, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una "colpa di organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte della Società, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove la società sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 (di seguito, anche, il "Modello"), non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

Occorre precisare che la responsabilità amministrativa della persona giuridica è autonoma, secondo quanto affermato dall'art. 8 del D.Lgs. 231/2001: essa affianca la responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sussiste anche nell'ipotesi di mancata identificazione dell'autore del reato e di estinzione del reato per cause diverse dall'amnistia. La responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 231/2001),

che si realizza quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

1.2 I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati dal cui compimento può derivare la responsabilità amministrativa delle società (i cosiddetti reati-presupposto) sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito le "famiglie di reato" attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, rimandando all'allegato 1 del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie ricomprese in ciascuna famiglia:

1	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24)
2	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-*bis*)
3	Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-*ter*)
4	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25)
5	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-*bis*)
6	Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-*bis.1*)
7	Reati societari (Art. 25-*ter*)
8	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-*quater*)
9	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-*quater.1*)
10	Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-*quinquies*)
11	Reati di abuso di mercato (Art. 25-*sexies*)
12	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-*septies*)
13	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-*octies*)
14	Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (Art. 25-*octies*.2)
15	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-*novies*)
16	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-*decies*)
17	Reati ambientali (Art. 25-*undecies*)
18	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-*duodecies*)
19	Reati di razzismo e xenofobia (Art. 25 - *terdecies*)

20	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 - *quaterdecies*)
21	Reati tributari (Art. 25 – *quinquiesdecies*)
22	Contrabbando (Art. 25 – *sexiesdecies*)
23	Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25 – *septiesdecies*)
24	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25 – *duodevicies*)
25	Delitti contro gli animali (Art. 25 – *undevicies*)
26	Reati transnazionali (L. 146/2006)

1.3. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO

Il sistema sanzionatorio, definito dal D. Lgs. 231/2001 e imperniato su misure che colpiscono in via diretta o indiretta il profitto della Società a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie sono sempre irrogate per l'illecito amministrativo dipendente da reato (art. 10, comma 1) e sono determinate secondo il meccanismo per quote, che calibra l'entità della sanzione in funzione della gravità dell'illecito e delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Per le sole fattispecie di cui all'art. 25-*octies.*2 del D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. 221/2024 in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione europea, il Legislatore ha previsto un criterio speciale di determinazione della sanzione pecuniaria, non basato sul sistema delle quote, bensì parametrato al fatturato globale annuo dell'ente. In tali ipotesi, la sanzione può raggiungere una percentuale del fatturato mondiale complessivo dell'ente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, segnando una significativa deroga al tradizionale impianto sanzionatorio del Decreto.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede inoltre che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15) nominato per un periodo pari alla durata della pena che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

A norma dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 231/2001, la responsabilità della Società per i reati commessi da un soggetto apicale è esclusa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche, "Modello") idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curarne il relativo aggiornamento è stato affidato ad un Organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza – di seguito, anche, "O.d:V.");
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, dunque, riveste una funzione esimente, consentendo alla Società di evitare la responsabilità o quantomeno di attutire le conseguenze sanzionatorie previste dal sistema. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo della Società, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il Modello sia concretamente idoneo a scongiurare l'insorgenza di illeciti dipendenti da reato ed efficacemente attuato.

Affinché il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo possa efficacemente prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, esso deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati (art. 6 comma 2, lett. *a*);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire (art. 6 comma 2, lett. *b*);
- specificare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (art. 6 comma 2, lett. *c*);
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (art. 6 comma 2, lett. *d*);
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (art. 6 comma 2, lett. *e*).

Con riferimento all'effettiva applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società ovvero modifiche legislative, la modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

1.5. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

La disciplina dettata dall'articolo 4 del Decreto prevede che la società possa essere considerata responsabile, in Italia, per la commissione di taluni reati al di fuori dei confini nazionali. In particolare, i soggetti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e

alle condizioni previsti dagli articoli da 7, 8, 9 e 10 c.p., purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
Pertanto, la società è perseguibile quando:

- ha la sede principale in Italia, ossia la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti della Società non stia procedendo lo Stato entro la cui giurisdizione è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche alla Società medesima.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti.
Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 c.p., in forza del quale "*il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione*".

1.6 L'INTEGRAZIONE DELLA NORMA: LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E LE BEST PRACTICE DI RIFERIMENTO

In base a quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 231/2001, i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle Associazioni di categoria e comunicati al Ministero di Giustizia che, se del caso, può formulare osservazioni.
La prima Associazione di categoria a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004, nel marzo 2008, nel marzo 2014 e da ultimo nel giugno 2021 (di seguito, anche "Linee Guida"). Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia.
Successivamente alla formalizzazione delle Linee Guida in materia 231 da parte di Confindustria, molte altre Associazioni settoriali hanno redatto le proprie Linee Guida, tenendo in considerazione i principi enucleati dalla normativa e le *Best Practice* di riferimento.
In aggiunta alle Linee Guida sopra richiamate, ulteriori indicazioni per la redazione ed efficace implementazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possono essere ricavate da altre fonti normative (*hard law*) e strumenti di *soft law*, tra cui, ad esempio:

- il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), rilevante anche ai fini del rafforzamento dei presidi di prevenzione rispetto ai rischi di infiltrazione della criminalità organizzata e di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione;
- l'Annex 20 alla G 20 *Leaders Declaration*, ovvero "*G 20 HIGH LEVEL PRINCIPLES ON LIABILITY OF LEGAL PERSONS FOR CORRUPTION*", adottato ad Amburgo il 7-8 luglio 2017 e le disposizioni UNCAC e OECD da esso richiamate, con specifico riferimento al contrasto della corruzione e alla responsabilità delle persone giuridiche;
- la norma ISO 37001 - "*Anti-bribery management systems*", *standard* di riferimento nella definizione ed implementazione di sistemi di gestione finalizzati alla lotta contro la corruzione;
- il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, (Disciplina del *whistleblowing*), con riguardo alla predisposizione dei canali di segnalazione interna e delle misure di protezione del segnalante.

Elemento comune di tutte le *Best Practice* e dei riferimenti sopra richiamati è la rilevanza attribuita all'effettiva implementazione di misure preventive quale parametro di riferimento per la *compliance* al Decreto.

In particolare, nella definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, le *Best Practice* prevedono le seguenti fasi progettuali caratterizzanti il programma di *compliance* normativa:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale, per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del programma di *compliance* al fine di garantire l'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono le seguenti:

- previsione di principi etici e regole comportamentali che trasmettano l'impegno quotidiano della leadership verso i temi della legalità, la definizione ed applicazione di una politica di "*zero-tolerance*" nei confronti di qualsiasi violazione delle disposizioni normative e regolamentari di riferimento;
- un sistema organizzativo adeguatamente strutturato, aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione delle responsabilità e delle linee di dipendenza gerarchica e funzionale;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite, prevedendo, laddove opportuno, adeguati limiti di spesa;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- sistemi di controllo integrato e monitoraggio che, considerando tutti i rischi operativi, siano capaci di fornire una tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità, con particolare riferimento a controlli di tipo finanziario, non finanziario e *due diligence* sulle controparti;
- informazione e comunicazione, caratterizzate da tempestività, capillarità, efficacia, autorevolezza, chiarezza ed esaustività, nonché attuazione di adeguati programmi di formazione del personale, modulati in funzione dei diversi livelli e tipologie di destinatari;
- sistemi di segnalazione degli illeciti e delle violazioni del programma di *compliance*, attraverso strumenti e modalità idonei a tutelare la riservatezza del segnalante, nonché regole e misure disciplinari che contrastino i fenomeni ritorsivi a danno dei segnalanti;
- programmi di miglioramento continuo del sistema di *compliance*, anche in relazione agli aspetti di aggiornamento della valutazione dei rischi e dei presidi di controllo prevenzionistici a seguito di variazioni nella normativa di riferimento, nel business, nell'organizzazione e/o nei processi della Società.

Coerentemente con le *Best Practice* di riferimento, le componenti del programma di *compliance* sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo di carattere generale, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

SEZIONE SECONDA – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MAGIS S.P.A.

2.1 PROFILO SOCIETARIO

Magis S.p.A. (se seguito "Magis" o "la Società") opera nel settore della logistica e del trasporto merci. Nata come impresa di autotrasporto, la Società ha progressivamente ampliato il proprio perimetro operativo, sviluppando servizi di logistica integrata e gestione della *supply chain*. Nel corso degli anni ha consolidato la propria presenza sul mercato attraverso lo sviluppo delle proprie strutture organizzative e operative, ampliando l'offerta di servizi destinati a clienti appartenenti a diversi settori merceologici.

2.2 FINALITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Magis riconosce che lo svolgimento dell'attività d'impresa nel rispetto dei principi di legalità, correttezza, trasparenza e integrità costituisca un presupposto essenziale per la tutela del proprio patrimonio, della reputazione aziendale e degli interessi di tutti gli *stakeholder*.

In tale prospettiva, la Società ha ritenuto opportuno adottare il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, quale strumento volto a rafforzare il sistema di *governance* e di controllo interno, nonché a prevenire il rischio di commissione dei reati dai quali potrebbe derivare la responsabilità amministrativa dell'ente.

Pur non costituendo un adempimento obbligatorio previsto dal Decreto, l'adozione del Modello rappresenta una scelta volontaria della Società, coerente con l'impegno a promuovere una gestione improntata alla conformità normativa, all'etica d'impresa e alla responsabilità sociale.

Contestualmente all'adozione del Modello, Magis S.p.A. ha istituito un Organismo di Vigilanza, cui sono attribuiti i compiti di vigilare sull'efficace attuazione del Modello, verificarne l'idoneità e promuoverne l'aggiornamento nel tempo.

Il presente Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 15 ottobre 2026 ed è destinato a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell'interesse o a vantaggio della Società.

Con l'adozione del Modello, Magis intende:

- promuovere e diffondere una cultura aziendale fondata sul rispetto della legge, dei principi etici e delle regole interne;
- prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 attraverso un sistema di procedure, controlli e presidi organizzativi adeguato alle attività svolte dalla Società;
- definire un quadro chiaro di responsabilità, poteri e modalità operative idoneo a garantire la correttezza, la trasparenza e la tracciabilità dei processi aziendali;
- sensibilizzare amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti e partner commerciali circa l'importanza del rispetto delle disposizioni contenute nel Modello e delle conseguenze derivanti dalla loro violazione;
- rafforzare il sistema di controllo interno, favorendo l'individuazione tempestiva di eventuali situazioni di rischio e l'adozione delle necessarie misure correttive.

2.3 DESTINATARI

Sono destinatari delle prescrizioni del Modello, ai sensi del Decreto e nell'ambito delle rispettive competenze, i dipendenti di Magis (compresi stagisti, collaboratori legati da contratti a termine, collaboratori a progetto) e tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società, in qualità di soci, esponenti aziendali (Amministratori, componenti degli organi sociali, procuratori, etc.) e agenti.

Attraverso la sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali, Magis richiede il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto e dei principi etici adottati dalla Società anche a consulenti, fornitori, partner commerciali e altre controparti contrattuali in genere.
Tutti i soggetti sopra indicati sono di seguito definiti, complessivamente, i "Destinatari".

2.4 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Il presente Modello si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.
La Parte Generale illustra le funzioni e i princìpi del Modello e ne individua le componenti essenziali, quali il sistema dei controlli preventivi, il sistema disciplinare ed i meccanismi sanzionatori, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza ed il processo di aggiornamento nel tempo del Modello stesso.
La Parte Speciale descrive e disciplina i rischi-reato identificati e i correlati princìpi di comportamento e controllo a prevenzione degli stessi.
Gli elementi fondamentali sviluppati da Magis nella definizione del Modello possono essere così riassunti:

- l'individuazione delle aree più esposte al rischio della commissione dei reati-presupposto, svolta mediante la mappatura delle attività cosiddette "attività sensibili" (ai sensi del D. Lgs. 231/2001), con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali nel cui ambito, in linea teorica, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati ricompresi nel Decreto. Tale attività d'analisi è sintetizzata nel documento di *Risk Assessment e Gap Analysis* (*All. 2*);
- la predisposizione di specifici presidi di controllo, esplicitati nella Parte Speciale del presente Modello e nel sistema procedurale aziendale, a presidio delle aree di attività e dei processi sensibili, volti a disciplinare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società ai fini della prevenzione del rischio di commissione dei reati-presupposto;
- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- l'organizzazione di un sistema per la segnalazione delle violazioni del Modello e della tutela del soggetto segnalante (*Whistleblowing Policy*);
- l'adozione di un sistema sanzionatorio (come esplicitato nella specifica Sezione della Parte Generale del presente Modello), volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- lo svolgimento di un'attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello (come meglio declinata nella Sezione dedicata della presente Parte Generale).

2.5 INDIVIDUAZIONE DELLE "AREE SENSIBILI" ALLA COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS 231/01

Tenuto conto delle caratteristiche organizzative della Società, del settore di attività, delle modalità operative adottate e delle risultanze delle interviste e della documentazione esaminata, sono stati individuati i processi aziendali nell'ambito dei quali potrebbero essere commessi i reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.
Per ciascun processo sono state successivamente identificate le relative attività sensibili, ossia le attività aziendali che, per natura, caratteristiche operative o modalità di svolgimento, presentano un'esposizione potenziale ai rischi-reato rilevanti ai sensi del Decreto.
In particolare:

- Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici e le A.A.I.:
  - Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento, il rinnovo e il mantenimento delle autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie allo svolgimento dell'attività;

- Gestione delle visite ispettive;
- Richiesta e gestione di fondi pubblici e agevolazioni;

• Gestione amministrativo - contabile e finanziaria:
- Gestione della contabilità (generale, clienti e fornitori);
- Gestione dei flussi monetari (pagamenti e incassi);
- Gestione delle attività di predisposizione del bilancio e delle relazioni periodiche relative alla situazione economica e finanziaria della società;
- Gestione della cassa;

• Acquisto di beni e servizi:
- Selezione e gestione dei fornitori;
- Selezione e gestione dei consulenti;

• Selezione, assunzione e gestione del personale:
- Selezione e assunzione dei dipendenti;
- Gestione dei dipendenti;

• Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;

• Gestione delle attività commerciali:
- Gestione delle vendite;
- Gestione omaggi, sponsorizzazioni e altre liberalità;

• Gestione delle attività logistiche e delle spedizioni (gestione magazzino, gestione traffico, coordinamento vettori, gestione spedizioni e gestione giacenze e resi);

• Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08);

• Gestione ambientale;

• Gestione della fiscalità:
- Predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
- Gestione degli adempimenti tributari.

2.6 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi della Società si sostanzia nell'insieme di strumenti, strutture organizzative e procedure aziendali volti a contribuire, attraverso un processo di identificazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi nell'ambito della Società, a una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Amministrazione.

Tale sistema di controllo e gestione dei rischi è integrato nei più generali assetti organizzativi e di governo societario adottati dalla Società e tiene conto dei modelli di riferimento e delle *Best Practice* esistenti in materia.

L'attuale sistema di controllo interno di Magis è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- "ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua": ogni operazione deve essere supportata da adeguata documentazione sulla quale le funzioni aziendali preposte possono procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- "nessuno può gestire in autonomia un intero processo": il sistema di controllo operante in azienda deve garantire l'applicazione del principio di separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di una operazione, deve avvenire sotto la responsabilità di una persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione stessa. Inoltre, il sistema prevede che: (i) a nessuno siano attribuiti poteri illimitati; (ii) i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e

conosciuti all'interno dell'organizzazione; (iii) i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;

- "documentazione dei controlli": l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione, effettuati in coerenza con le responsabilità assegnate, deve essere documentata.

In particolare, il sistema di controllo interno della Società si basa, oltre che sulle regole previste nel presente Modello, anche sui seguenti elementi:

- Il Codice Etico della Società approvato dal Consiglio d'Amministrazione in data 18 novembre 2025;
- la struttura gerarchico-funzionale (Organigramma);
- il sistema normativo aziendale, costituito dalle procedure, dalle disposizioni organizzative, dalle prassi consolidate e dalle istruzioni operative che identificano le attività di controllo e monitoraggio a presidio delle attività a rischio, con ulteriore indicazione delle modalità di tracciabilità di tali controlli;
- i sistemi informativi orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse al business.

2.7 IL CODICE ETICO DI MAGIS

In considerazione dell'attività svolta e dei principi ESG (Environmental, Social, Governance) cui Magis ispira la propria azione, la Società ha ritenuto opportuno formalizzare i propri valori etici all'interno di un documento denominato Codice Etico.

Al fine di garantire la trasparenza, correttezza, integrità e professionalità dell'operato e la qualità dei servizi offerti e di orientare l'attività aziendale in coerenza con l'approccio ESG adottato dalla Società, il Codice Etico indica una serie di principi e di linee guida la cui osservanza è richiesta a tutti coloro che intrattengono occasionalmente o stabilmente rapporti di lavoro o di natura commerciale con la Società o, più in generale, sono portatori di interesse nei confronti di Magis.

Tutti coloro che lavorano ed operano nella Società e per essa, sono tenuti ad osservare e far osservare il Codice Etico nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. Questo obbligo costituisce elemento essenziale della prestazione lavorativa. L'osservanza da parte di tutti i Destinatari dei canoni comportamentali contenuti nel Codice Etico e delle specifiche procedure previste nel presente Modello riveste infatti un'importanza fondamentale, sia per il buon funzionamento e l'affidabilità della Società, sia per la tutela del prestigio, dell'immagine e del *know how* della stessa, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo e l'immagine dell'impresa. La Società assicura una piena conoscenza e comprensione del Codice Etico da parte di tutti i Destinatari mediante attività di sensibilizzazione continua sui suoi contenuti.

Ciascun Destinatario è tenuto a promuovere i principi che improntano il Codice Etico, contribuendo attivamente alla loro attuazione, promozione e a segnalarne eventuali violazioni. I componenti del Consiglio di Amministrazione nel fissare gli obiettivi d'impresa s'ispirano ai principi del Codice Etico della Società nel rispetto delle previsioni del presente Modello.

L'osservanza del Codice Etico, ed in generale dei principi di condotta della Società, è espressamente richiesta a tutti i Destinatari e, in caso di inadempimento, troveranno applicazione le sanzioni contrattuali di cui al presente Modello (*Cfr. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Magis, pag. 24*).

2.8 IL REPORT DI SOSTENIBILITÀ

Nell'ambito del proprio percorso di crescita, Magis ha avviato un progressivo processo di integrazione dei principi di sostenibilità nelle proprie attività aziendali, promuovendo un modello di sviluppo orientato alla creazione di valore nel lungo periodo e alla tutela degli interessi dei propri stakeholder.

A conferma di tale impegno, la Società ha predisposto il proprio *Report di Sostenibilità*, quale strumento di rendicontazione delle *performance* economiche, ambientali e sociali, volto a rappresentare con trasparenza gli impatti generati dall'attività d'impresa e gli obiettivi perseguiti in materia di sostenibilità.
Attraverso il *Report di Sostenibilità*, Magis rende conto delle iniziative intraprese con riferimento ai fattori ESG (Environmental, Social and Governance), favorendo un dialogo trasparente con gli *stakeholder* e promuovendo il miglioramento continuo delle proprie *performance* in ambito ambientale, sociale e di *governance*.
Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si inserisce in tale contesto quale componente del sistema di *governance* e di controllo interno della Società. I principi e i presidi previsti dal Modello contribuiscono, infatti, a rafforzare la cultura della legalità, della trasparenza e della responsabilità, supportando gli obiettivi di sostenibilità perseguiti da Magis e la diffusione di comportamenti conformi ai valori aziendali e alla normativa vigente.

SEZIONE TERZA - L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lettera b) del Decreto, l'Ente non risponde delle sanzioni previste se, tra l'altro, "*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*".
Il Decreto non contiene indicazioni specifiche e cogenti sulla composizione dell'Organo di controllo.
In considerazione delle proprie dimensioni e della struttura organizzativa, la Società ha optato per un Organismo di Vigilanza in composizione monocratica, costituito da un professionista esterno, in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione previsti dalla normativa e dalle best practice di riferimento.
L'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche, "O.d.V." o "Organismo") è indipendente e autonomo rispetto agli altri Organi Sociali. Non ha compiti operativi e riporta direttamente al Consiglio d'Amministrazione. Al momento della nomina, il Consiglio d'Amministrazione stabilisce il compenso spettante all'Organismo di Vigilanza.
L'Organo Dirigente, durante la formazione del *budget* aziendale, approva una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (ad es. consulenze specialistiche, trasferte, *audit*, ecc.).
Qualora esigenze eccezionali e urgenti rendano necessario il ricorso a risorse ulteriori rispetto al budget assegnato, l'Organismo di Vigilanza ne informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, affinché siano adottate le conseguenti determinazioni in merito all'assegnazione delle risorse necessarie.

Il funzionamento dell'O.d.V. è disciplinato da un Regolamento che sarà approvato dall'Organismo nel corso della prima riunione.
La carica ha durata triennale.

3.2 NOMINA, SOSTITUZIONE, REVOCA E DIMISSIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La costituzione, la nomina, la durata dell'incarico, la revoca e l'eventuale compenso dell'O.d.V. sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

In particolare, la nomina quale O.d.V., in ossequio a quanto richiesto dal D. Lgs. 231/2001 e dalle Linee Guida di Confindustria, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di:

- autonomia e indipendenza, in quanto:
    - le attività di controllo poste in essere dall'O.d.V. non sono sottoposte ad alcuna forma di interferenza da parte dei soggetti interni di Magis;
    - ha accesso ai dati, ai documenti e alle informazioni aziendali rilevanti ai fini dello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
    - riporta direttamente al Consiglio d'Amministrazione, con la possibilità di riferire direttamente ai Soci;
    - allo stesso non sono stati attribuiti compiti operativi, né partecipa a decisioni e attività esecutive al fine di tutelare e garantire l'obiettività del suo giudizio;
    - è dotato di adeguate risorse finanziarie, nonché della corrispondente capacità di spesa, necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività;
    - le regole di funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza vengono definite ed adottate dallo stesso Organismo.
- professionalità, potendo fare affidamento su un bagaglio di competenza sia sotto il profilo dell'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, sia sotto il profilo delle competenze giuridiche; a tal fine l'Organismo di Vigilanza ha altresì la facoltà di avvalersi, oltre che del Referente Interno, delle Funzioni Aziendali e delle Risorse Interne nonché di Consulenti Esterni;
- continuità d'azione, in quanto l'Organismo di Vigilanza costituisce un organismo *ad hoc* dedicato esclusivamente all'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- onorabilità ed assenza di conflitti di interesse, da intendersi nei medesimi termini previsti dalla Legge con riferimento ad Amministratori e componenti del Collegio Sindacale.

Sono cause di ineleggibilità alla carica o di decadenza qualora la circostanza sia avvenuta successivamente:

- relazioni di parentela entro il quarto grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, con persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, tra cui in maniera specifica membri del Management nonché persone che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione e controllo all'interno della Società, sindaci della Società ed il Revisore legale dei conti;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con società controllate o collegate tali da comprometterne l'indipendenza;
- titolarità diretta o indiretta di partecipazioni azionarie della Società o di società controllanti tali da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- aver ricoperto, nei tre esercizi precedenti alla nomina, funzioni di amministratore con poteri esecutivi in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti la nomina;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità di cui al Decreto in oggetto;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di patteggiamento ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In sede di nomina l'O.d.V. consegnerà, oltre al proprio *curriculum vitae*, una dichiarazione attestante la compatibilità con l'incarico, la propria indipendenza ed autonomia. Il *curriculum* e l'attestazione verranno consegnate al Consiglio di Amministrazione che sarà convocato per la nomina dell'O.d.V. stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L' O.d.V. sarà tenuto ad informare, senza indugio, il Consiglio di Amministrazione e per esso il suo Presidente nonché il Presidente del Collegio Sindacale di qualsiasi evento che implichi la perdita – anche temporanea – dei prescritti requisiti di compatibilità, indipendenza e autonomia per i provvedimenti ritenuti opportuni.
Il Consiglio di Amministrazione della Società è altresì competente a deliberare sulla revoca dell'O.d.V. o anche solo di uno dei suoi membri, qualora risulti:

- una sopravvenuta e assoluta incapacità, incompatibilità o negligenza nello svolgimento dell'incarico, o
- nell'eventualità di gravi violazioni delle obbligazioni poste a suo carico dalla normativa e dal presente Modello quale, in via esemplificativa, l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V. risultante da una sentenza di condanna anche non passata in giudicato emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto in oggetto o da sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento).

La deliberazione di revoca è portata a conoscenza e sottoposta al previo assenso del Collegio Sindacale.
L' O.d.V. è tenuto alla massima riservatezza relativamente alle informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento dell'incarico e agisce con il massimo grado di diligenza per evitare qualsiasi fuga di notizie o informazioni riservate verso l'esterno.
L'Organismo di Vigilanza esercita le funzioni di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con continuità, autonomia e adeguati poteri di iniziativa, verifica e controllo. A tal fine, dispone delle prerogative necessarie per lo svolgimento delle attività di vigilanza, ivi compresa la facoltà di effettuare accertamenti, richiedere informazioni e acquisire la documentazione ritenuta utile ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.
L'Organismo è parte del sistema di controllo della Società, assicurando la continuità dell'attività di vigilanza. Nello svolgimento dei propri compiti può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali competenti e, ove necessario, di consulenti esterni dotati di specifiche competenze, fermo restando il mantenimento della piena responsabilità sulle attività svolte.
Al fine di preservarne l'autonomia e l'indipendenza di giudizio, all'Organismo di Vigilanza non sono attribuite funzioni gestionali o operative né responsabilità decisionali inerenti ai processi aziendali sottoposti alla sua vigilanza.

3.3 FUNZIONI E POTERI DELL'O.D.V.

All'O.d.V. è affidato il compito di:

- verificare l'adeguatezza e l'effettività del Modello, ossia la sua idoneità a prevenire la commissione dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e la concreta rispondenza tra i comportamenti effettivamente tenuti e quelli previsti dal Modello stesso;
- monitorare nel tempo l'adeguatezza del Modello rispetto all'evoluzione dell'organizzazione aziendale e del quadro normativo, proponendo al Consiglio di Amministrazione la valutazione di eventuali azioni di adeguamento verificandone l'implementazione, in particolare nei casi di:
  - significative variazioni dell'assetto organizzativo, dei processi aziendali o delle modalità di svolgimento delle attività;
  - modifiche della normativa rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
  - accertate violazioni del Modello o riscontro di carenze che ne evidenzino la necessità di revisione.
- coordinarsi e collaborare con le Direzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a rischio reato;
- effettuare verifiche sull'attività di Magis ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato;
- verificare l'effettiva attivazione e funzionalità dei flussi informativi e dei canali di comunicazione "dedicati" (es. indirizzo di posta elettronica) ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni;

- esaminare le informative, i flussi e le comunicazioni rilevanti ai fini del Modello, effettuando le verifiche ritenute necessarie in ordine a eventuali violazioni della documentazione in ambito etico e/o del Modello e segnalando alle funzioni competenti o al Consiglio di Amministrazione l'opportunità di assumere le conseguenti iniziative;
- raccogliere e conservare la documentazione e le informazioni rilevanti ai fini della vigilanza sul Modello, fermo restando quanto previsto dalla Procedura *Whistleblowing* adottata dalla Società in ordine alla gestione, istruttoria e archiviazione delle segnalazioni ivi disciplinate;
- riferire periodicamente al Consiglio d'Amministrazione in merito all'attuazione del Modello ed in particolare sulle criticità riscontrate, segnalando tempestivamente eventuali violazioni rilevanti delle relative prescrizioni;
- assicurare i flussi informativi verso il Consiglio d'Amministrazione;
- promuovere e monitorare le attività di informazione e formazione intraprese da Magis volte a diffondere, all'interno dell'organizzazione, la conoscenza e la comprensione del Modello;
- disciplinare il proprio funzionamento con un Regolamento apposito;
- condividere il *budget* annuale con l'Organo Dirigente;
- conservare la documentazione trasmessa dalle funzioni aziendali coinvolte nell'attività a rischio e quella relativa all'attività di controllo svolta nelle aree di rischio descritte nella Parte Speciale del Modello;
- coordinarsi con i Responsabili della sicurezza affinché i controlli ai sensi del D.Lgs 231/2001 siano correttamente integrati con i controlli predisposti ai sensi del D.Lgs 81/08 e della normativa vigente sull'igiene e sulla sicurezza del lavoro;
- ottenere l'informativa in merito agli esiti delle procedure disciplinari o delle iniziative sanzionatorie assunte dalla Società per accertate violazioni della documentazione in ambito etico e/o del Modello, e, in caso di archiviazione, acquisirne le relative motivazioni;
- effettuare attività di *follow up*, ossia di verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Per lo svolgimento dei propri compiti, sono riconosciuti all'O.d.V. tutti i poteri necessari ad assicurare una precisa ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

Ciò premesso l'O.d.V., a mero scopo esemplificativo, ha la facoltà di:

- effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute necessarie per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- libero accesso presso tutte le funzioni, le unità organizzative, gli archivi senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione al fine di ottenere ogni informazione ritenuta doverosa;
- disporre, ove ritenuto opportuno, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni;
- avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di Consulenti Esterni;
- disporre, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, delle risorse finanziarie stanziate.

3.4 FLUSSI DI COMUNICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce agli Organi Sociali in merito allo stato di attuazione del Modello e agli esiti dell'attività di vigilanza tramite *reporting* diretto e riunioni (anche in audio/video conferenza), con le seguenti modalità:

- annualmente nei confronti del Consiglio di Amministrazione attraverso una relazione scritta, nella quale sono illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità rilevate e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per assicurare l'implementazione operativa del Modello;
- tempestivamente nei confronti del Collegio Sindacale, in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai componenti del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà del Collegio Sindacale di richiedere informazioni o chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio di Amministrazione che dal Collegio Sindacale e, a sua volta, ha facoltà di richiedere la convocazione dei predetti Organi Sociali per questioni inerenti al funzionamento e all'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche che per gravità ne richiedano la convocazione.

L'attività di *reporting* sopra indicata sarà documentata attraverso verbali e conservata agli atti dell'Organismo, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati ed informazioni ivi contenuti, nonché delle disposizioni normative in tema di trattamento di dati personali.

Al fine di assicurare un efficace svolgimento delle proprie funzioni e garantire la completezza dei flussi informativi, l'Organismo di Vigilanza ha facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, informazioni, dati, documenti e chiarimenti alle funzioni aziendali e ai soggetti che svolgono attività rilevanti ai fini del Modello, i quali sono tenuti a prestare la necessaria collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze.

3.5 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle Direzioni/Funzioni della Società, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica e ad evento, le informazioni, i dati, le notizie, nonché i documenti che costituiscano anche deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali e al Modello, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole Direzioni/Funzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche preventivamente definite e comunicate dall'Organismo medesimo;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, preventivamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti per tempo alle singole Direzioni/Funzioni;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente all'attuazione del Modello e/o della documentazione in ambito etico nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. segnalazioni).

A tal fine l'Organismo di Vigilanza è stato dotato di un indirizzo di posta elettronica: odv.231@magisspa.it.

L'accesso alla casella di posta elettronica è riservato all'Organismo di Vigilanza.

Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie**:**

A. che possono avere attinenza con le violazioni, anche potenziali, del Modello, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:
    - eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la Legge, la normativa interna o il Modello;
    - eventuali anomalie significative del *budget* emerse dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione del Controllo di Gestione;

- eventuali richieste ed offerte di denaro, doni o di altre utilità provenienti da/destinate a Pubblici Ufficiali o Incaricati di un pubblico servizio;
- omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai Dipendenti ai sensi del CCNL, in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da Organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano la Società, i suoi Dipendenti o componenti degli Organi Sociali;
- eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, relative alla carenza o all'inadeguatezza dei luoghi di lavoro, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società, nonché ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
- qualsiasi scostamento rilevante riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto dalle procedure aziendali o dai criteri predeterminati.

B. relative all'attività della Società che possono assumere rilevanza per l'O.d.V. per l'espletamento dei propri compiti, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:
   - gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
   - le notizie relative ai cambiamenti organizzativi e alle procedure aziendali vigenti;
   - eventuali deroghe, debitamente motivate, ai presidi adottati all'interno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

3.6 SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO (C.D. *WHISTLEBLOWING*)

Con il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (c.d. Decreto *Whistleblowing*), attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, è stata ridefinita la disciplina in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, con conseguente aggiornamento anche del quadro di riferimento rilevante ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, il comma 2-*bis* dell'art. 6 del Decreto richiede che i modelli organizzativi prevedano, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e).

Alla luce di quanto sopra, al fine di garantire e promuovere la comunicazione di violazioni, anche sospette, della normativa nazionale e internazionale, dei principi del Codice Etico e del Modello adottati, delle linee-guida anticorruzione, nonché violazioni di procedure e regole aziendali, Magis ha provveduto ad adottare la Procedura in materia di *Whistleblowing* (di seguito "Procedura"), volta a regolare il processo di invio, ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima, nonché l'archiviazione e la successiva cancellazione delle stesse.

Tutti i Destinatari del presente Modello hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente e attraverso i canali dedicati, oltre ad ogni altra violazione espressamente prevista da tale Procedura, le seguenti informazioni (c.d. "segnalazioni"):

- la commissione, il tentativo di commissione o il ragionevole pericolo di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- eventuali presunte violazioni alle modalità comportamentali ed operative definite nel Modello, di cui siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza.

Le segnalazioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica dedicata, raggiungibile al link: www.magisspa.com , che consente l'invio di segnalazioni attraverso un percorso guidato on-line senza l'obbligo di registrarsi né di dichiarare le proprie generalità.

Si rimanda alla Procedura Whistleblowing, disponibile sulla piattaforma stessa, per ogni dettaglio al riguardo.
Alle segnalazioni effettuate attraverso la piattaforma ha accesso esclusivamente il Gestore delle Segnalazioni appositamente nominato da Magis che, con riferimento alle segnalazioni rilevanti ai fini 231 e nel rispetto dei requisiti di riservatezza e di tutela previsti dal D.Lgs. 24/2023, ne darà tempestiva informativa all'Organismo di Vigilanza.
Attraverso la piattaforma, le segnalazioni possono essere effettuate:

- in forma scritta, compilando un form che riporta una serie di domande guidate; oppure
- oralmente, attraverso un sistema di messaggistica vocale.

Il segnalante ha comunque il diritto di essere sentito/intervistato di persona dal Gestore delle Segnalazioni su sua espressa richiesta. Inoltre, la piattaforma ha a disposizione un sistema di messaggistica integrato per eventuali scambi di informazioni tra il segnalante e il Gestore stesso.
È necessario che la segnalazione sia, oltre che fondata, il più possibile circostanziata al fine di consentirne la verifica e le indagini successive.
La trasmissione della segnalazione attraverso il canale dedicato avviene nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e privacy e con modalità idonee a tutelare il segnalante, gli altri soggetti tutelati ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.
I segnalanti in buona fede, nonché gli altri soggetti tutelati ai sensi del D.Lgs. 24/2023, sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Chiunque, compreso l'Organismo di Vigilanza, dovesse ricevere una segnalazione per errore, la dovrà trasmettere al Gestore delle Segnalazioni entro 7 giorni, utilizzando la piattaforma informativa dedicata (riportando tutte le informazioni disponibili e allegando gli eventuali documenti trasmessi dal segnalante), dandone prontamente comunicazione al segnalante ed eliminando successivamente ogni informazione e documento ricevuti.
Si evidenzia che sono previste specifiche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate.
In particolare, costituiscono condotte sanzionabili, coerentemente con le previsioni del sistema disciplinare di cui alla successiva Sezione Quarta 4 "Il sistema sanzionatorio" e nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità:

- la commissione, anche tentata o minacciata, di qualsiasi ritorsione nei confronti del segnalante o degli altri soggetti tutelati ai sensi del D.Lgs. 24/2023 (si vedano le esemplificazioni di ritorsione richiamate espressamente nel D.Lgs. 24/2023);
- la messa in atto di azioni o comportamenti finalizzati a ostacolare o a tentare di ostacolare la segnalazione;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona segnalata, delle persone menzionate nella segnalazione e degli altri soggetti meritevoli di tutela, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- la mancata istituzione e/o l'interruzione dei canali di segnalazione interna;
- la mancata adozione – o l'adozione non conforme alle previsioni del D.Lgs. 24/2023 - delle procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- la mancata effettuazione di attività di verifica riguardo alle segnalazioni ricevute;
- la mancata immediata trasmissione di una segnalazione whistleblowing al Gestore delle Segnalazioni, laddove la stessa sia stata ricevuta erroneamente, garantendo la riservatezza dell'identità della persona segnalante e del contenuto della segnalazione.

Anche la condotta del segnalante in mala fede è passibile di sanzione disciplinare, qualora sia accertata la sua responsabilità penale, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi in connessione a denuncia) ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Il Gestione delle Segnalazioni valuta le segnalazioni ricevute, i casi in cui è necessario attivarsi e le attività da porre in essere, mantenendo informato al riguardo il segnalante, come meglio dettagliato nella Procedura a cui si rimanda.
Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito ad atti, comportamenti od eventi che potrebbero determinare una violazione dello stesso o che, più in generale, siano rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Al fine di ottemperare a tali obblighi, il Gestore delle Segnalazioni, assicurando il rispetto dei criteri di riservatezza, privacy e tutela previsti dal D.Lgs. 24/2023, deve comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni segnalazione rilevante ai fini 231 che abbia ricevuto (anonimizzando i contenuti), tenendolo aggiornato anche in merito agli esiti dell'istruttoria.
Inoltre, per consentire all'Organismo di Vigilanza di vigilare sul corretto funzionamento dei canali di segnalazione - che rappresentano una componente importante del Modello 231 - il Gestore delle Segnalazioni deve fornirgli periodicamente un'informativa, statistica e anonimizzata, in merito a tutte le segnalazioni (numero di segnalazioni ricevute, numero di segnalazioni ricevute rilevanti ai fini whistleblowing, oggetto generico delle segnalazioni, numero di segnalazioni archiviate, numero di segnalazioni per cui sia stata avviata un'istruttoria, esito dell'istruttoria, etc.).

SEZIONE QUARTA - IL SISTEMA SANZIONATORIO

4.1 PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il Modello deve prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso contenute. Tale sistema costituisce uno degli elementi essenziali del Modello ed è finalizzato a garantirne l'effettività, contribuendo alla prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto.
In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, Magis ha adottato il presente sistema disciplinare, che opera nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva applicabile. Esso integra, senza sostituirlo, il complessivo sistema disciplinare della Società, restando ferme le disposizioni contenute nel Regolamento aziendale e nelle ulteriori fonti interne applicabili.
Costituisce illecito disciplinare ogni comportamento, attivo od omissivo, posto in essere in violazione delle prescrizioni del presente Modello, delle procedure aziendali che ne costituiscono attuazione o delle disposizioni impartite ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.
L'irrogazione delle sanzioni avviene nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto della gravità della violazione, delle circostanze del caso concreto e del grado di responsabilità del soggetto autore della condotta.
Ai fini della determinazione della sanzione, si tiene conto, in particolare:

- dell'entità del rischio cui la Società è stata esposta a seguito della violazione;
- dell'eventuale verificazione di un danno o della commissione di un reato;
- dell'intenzionalità o del grado di colpa della condotta;
- della reiterazione o recidiva;
- della posizione organizzativa, delle responsabilità e delle funzioni esercitate dal soggetto interessato;

- dell'eventuale concorso di più soggetti nella violazione.

L'adozione dei provvedimenti disciplinari compete alle funzioni e agli organi aziendali a ciò preposti, nel rispetto delle attribuzioni previste dalla normativa vigente, dalla contrattazione collettiva applicabile e dal sistema delle deleghe e dei poteri della Società.

Il procedimento disciplinare è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, dallo Statuto dei Lavoratori e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati dalla Società (CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione; CCNL Multiservizi; CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari è autonoma rispetto all'eventuale instaurazione o definizione di un procedimento penale e prescinde dall'accertamento della responsabilità penale del soggetto interessato, essendo sufficiente l'accertamento della violazione delle disposizioni contenute nel Modello.

Da ultimo la Società assicura la diffusione del presente sistema disciplinare a tutti i Destinatari del Modello mediante le modalità ritenute più idonee, nel rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi applicabili.

4.2 LE CONDOTTE

Sono considerate violazioni del Modello tutti quei comportamenti (anche omissivi) che possono ledere, volontariamente o colposamente, l'efficacia del Modello stesso.

In particolare:

1) violazioni lievi delle disposizioni contenute nel Modello attraverso un comportamento non conforme ai principi previsti nelle "aree a rischio", quali la violazione di quanto previsto in materia di flussi informativi all'O.d.V.;
2) violazioni del Modello attraverso l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento reiteratamente non conforme, ove in tali comportamenti sia ravvisabile un rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi derivanti dal Modello, quali la violazione dell'obbligo di inviare segnalazioni all'O.d.V.;
3) adozione nelle aree a rischio di un comportamento contrario agli interessi di Magis e tale da esporla al pericolo della commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
4) adozione nelle aree a rischio di un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque inequivocabilmente diretto a tal fine;
5) inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dell'Organo Dirigente nell'ambito delle attività organizzative e operative della Società;
6) inosservanza delle modalità e delle procedure formulate per l'acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione di fattispecie dei reati presupposto;
7) omessa segnalazione all'O.d.V. della commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
8) omessa, incompleta o non veritiera trasmissione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni richieste o delle informazioni che, ai sensi del Modello e delle procedure aziendali, devono essere comunicate all'Organismo stesso
9) violazione del Modello e del sistema di tutela della sicurezza dei lavoratori tale da determinare una situazione di pericolo per l'integrità fisica di una o più persone;
10) violazione del Modello e del sistema di sicurezza che determini una lesione lieve per l'integrità fisica di una o più persone;
11) violazione del Modello e del sistema di sicurezza che determini una lesione grave all'integrità fisica di una o più persone ai sensi dell'art. 25-*septies* del D.Lgs 231/2001;
12) violazione del Modello e del sistema di sicurezza che determini una lesione gravissima all'integrità fisica o la morte di una o più persone ai sensi dell'art. 25-*septies* del D.Lgs 231/2001;

13) utilizzo improprio delle credenziali informatiche aziendali, la violazione delle misure di sicurezza informatica, l'alterazione o cancellazione non autorizzata di dati aziendali e il mancato rispetto delle procedure aziendali in materia di cybersecurity;
14) la messa in atto di una o più condotte sanzionabili di cui al precedente paragrafo 3.6 in violazione della disciplina *whistleblowing*.

La reiterazione nel tempo di azioni, omissioni e condotte sopra segnalate costituisce un indice di maggiore gravità delle violazioni commesse.
In caso di reiterazione, infatti, è necessario ritenere che il soggetto non intenda osservare quanto prescritto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e, pertanto, dovrà comportare l'applicazione di una sanzione più grave rispetto a quella prevista per la singola violazione.

4.4 SANZIONI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE

Nei confronti del personale dipendente, la Società applica le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), nonché le previsioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili, sia con riferimento alle sanzioni disciplinari sia alle modalità di esercizio del potere disciplinare.
La violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico e nelle procedure aziendali adottate in sua attuazione costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e può dar luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva applicabile.
Accertata la violazione, la Società promuove il procedimento disciplinare nel rispetto delle garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile, assicurando al dipendente il diritto di conoscere gli addebiti contestati e di esercitare il proprio diritto di difesa prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento disciplinare.
Le sanzioni disciplinari sono individuate in relazione alla gravità della violazione e sono applicate secondo quanto previsto dal CCNL applicabile al singolo rapporto di lavoro.
Fermo restando quanto previsto dalla contrattazione collettiva, costituiscono, a titolo esemplificativo:

- violazioni suscettibili di sanzioni conservative i comportamenti che consistano nel mancato rispetto delle prescrizioni del Modello, del Codice Etico o delle procedure aziendali, quando tali condotte non siano idonee a compromettere in modo significativo l'efficacia del sistema di controllo adottato dalla Società;
- violazioni suscettibili di sanzioni espulsive i comportamenti caratterizzati da particolare gravità, quali quelli posti in essere con dolo o grave negligenza, ovvero tali da compromettere il rapporto fiduciario con la Società o da esporla concretamente al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Nella determinazione della sanzione si tiene conto, tra l'altro:

- della gravità della violazione;
- della natura delle mansioni svolte e del livello di responsabilità ricoperto;
- dell'intenzionalità della condotta o del grado di colpa;
- delle conseguenze prodotte o del rischio arrecato alla Società;
- dell'eventuale reiterazione della violazione;
- di ogni altra circostanza rilevante del caso concreto.

Resta fermo il rispetto delle garanzie procedurali previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, con particolare riferimento alla preventiva contestazione dell'addebito, al diritto di difesa del lavoratore e ai termini stabiliti per l'adozione del provvedimento disciplinare.

La Società assicura che il presente sistema disciplinare sia portato a conoscenza di tutti i dipendenti mediante adeguate forme di informazione e comunicazione, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali applicabili.
Resta salva la facoltà della Società di agire per il risarcimento degli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza delle condotte poste in essere in violazione del Modello**.**

4.5 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI CON QUALIFICA DI DIRIGENTE

In caso di violazione del Modello, del Codice Etico, delle procedure aziendali rilevanti ai fini della prevenzione dei reati presupposto ovvero degli obblighi di vigilanza sui soggetti sottoposti alla propria direzione o controllo, da parte di lavoratori con qualifica di dirigente, la Società provvede ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei e proporzionati alla gravità della condotta posta in essere, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili e della contrattazione collettiva di riferimento.
Costituiscono, a titolo esemplificativo, violazioni rilevanti:

- l'inosservanza delle disposizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico e nelle procedure aziendali adottate ai fini della prevenzione dei reati presupposto;
- l'omessa vigilanza sull'operato dei soggetti sottoposti alla propria direzione o controllo;
- l'omessa segnalazione all'Organismo di Vigilanza di fatti, informazioni o circostanze che avrebbero dovuto essere comunicati ai sensi del Modello;
- l'adozione di comportamenti idonei ad esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- le violazioni della disciplina whistleblowing di cui al precedente paragrafo 3.6;
- la violazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tutela ambientale, gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sicurezza informatica, esportazioni e operazioni doganali.

Nella determinazione della sanzione disciplinare si terrà conto della gravità della violazione, del grado di dolo o colpa, della natura e del livello delle responsabilità attribuite al dirigente, dell'eventuale reiterazione della condotta, nonché delle conseguenze, anche potenziali, che la stessa abbia arrecato o sia idonea ad arrecare alla Società.
In ragione della particolare natura fiduciaria del rapporto dirigenziale, le violazioni delle disposizioni contenute nel Modello potranno comportare l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente e dal contratto collettivo applicabile, sino alla risoluzione del rapporto di lavoro, qualora la gravità della condotta risulti tale da compromettere irreparabilmente il rapporto fiduciario e non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto stesso.

4.6 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI SOTTOPOSTI A DIREZIONE O VIGILANZA E DEI SOGGETTI TERZI

Il rispetto delle disposizioni contenute nel Modello (per quanto applicabile), nel Codice Etico e nelle ulteriori procedure aziendali da parte dei collaboratori, consulenti, fornitori, partner commerciali e, più in generale, di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano nell'interesse o a vantaggio della Società è garantito anche mediante l'inserimento di specifiche clausole contrattuali.
Tali clausole disciplinano le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni del Modello e della documentazione in ambito etico e possono prevedere, in relazione alla gravità della violazione, l'applicazione di misure quali la sospensione dell'esecuzione del contratto, la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c. o altri rimedi contrattualmente previsti, fatto salvo il diritto della Società di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti e di avvalersi di ogni ulteriore tutela prevista dall'ordinamento.

4.7 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI APICALI

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

4.8 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che ne costituisce parte integrante, da parte di uno o più Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, ivi incluse della documentazione che di esso forma parte, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il Collegio Sindacale, affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative.

In caso di violazioni delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più Amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie dovranno essere adottate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.

SEZIONE QUINTA– DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione a tutti i Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni previste dal Modello.

La formazione e la comunicazione costituiscono strumenti centrali per la diffusione del Modello e della documentazione in ambito etico adottata dalla Società, nonché per la conoscenza e l'attuazione, da parte dei dipendenti, delle regole e dei principi cui deve conformarsi l'esercizio delle rispettive funzioni.

A tale fine, le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate secondo livelli di approfondimento differenziati, in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato, della qualifica rivestita dai Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e dell'eventuale esercizio di funzioni di rappresentanza e gestione della Società.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro dovessero essere inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative saranno previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti o modifiche del Modello.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, la Società si impegna a effettuare le seguenti attività di comunicazione:

- in fase di assunzione, la funzione preposta alla gestione delle risorse umane promuove nei confronti dei neo assunti l'informativa relativa al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ed alla documentazione in ambito etico, consegnando una copia di entrambi i documenti il primo giorno di lavoro;

- possibilità di accesso per tutti i dipendenti ad una sezione del sistema informativo della Società in cui sono disponibili tutti i documenti aggiornati inerenti il D.Lgs. 231/2001 e la documentazione in ambito etico.

La comunicazione è attuata, inoltre, attraverso gli strumenti organizzativi adottati dalla Società, quali il sistema informativo aziendale, i comunicati organizzativi, le procedure, le comunicazioni interne, i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica e i flussi di informazione, nonché attraverso ogni altro presidio idoneo a garantire trasparenza nell'operare quotidiano. Tali strumenti assicurano una comunicazione capillare, efficace, autorevole, chiara e dettagliata, periodicamente aggiornata e ripetuta.

La Società ha inoltre in essere un programma di attività formative come di seguito strutturate:

- corsi di formazione e aggiornamento sul D.Lgs. 231/01 per i dipendenti (i cui temi e frequenza saranno valutati sulla base del ruolo e dell'area di attività);
- moduli specifici dedicati al D.Lgs. 231/2001 e inseriti nei corsi istituzionali per neo assunti;

I corsi sono a carattere obbligatorio; le competenti strutture aziendali provvedono a tracciare e registrare l'avvenuta partecipazione ai corsi formativi da parte del personale.

La Società, inoltre, promuove la conoscenza e l'osservanza della documentazione in ambito etico e del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori, ai quali vengono resi disponibili entrambi i documenti attraverso la consultazione online sul sito Internet della Società.

SEZIONE SESTA – ADOZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta anche l'approvazione di eventuali aggiornamenti, da deliberare secondo le medesime modalità previste per la sua adozione.

Tale competenza del CdA si esplica attraverso un'attività di aggiornamento continua, finalizzata a garantire il costante adeguamento e la persistente idoneità del Modello rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, segnalando tale esigenza al Consiglio di Amministrazione, anche tramite il CEO. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli artt. 6, comma 1, lett. b) e 7, comma 4, lett. a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello.

In ogni caso, il Modello deve essere tempestivamente modificato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- violazioni e/o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative.

Restano in capo all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- condurre ricognizioni periodiche volte ad identificare eventuali aggiornamenti rispetto alle attività aziendali ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- coordinarsi con il Responsabile competente per i programmi di formazione per il personale;

- esaminare l'evoluzione della normativa rilevante in materia di reati presupposto, nonché le Linee Guida eventualmente predisposte, anche in aggiornamento a quelle esistenti, e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative o relative alle Linee Guida;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello da sottoporre per l'attuazione al Consiglio di Amministrazione.

I Responsabili delle Direzioni interessate elaborano e apportano le modifiche delle procedure operative di loro competenza, condividendole con il CEO e le funzioni aziendali competenti quando tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del Modello, ovvero qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

Gli aggiornamenti del Modello, incluse le procedure ad esso connesse, sono comunicati da Magis mediante apposite comunicazioni inviate a mezzo mail e/o pubblicate sul sito internet della Società o sulla rete e, se del caso, attraverso la predisposizione di sessioni informative illustrative degli aggiornamenti più rilevanti.

Al fine di garantire che l'aggiornamento/adeguamento del Modello avvenga con tempestività ed efficacia, le modifiche che attengono aspetti di carattere descrittivo sono demandate al CEO.

Per modifiche di carattere meramente descrittivo o formale si intendono, a titolo esemplificativo, gli aggiornamenti relativi all'organigramma aziendale, alle denominazioni delle funzioni organizzative, all'attribuzione di deleghe e procure, nonché i riferimenti a procedure, regolamenti o altri documenti aziendali adottati o modificati dagli organi o dalle funzioni competenti.

PARTE SPECIALE

SEZIONE PRIMA - GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI E LE A.A.I.

1.1 PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità, i principi di comportamento e di controllo che la Società intende osservare, con riferimento alle diverse attività relative all'area a rischio ex D. Lgs. 231/01 "Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici e le A.A.I." nel rispetto della normativa vigente, dei principi di trasparenza, oggettività e veridicità delle informazioni e con la finalità di prevenire, nell'esecuzione delle medesime attività, la commissione di illeciti previsti dal D. Lgs. 231/01.
Il presente protocollo integra le previsioni contenute:

- nello Statuto;
- nel Codice Etico;
- in tutte procedure e nelle prassi operative adottate dalla Società nelle materie disciplinate dal presente protocollo.

Per una corretta comprensione e applicazione del presente protocollo, si riportano di seguito le definizioni di "Pubblico Ufficiale" e "Persona incaricata di pubblico servizio":

- Pubblico Ufficiale: l'art. 357, I comma, Codice Penale, definisce Pubblico Ufficiale colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".
  Sempre l'art. 357, II comma, c.p. precisa che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".
  A titolo esemplificativo, pertanto, si possono considerare Pubblici Ufficiali: - Soggetti politici, - Ministri, - dirigenti e funzionari ministeriali; - Militari dei Carabinieri; - Agenti e Funzionari di polizia; - Soggetti appartenenti alla Guardia di Finanzia; - Magistrati e Pubblici Ministeri; - Ufficiali Giudiziari; - Notai; - Curatori Fallimentari; - Ispettori per l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro; - Ispettori doganali; - Funzionari dell'Agenzia delle Entrate; - Componenti dell'Ufficio tecnico del Comune; - Dipendenti INPS;
- Persona incaricata di pubblico servizio: la definizione di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 Codice Penale, il quale specifica che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio".
  Successivamente l'art. 358 c.p. precisa che "Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".
  A titolo esemplificativo, possono essere definiti incaricati di un Pubblico Servizio: - Gestori di discariche pubbliche; - Operatori bancari (quando svolgono attività connesse alla riscossione delle imposte o alla gestione di finanziamenti pubblici); - Addetti Ufficio cassa dell'ASL.

Infine sono Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione:

- Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- Enti territoriali;
- Camere di Commercio, Industria artigianato, agricoltura e loro associazioni;
- tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- ASL;
- ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia;
- Consorzi di bonifica;
- Società private titolari di concessioni o licenze amministrative (Telecom, Tim, Autostrade).

1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e sulla base delle risultanze dell'attività di *Risk Assessment e Gap Analysis* svolta dalla Società, è volto a prevenire il rischio di commissione, anche in concorso con soggetti terzi, dei reati potenzialmente connessi alla gestione degli adempimenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Amministrative Indipendenti.
In particolare, il presente Protocollo trova applicazione con riferimento alle seguenti categorie di reati presupposto:
Art. 24 D.Lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, con particolare riguardo ai reati di:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).

Art. 25 D.Lgs. 231/2001 – Reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo ai reati di:

- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Limitatamente allo svolgimento delle visite ispettive da parte delle Autorità competenti, il presente Protocollo assume altresì rilevanza ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001 (omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e all'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001 (reati ambientali), qualora le attività ispettive abbiano ad oggetto gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro o di tutela dell'ambiente.

1.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Nell'ambito dei rapporti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti sono state valutate sensibili le seguenti attività:

- o Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento, il rinnovo e il mantenimento delle autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie allo svolgimento dell'attività;
- o Gestione delle visite ispettive;
- o Richiesta e gestione di fondi pubblici e agevolazioni.

1.3.1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'OTTENIMENTO, IL RINNOVO E IL MANTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI, ABILITAZIONI E CERTIFICAZIONI NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

La Società intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione nell'ambito dell'ottenimento, del rinnovo e del mantenimento delle autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie allo svolgimento della propria attività, quali, a titolo esemplificativo, la SCIA sanitaria per l'attività di stoccaggio di prodotti alimentari, il certificato di agibilità dei locali, il certificato di prevenzione incendi e ogni altro titolo autorizzativo richiesto dalla normativa applicabile.

Il processo può essere articolato nelle seguenti fasi.

- Individuazione e predisposizione

Il CEO, con il supporto delle funzioni aziendali interessate in ragione dell'oggetto del procedimento, verifica la necessità di ottenere, rinnovare o aggiornare autorizzazioni, abilitazioni, certificazioni o altri titoli amministrativi richiesti dalla normativa applicabile.

La funzione competente provvede alla raccolta della documentazione e delle informazioni necessarie alla predisposizione dell'istanza, verificandone la completezza, la correttezza e l'aggiornamento.

• Presentazione dell'istanza

Il CEO, ovvero il soggetto formalmente incaricato, cura la trasmissione dell'istanza e della relativa documentazione alla Pubblica Amministrazione competente, mantenendo i rapporti con i funzionari incaricati del procedimento e fornendo eventuali chiarimenti o integrazioni documentali richieste.

Tutte le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione sono improntate a criteri di correttezza, trasparenza e collaborazione.

• Gestione del procedimento

Nel corso dell'istruttoria, il CEO, con il supporto delle funzioni aziendali interessate, monitora l'andamento del procedimento amministrativo, assicurando il tempestivo riscontro alle richieste formulate dall'Autorità competente e la trasmissione dell'eventuale documentazione integrativa.

• Rilascio e mantenimento

Una volta ottenuto il titolo autorizzativo, il CEO e le funzioni competenti verificano il rispetto delle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione e monitorano le relative scadenze, provvedendo tempestivamente agli adempimenti necessari al rinnovo, all'aggiornamento o al mantenimento della validità del titolo.

La documentazione relativa al procedimento è conservata agli atti della Società.

1.3.2 GESTIONE DELLE VISTE ISPETTIVE

La Società può essere destinataria di visite ispettive, controlli e verifiche da parte delle Autorità competenti (a titolo esemplificativo, ASL, ATS, Vigili del Fuoco, INL, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e altre Autorità competenti), finalizzati ad accertare il rispetto della normativa applicabile allo svolgimento dell'attività aziendale.

Il processo di gestione delle visite ispettive è volto ad assicurare una gestione uniforme dei rapporti con le Autorità competenti, garantendo la correttezza, la trasparenza e la tracciabilità delle attività svolte nel corso di verifiche, ispezioni e controlli.

Il processo può essere articolato nelle seguenti fasi:

• Accoglimento

L'arrivo di rappresentanti della Pubblica Amministrazione incaricati di effettuare visite ispettive o accertamenti presso la Società è tempestivamente comunicato al CEO, che assume il coordinamento delle attività ispettive ovvero individua, in relazione all'oggetto della verifica, la funzione aziendale competente a supporto della gestione dell'ispezione.

I soggetti incaricati provvedono ad accogliere i funzionari, verificarne l'identità e l'Ente di appartenenza e ad accompagnarli durante lo svolgimento delle attività ispettive.

• Accertamento

Il CEO, con il supporto delle funzioni aziendali interessate in ragione dell'oggetto della verifica, gestisce i rapporti con i funzionari incaricati dell'ispezione, coordinando la raccolta e la messa a disposizione della documentazione e delle informazioni richieste.

Le informazioni e la documentazione sono fornite in modo completo, veritiero e tempestivo, assicurando la collaborazione con l'Autorità procedente e la tracciabilità delle richieste formulate.

• Verbalizzazione

Al termine dell'attività ispettiva, il CEO o il soggetto da questi delegato assiste alla redazione del verbale, verificandone il contenuto prima della sottoscrizione.

Qualora siano formulate osservazioni, prescrizioni o richieste di adeguamento, il CEO, con il supporto delle funzioni aziendali interessate, valuta gli interventi da adottare e monitora l'attuazione delle eventuali misure richieste dall'Autorità competente.
Il verbale ispettivo e la documentazione acquisita sono conservati agli atti della Società.

1.3.3 RICHIESTA E GESTIONE DI FONDI PUBBLICI E AGEVOLAZIONI

Qualora la Società intendesse accedere a contributi, finanziamenti, sovvenzioni, agevolazioni o altre misure di sostegno economico erogate da soggetti pubblici o finanziate con risorse pubbliche, il relativo procedimento deve essere gestito nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, tracciabilità e completezza delle informazioni rese alla Pubblica Amministrazione.

Il processo, ove attivato, può articolarsi nelle seguenti fasi:

- individuazione delle opportunità di finanziamento o agevolazione e verifica dei requisiti di accesso;
- raccolta e verifica della documentazione necessaria alla predisposizione della domanda;
- presentazione dell'istanza e gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione competente;
- gestione degli eventuali controlli e delle richieste di integrazione documentale;
- monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse pubbliche eventualmente ottenute e degli obblighi di rendicontazione previsti dalla normativa o dal provvedimento di concessione.

Le attività sono coordinate dal CEO, con il supporto delle funzioni aziendali interessate in relazione alla specifica misura di sostegno.

1.4 REGOLE DI COMPORTAMENTO

Lo svolgimento delle attività operative connesse alla gestione degli adempimenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i suoi Rappresentanti deve essere improntato al rispetto della normativa applicabile, dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e dai presidi previsti descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/ 2001.

1.4.1 PRINCIPI COMPORTAMENTALI GENERALI

Coerentemente con il Codice Etico, il presente Modello e i presidi organizzativi adottati dalla Società, i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti dal CEO ovvero dai soggetti dallo stesso autorizzati o individuati in ragione delle rispettive competenze;
- i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione devono essere improntati ai principi di legalità, correttezza, trasparenza, buona fede, collaborazione e tracciabilità, nel pieno rispetto del ruolo istituzionale degli interlocutori;
- tutta la documentazione e le informazioni trasmesse alla Pubblica Amministrazione devono essere complete, corrette, veritiere, aggiornate e verificabili, evitando qualsiasi omissione, alterazione o rappresentazione non conforme alla realtà;
- ogni richiesta proveniente dalla Pubblica Amministrazione è gestita coinvolgendo le funzioni aziendali interessate in relazione all'oggetto del procedimento, assicurando la tracciabilità delle attività svolte e della documentazione trasmessa;
- i Destinatari sono tenuti a monitorare il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi rilasciati alla Società e a segnalare tempestivamente al CEO eventuali circostanze che possano incidere sul mantenimento dei relativi requisiti o sulla validità dei titoli autorizzativi;
- nel corso di verifiche, ispezioni e accertamenti deve essere assicurata la massima collaborazione con i funzionari incaricati, mettendo tempestivamente a disposizione la documentazione richiesta ed evitando qualsiasi comportamento idoneo ad ostacolare l'attività ispettiva;

- qualora la documentazione destinata alla Pubblica Amministrazione sia predisposta, anche con il supporto di consulenti o professionisti esterni, il referente aziendale ne verifica la completezza, la correttezza e la coerenza prima della relativa trasmissione;
- è fatto divieto di promettere, offrire o corrispondere, direttamente o indirettamente, denaro, utilità, regali, ospitalità o altri vantaggi a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio al fine di influenzarne l'operato o ottenere indebiti vantaggi per la Società;
- qualunque tentativo di induzione indebita, concussione o richiesta di utilità proveniente da un rappresentante della Pubblica Amministrazione deve essere immediatamente rifiutato e tempestivamente comunicato al CEO e all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità previste dal Modello;
- eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, devono essere immediatamente comunicate al proprio responsabile e, ove rilevanti ai fini del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, all'Organismo di Vigilanza;
- la Società assicura la conservazione della documentazione relativa ai procedimenti amministrativi, alle autorizzazioni, ai verbali ispettivi e alla corrispondenza intercorsa con la Pubblica Amministrazione, al fine di garantirne la completa tracciabilità.

1.4.2 COMPORTAMENTI VIETATI

In generale, ai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è fatto espresso divieto di:

- promettere, offrire, corrispondere o autorizzare, direttamente o indirettamente, denaro, utilità o altri vantaggi a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio al fine di influenzarne l'operato o conseguire un indebito vantaggio per la Società;
- presentare, trasmettere o utilizzare documentazione, dichiarazioni, dati o informazioni falsi, incompleti, inesatti o fuorvianti nell'ambito di procedimenti amministrativi, autorizzativi o ispettivi;
- omettere informazioni rilevanti o alterare dati e documenti destinati alla Pubblica Amministrazione;
- ostacolare, ritardare o influenzare, anche indirettamente, l'attività di controllo, vigilanza o ispezione svolta dalle Autorità competenti;
- occultare, distruggere o modificare documentazione richiesta dalla Pubblica Amministrazione o comunque rilevante ai fini di procedimenti amministrativi o ispettivi;
- utilizzare consulenti, intermediari o altri soggetti terzi per porre in essere comportamenti vietati dalla legge, dal Codice Etico o dal presente Modello;
- richiedere o accettare trattamenti di favore, agevolazioni o utilità non dovuti nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- porre in essere comportamenti idonei a compromettere il rilascio, il rinnovo o il mantenimento delle autorizzazioni, abilitazioni o certificazioni necessarie allo svolgimento dell'attività aziendale;
- omettere di comunicare al CEO eventuali circostanze che possano incidere sulla validità dei titoli autorizzativi o sul rispetto delle prescrizioni impartite dalle Autorità competenti;
- porre in essere qualsiasi condotta idonea ad integrare, anche solo potenzialmente, i reati previsti dagli artt. 24, 25 e 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001.

1.5 PRESIDI DI CONTROLLO

Nell'ambito del processo di gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti, la Società adotta i seguenti presidi di controllo:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti dal CEO, con il supporto delle funzioni aziendali competenti in relazione all'oggetto del procedimento;

- la predisposizione delle istanze, delle comunicazioni e della documentazione destinata alla Pubblica Amministrazione avviene con il coinvolgimento delle funzioni aziendali interessate, secondo le rispettive competenze;
- la documentazione trasmessa e ricevuta nell'ambito dei procedimenti amministrativi è conservata in modo da garantirne la reperibilità e la tracciabilità;
- nell'ambito delle visite ispettive è assicurato il coinvolgimento del CEO e delle funzioni aziendali competenti, nonché la conservazione dei verbali e della documentazione relativa all'attività ispettiva;
- qualora la Società partecipi a procedure finalizzate all'ottenimento di contributi, finanziamenti o agevolazioni pubbliche, la relativa documentazione è predisposta con il coinvolgimento delle funzioni competenti e conservata unitamente agli atti del procedimento.

1.6 FLUSSI INFORMATIVI

Le Funzioni aziendali coinvolte nelle attività disciplinate dal presente Protocollo assicurano all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi necessari allo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti, secondo quanto previsto dalla Parte Generale del Modello e dalla procedura aziendale adottata in materia di flussi informativi verso l'OdV.

Fermo restando quanto previsto dalla predetta procedura, devono essere tempestivamente portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie, criticità o violazioni del Modello rilevate nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo.

L'Organismo di Vigilanza può, in ogni momento, richiedere alle Funzioni aziendali interessate ulteriori informazioni, dati e documenti ritenuti necessari ai fini dello svolgimento delle proprie attività di vigilanza, nonché proporre l'integrazione o la modifica dei flussi informativi previsti dalla relativa procedura.

SEZIONE SECONDA - GESTIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE E FINANZIARIA

2.1 PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità, i principi di comportamento e di controllo che la Società intende osservare, con riferimento alle diverse attività relative all'area a rischio ex D. Lgs. 231/01 "Gestione amministrativo – contabile e finanziaria" nel rispetto della normativa vigente, dei principi di trasparenza, oggettività e veridicità delle informazioni e con la finalità di prevenire, nell'esecuzione delle medesime attività, la commissione di illeciti previsti dal D. Lgs. 231/01.
Il presente protocollo integra le previsioni contenute:

- nello Statuto;
- nel Codice Etico;
- in tutte procedure e nelle prassi operative adottate dalla Società nelle materie disciplinate dal presente protocollo.

2.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e sulla base delle risultanze dell'attività di *Risk Assessment e Gap Analysis* svolta dalla Società, è volto a prevenire il rischio di commissione, anche in concorso con soggetti terzi, dei reati potenzialmente connessi alla gestione delle attività amministrative, contabili e finanziarie, assicurando il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, tracciabilità, veridicità e completezza delle operazioni e delle informazioni rilevanti ai fini societari e contabili.
In particolare, il presente Protocollo trova applicazione con riferimento alle seguenti categorie di reati presupposto:
Art. 24 D.Lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico e frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, con particolare riguardo ai reati di:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Art. 25 D.Lgs. 231/2001 – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio, con particolare riguardo ai reati di:

- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001 – Reati societari, con particolare riguardo ai reati di:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

Art. 25-*octies* D.Lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, con particolare riguardo ai reati di:

- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Art. 25-*quinquiesdecies* D.Lgs. 231/2001 – Reati tributari, con particolare riguardo ai reati di:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000).

2.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Nell'ambito del processo di Gestione amministrativo-contabile e finanziaria, la Società svolge le attività finalizzate alla corretta rilevazione, gestione e rappresentazione dei fatti di gestione sotto il profilo amministrativo, contabile e finanziario, nel rispetto della normativa vigente, dei principi contabili e delle regole di *governance* aziendale.

In particolare, il processo ricomprende:

- o Gestione della contabilità (generale, clienti e fornitori);
- o Gestione dei flussi monetari (pagamenti e incassi);
- o Gestione delle attività di predisposizione del bilancio e delle relazioni periodiche relative alla situazione economica e finanziaria della società;
- o Gestione della cassa.

2.3.1 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ (GENERALE, CLIENTI E FORNITORI)

l processo di gestione della contabilità è finalizzato ad assicurare la corretta, completa e tempestiva rilevazione delle operazioni aziendali, garantendo la tracciabilità delle registrazioni contabili, la corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e il rispetto della normativa applicabile.

Il processo può essere articolato nelle seguenti fasi:

• Acquisizione e verifica della documentazione

La Direzione Amministrativa e HR acquisisce la documentazione relativa alle operazioni aziendali (quali, a titolo esemplificativo, fatture attive e passive, documentazione bancaria, note di credito, documentazione di supporto ai pagamenti e agli incassi e altri giustificativi contabili), verificandone la completezza e la coerenza rispetto all'operazione sottostante.

Qualora necessario, la Direzione Amministrativa e HR richiede chiarimenti o integrazioni alle funzioni aziendali interessate ovvero ai consulenti esterni.

• Registrazione contabile

La documentazione è registrata secondo i principi contabili applicabili e nel rispetto della normativa vigente, assicurando la corretta imputazione delle operazioni e la tracciabilità delle registrazioni.

Le registrazioni contabili sono effettuate esclusivamente sulla base di documentazione idonea, completa e verificabile.

• Gestione della contabilità clienti e fornitori

La Direzione Amministrativa e HR provvede alla gestione della contabilità clienti e fornitori, curando la registrazione delle relative operazioni e monitorando costantemente le posizioni creditorie e debitorie della Società.

La Società assicura il monitoraggio dell'andamento degli incassi, dei pagamenti e della situazione finanziaria attraverso prassi operative consolidate, al fine di individuare tempestivamente eventuali criticità.

• Chiusura contabile

Al termine dei periodi di riferimento, la Direzione Amministrativa e HR verifica la completezza delle registrazioni contabili e mette la documentazione a disposizione del consulente esterno per le attività di competenza.

La documentazione amministrativa e contabile è conservata secondo modalità idonee a garantirne la reperibilità, l'integrità e la tracciabilità.

2.3.2 GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI (PAGAMENTI E INCASSI)

Il processo di gestione dei flussi monetari è finalizzato ad assicurare una gestione corretta, trasparente e tracciabile degli incassi e dei pagamenti della Società, garantendo il corretto utilizzo delle risorse finanziarie, la regolare esecuzione delle operazioni e la tracciabilità dei relativi flussi.

Il processo può essere articolato nelle seguenti fasi:

• Predisposizione dei pagamenti

La Direzione Amministrativa e HR provvede alla predisposizione dei pagamenti sulla base della documentazione giustificativa relativa alle obbligazioni assunte dalla Società, verificandone la completezza e la coerenza.

Le attività sono svolte in coordinamento con il CEO, nel rispetto delle responsabilità e dei poteri attribuiti.

• Esecuzione dei pagamenti e gestione degli incassi

La Direzione Amministrativa e HR cura l'esecuzione dei pagamenti e la registrazione degli incassi mediante strumenti che consentano la tracciabilità delle operazioni.

Contestualmente, verifica la corrispondenza tra gli incassi ricevuti e i crediti della Società, provvedendo alla corretta rilevazione delle relative movimentazioni.

• Monitoraggio dei flussi finanziari

La Direzione Amministrativa e HR monitora costantemente la situazione finanziaria della Società, verificando l'andamento degli incassi, dei pagamenti e delle posizioni creditorie e debitorie.

Il monitoraggio è svolto mediante prassi operative consolidate, al fine di assicurare una costante verifica dell'equilibrio finanziario della Società e di individuare tempestivamente eventuali anomalie o criticità.

• Conservazione della documentazione

La documentazione relativa agli incassi, ai pagamenti e alle movimentazioni finanziarie è conservata secondo modalità idonee a garantirne la completezza, la reperibilità, l'integrità e la tracciabilità.

2.3.3 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO E DELLE RELAZIONI PERIODICHE RELATIVE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ

Il processo di predisposizione del bilancio d'esercizio e delle relazioni periodiche è finalizzato ad assicurare la corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nel rispetto della normativa vigente e dei principi contabili applicabili.

Il processo può essere articolato nelle seguenti fasi:

• Raccolta della documentazione contabile

La Direzione Amministrativa e HR provvede alla raccolta della documentazione e delle informazioni contabili necessarie alla predisposizione del bilancio d'esercizio e delle ulteriori situazioni economico-finanziarie richieste.

• Predisposizione del bilancio

La documentazione contabile è trasmessa al consulente esterno, che supporta la Società nelle attività di predisposizione del bilancio d'esercizio, sulla base delle informazioni e dei dati messi a disposizione dalla Direzione Amministrativa e HR.

• Verifica e approvazione

Il CEO, con il supporto della Direzione Amministrativa e HR e del consulente esterno, prende visione della documentazione predisposta prima della relativa approvazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

• Conservazione della documentazione

La documentazione relativa al procedimento di predisposizione del bilancio è conservata dalla Società secondo modalità idonee a garantirne la reperibilità, l'integrità e la tracciabilità.

2.3.4 GESTIONE DELLA CASSA

Il processo di gestione della cassa è finalizzato ad assicurare il corretto utilizzo delle disponibilità liquide destinate alle spese di modesta entità, garantendo la tracciabilità delle movimentazioni e la corretta conservazione della relativa documentazione giustificativa.

Il processo può essere articolato nelle seguenti fasi:

• Utilizzo della cassa

La cassa è destinata esclusivamente al sostenimento di spese di modesta entità connesse all'ordinaria operatività della Società, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto di marche da bollo, il rimborso di spese sostenute dai dipendenti per conto della Società o altre spese minute.

• Registrazione delle movimentazioni

Le movimentazioni di cassa sono gestite da un addetto della Direzione Amministrativa e HR, sotto il coordinamento della relativa Responsabile.

Ogni operazione è annotata nell'apposito registro di cassa ed è supportata dalla relativa documentazione giustificativa.

• Monitoraggio e conservazione della documentazione

La Direzione Amministrativa e HR verifica la corretta tenuta della cassa e provvede alla conservazione del registro e della documentazione giustificativa, assicurandone la reperibilità, l'integrità e la tracciabilità.

2.4 REGOLE DI COMPORTAMENTO

Lo svolgimento delle attività operative connesse alla gestione amministrativo, contabile e finanziaria deve essere improntato al rispetto della normativa applicabile, dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e dei presidi organizzativi e di controllo disciplinati dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

2.4.1 PRINCIPI COMPORTAMENTALI GENERALI

Coerentemente con il Codice Etico, il presente Modello e i presidi organizzativi adottati dalla Società, i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- le attività amministrative, contabili e finanziarie sono svolte nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, veridicità, tracciabilità e verificabilità delle operazioni;
- ogni operazione deve essere supportata da documentazione idonea, completa e coerente con l'operazione sottostante, tale da consentire la ricostruzione del processo decisionale e operativo;
- le registrazioni contabili sono effettuate in modo tempestivo, completo e conforme alla documentazione giustificativa disponibile;
- ogni pagamento e ogni incasso sono effettuati mediante strumenti idonei a garantirne la tracciabilità e la riconducibilità alla relativa operazione economica;

- la gestione dei flussi finanziari sono posti in essere nel rispetto delle responsabilità attribuite alle funzioni aziendali competenti e delle prassi operative adottate dalla Società;
- la documentazione amministrativa, contabile e bancaria è conservata secondo modalità idonee a garantirne la completezza, l'integrità, la reperibilità e la tracciabilità;
- i rapporti con il consulente contabile, il consulente fiscale, gli istituti di credito e gli altri professionisti esterni devono essere improntati ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione;
- eventuali anomalie riscontrate nella gestione della contabilità, dei flussi finanziari, della cassa o nella predisposizione della documentazione contabile devono essere tempestivamente segnalate al CEO e, ove rilevanti ai fini del Modello, all'Organismo di Vigilanza;
- la Società assicura il monitoraggio delle posizioni creditorie e debitorie e dell'andamento dei flussi finanziari mediante le prassi operative adottate.

2.4.2 COMPORTAMENTI VIETATI

Nell'ambito delle attività disciplinate dal presente Protocollo è fatto divieto di:

- registrare operazioni inesistenti, incomplete o non adeguatamente documentate;
- alterare, occultare, distruggere o modificare documenti amministrativi, contabili o bancari;
- effettuare registrazioni contabili non supportate da idonea documentazione giustificativa;
- predisporre o utilizzare documentazione falsa, incompleta o non veritiera ai fini della tenuta della contabilità, della predisposizione del bilancio o della gestione dei flussi finanziari;
- eseguire pagamenti o ricevere incassi al di fuori dei canali ordinariamente utilizzati dalla Società ovvero con modalità tali da comprometterne la tracciabilità;
- effettuare pagamenti o incassi privi di adeguata giustificazione economica o documentale;
- utilizzare le disponibilità finanziarie della Società per finalità estranee all'attività aziendale o comunque non autorizzate;
- omettere la registrazione di operazioni contabili o ritardarne intenzionalmente la rilevazione al fine di alterare la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- fornire al consulente contabile, al consulente fiscale o agli organi sociali dati, informazioni o documentazione incompleti, inesatti o non veritieri;
- porre in essere operazioni idonee ad ostacolare la ricostruzione delle movimentazioni finanziarie o della formazione delle scritture contabili;
- utilizzare la gestione della contabilità, dei pagamenti, degli incassi o della cassa per realizzare o agevolare condotte suscettibili di integrare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

2.5 PRESIDI DI CONTROLLO

Nell'ambito del processo di gestione amministrativo-contabile e finanziaria, la Società adotta i seguenti presidi di controllo:

- la gestione delle attività amministrative, contabili e finanziarie è affidata alla Direzione Amministrativa e HR, con il coordinamento e la supervisione del CEO, secondo le rispettive competenze e responsabilità;
- le registrazioni contabili sono effettuate sulla base di idonea documentazione giustificativa, conservata secondo modalità tali da garantirne la completezza, la reperibilità, l'integrità e la tracciabilità;
- la Società assicura il monitoraggio costante delle posizioni creditorie e debitorie e dell'andamento dei flussi finanziari mediante prassi operative consolidate;
- la gestione degli incassi, dei pagamenti e della piccola cassa è supportata da idonea documentazione giustificativa e dalla registrazione delle relative movimentazioni;

- la Società si avvale del supporto di un consulente esterno per lo svolgimento delle attività specialistiche in materia contabile e fiscale, fermo restando che la responsabilità dei dati e delle informazioni trasmesse rimane in capo alle funzioni aziendali competenti;
- la separazione tra la gestione operativa della contabilità e il supporto specialistico del consulente esterno assicurano la correttezza delle rilevazioni contabili e degli adempimenti di competenza;
- la documentazione amministrativa, contabile e bancaria è conservata in modo da consentire la ricostruzione delle operazioni effettuate e dei soggetti che vi hanno preso parte;
- eventuali anomalie riscontrate nella gestione della contabilità o dei flussi finanziari sono sottoposte all'attenzione del CEO per le valutazioni di competenza.

2.6 FLUSSI INFORMATIVI

Le Funzioni aziendali coinvolte nelle attività disciplinate dal presente Protocollo assicurano all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi necessari allo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti, secondo quanto previsto dalla Parte Generale del Modello e dalla procedura aziendale adottata in materia di flussi informativi verso l'OdV.

Fermo restando quanto previsto dalla predetta procedura, devono essere tempestivamente portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie, criticità o violazioni del Modello rilevate nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo.

L'Organismo di Vigilanza può, in ogni momento, richiedere alle Funzioni aziendali interessate ulteriori informazioni, dati e documenti ritenuti necessari ai fini dello svolgimento delle proprie attività di vigilanza, nonché proporre l'integrazione o la modifica dei flussi informativi previsti dalla relativa procedura.

SEZIONE TERZA – ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI

3.1 PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità, i principi di comportamento e di controllo che la Società intende osservare, con riferimento alle diverse attività relative all'area a rischio ex D. Lgs. 231/01 "Acquisto di beni e servizi" nel rispetto della normativa vigente, dei principi di trasparenza, oggettività e veridicità delle informazioni e con la finalità di prevenire, nell'esecuzione delle medesime attività, la commissione di illeciti previsti dal D. Lgs. 231/01.
Il presente protocollo integra le previsioni contenute:

- nello Statuto;
- nel Codice Etico;
- in tutte procedure e nelle prassi operative adottate dalla Società nelle materie disciplinate dal presente protocollo.

3.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e sulla base delle risultanze dell'attività di *Risk Assessment e Gap Analysis* svolta dalla Società, è volto a prevenire il rischio di commissione, anche in concorso con soggetti terzi, dei reati potenzialmente connessi alle attività di selezione e gestione dei fornitori e dei consulenti, assicurando il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, imparzialità, tracciabilità, concorrenza, veridicità e completezza delle operazioni e della relativa documentazione.
In particolare, il presente Protocollo trova applicazione con riferimento alle seguenti categorie di reati presupposto:
Art. 24-*ter* D.Lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata, con particolare riguardo ai reati di:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).

Art. 25 D.Lgs. 231/2001 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio, con particolare riguardo ai reati di:

- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001 – Reati societari, con particolare riguardo ai reati di:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo (art. 2625 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

Art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001 – Omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo ai reati di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.).

Art. 25-*octies* D.Lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, con particolare riguardo ai reati di:

- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/2001 – Reati ambientali, con particolare riguardo al reato di:

- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006).

Art. 25-*quinquiesdecies* D.Lgs. 231/2001 – Reati tributari, con particolare riguardo ai reati di:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000).

3.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Nell'ambito del processo di "Acquisto di beni e servizi", la Società svolge le attività di selezione e gestione di fornitori e consulenti, nel rispetto della normativa vigente.
In particolare, il processo ricomprende le seguenti attività:

- o Selezione e gestione dei fornitori;
- o Selezione e gestione dei consulenti.

3.3.1 SELEZIONE E GESTIONE DEI FORNITORI

Il processo di selezione e gestione dei fornitori è finalizzato ad assicurare l'approvvigionamento di beni e servizi conformi ai requisiti qualitativi, tecnici ed economici della Società, garantendo la selezione di fornitori affidabili e il monitoraggio delle relative prestazioni, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali.
Il processo è formalizzato nella Procedura "Valutazione Fornitori" presente nel Manuale della Qualità.

Il processo può essere articolato nelle seguenti fasi.
• Individuazione del fabbisogno
La funzione aziendale competente individua il fabbisogno di beni o servizi in relazione alle esigenze operative della Società e definisce le caratteristiche qualitative, tecniche ed economiche della fornitura richiesta.
• Selezione e qualificazione del fornitore
La selezione del fornitore è effettuata secondo i criteri stabiliti dalla procedura aziendale di valutazione dei fornitori, tenendo conto della capacità del fornitore di garantire prodotti o servizi conformi ai requisiti richiesti, nonché della relativa affidabilità, qualità delle prestazioni ed esperienza.
La Società mantiene un elenco dei fornitori qualificati e conserva la documentazione relativa al procedimento di qualifica.
• Affidamento e gestione della fornitura
L'affidamento della fornitura è effettuato dalla funzione competente nel rispetto delle responsabilità organizzative della Società.
Durante l'esecuzione del rapporto contrattuale, le funzioni aziendali interessate verificano la conformità dei beni o dei servizi ricevuti rispetto ai requisiti richiesti.
• Monitoraggio e rivalutazione del fornitore
La Società monitora periodicamente le prestazioni dei fornitori sulla base dei criteri previsti dalla procedura aziendale, provvedendo alla relativa qualificazione e rivalutazione.
L'esito della valutazione è documentato e consente la classificazione dei fornitori secondo i livelli previsti dalla procedura aziendale.

3.3.1 SELEZIONE E GESTIONE DEI CONSULENTI

Il processo di selezione e gestione dei consulenti è finalizzato ad assicurare il conferimento di incarichi professionali a soggetti in possesso di adeguati requisiti di professionalità, competenza, esperienza e affidabilità, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, tracciabilità ed economicità.

Il processo può essere articolato nelle seguenti fasi.

• Individuazione del fabbisogno

La funzione aziendale interessata individua l'esigenza di avvalersi di una consulenza specialistica, definendone l'oggetto, le finalità e le competenze richieste.

• Selezione del consulente

Il consulente è individuato dal CEO, con il supporto della funzione competente, tenendo conto della natura dell'incarico, delle competenze professionali, dell'esperienza maturata, dell'affidabilità e dell'idoneità a svolgere le attività richieste.

• Conferimento dell'incarico

L'incarico è conferito definendo l'oggetto della prestazione, le attività richieste, il compenso e le ulteriori condizioni del rapporto professionale.

• Monitoraggio dell'incarico

La funzione aziendale che beneficia della consulenza verifica, nell'ambito dell'ordinaria operatività, il corretto svolgimento dell'incarico e la coerenza delle prestazioni rese rispetto all'oggetto dell'affidamento.

La documentazione relativa all'incarico professionale è conservata secondo modalità idonee a garantirne la reperibilità, l'integrità e la tracciabilità.

3.4 REGOLE DI COMPORTAMENTO

Lo svolgimento delle attività operative connesse all'acquisto di beni e servizi, nonché alla selezione e gestione dei fornitori e dei consulenti, deve essere improntato al rispetto della normativa applicabile, dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e dei presidi organizzativi e di controllo disciplinati dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

3.4.1 PRINCIPI COMPORTAMENTALI GENERALI

Coerentemente con il Codice Etico, il presente Modello e i presidi organizzativi adottati dalla Società, i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- la selezione dei fornitori e dei consulenti deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi di competenza, professionalità, affidabilità, qualità delle prestazioni, convenienza economica e capacità di soddisfare le esigenze aziendali;
- la scelta dei fornitori deve avvenire nel rispetto della procedura aziendale "Valutazione Fornitori" e dei criteri di qualificazione, monitoraggio e rivalutazione dalla stessa previsti;
- gli incarichi ai consulenti esterni devono essere conferiti esclusivamente in presenza di effettive esigenze aziendali, a soggetti in possesso di adeguati requisiti di professionalità, competenza ed esperienza;
- il conferimento di incarichi professionali deve essere formalizzato mediante idonea documentazione contrattuale, nella quale sono individuati l'oggetto dell'incarico, le attività richieste, la durata del rapporto e il relativo compenso, determinato in misura congrua rispetto alle prestazioni richieste;
- ogni acquisto di beni o servizi deve essere adeguatamente documentato e supportato da idonea documentazione che consenta la ricostruzione delle valutazioni effettuate, delle autorizzazioni rilasciate e delle operazioni eseguite;
- i rapporti con fornitori e consulenti devono essere improntati ai principi di correttezza, buona fede, trasparenza e leale collaborazione;

- i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a fronte di prestazioni effettivamente rese o di beni effettivamente forniti, mediante strumenti che ne garantiscano la tracciabilità e la riconducibilità ai relativi rapporti contrattuali;
- eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, devono essere tempestivamente comunicate al CEO e, ove rilevanti ai fini del Modello, all'Organismo di Vigilanza;
- la documentazione relativa al procedimento di selezione, affidamento, esecuzione e monitoraggio dei rapporti con fornitori e consulenti deve essere conservata secondo modalità idonee a garantirne la completezza, la reperibilità, l'integrità e la tracciabilità;
- i fornitori e i consulenti devono essere selezionati e mantenuti nel tempo tenendo conto anche del rispetto della normativa applicabile, dell'affidabilità del soggetto e dell'assenza di elementi che possano far dubitare della liceità del relativo operato.

3.4.2 COMPORTAMENTI VIETATI

Nell'ambito delle attività disciplinate dal presente Protocollo è fatto divieto di:

- selezionare fornitori o consulenti sulla base di criteri diversi da quelli di professionalità, affidabilità, competenza, qualità delle prestazioni e convenienza economica;
- affidare incarichi o effettuare acquisti in assenza di un'effettiva esigenza aziendale ovvero senza adeguata motivazione e documentazione;
- conferire incarichi professionali o affidare forniture in assenza di un idoneo titolo contrattuale ovvero riconoscere compensi o corrispettivi non coerenti con le prestazioni effettivamente rese;
- promettere, offrire o corrispondere, direttamente o indirettamente, denaro, utilità o altri vantaggi a fornitori, consulenti o soggetti terzi al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società o influenzarne le decisioni;
- richiedere o accettare, direttamente o indirettamente, denaro, utilità o altri vantaggi da fornitori, consulenti o altri soggetti terzi idonei a compromettere l'imparzialità e l'indipendenza delle decisioni aziendali;
- effettuare pagamenti a fronte di prestazioni non eseguite, parzialmente eseguite o non adeguatamente documentate;
- effettuare o ricevere pagamenti mediante modalità tali da impedirne la tracciabilità o la riconducibilità ai rapporti contrattuali sottostanti;
- intrattenere rapporti commerciali o professionali con soggetti rispetto ai quali emergano elementi idonei a far dubitare della loro affidabilità o della liceità del relativo operato, senza effettuare le opportune verifiche o senza informare le funzioni competenti;
- alterare, occultare o distruggere documentazione relativa al procedimento di selezione, affidamento o gestione dei rapporti con fornitori e consulenti;
- affidare forniture a soggetti che non risultino qualificati o che abbiano riportato esiti negativi nel procedimento di valutazione, salvo adeguata motivazione e nel rispetto delle disposizioni aziendali applicabili.
- porre in essere comportamenti idonei ad agevolare la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 nell'ambito del processo di acquisto di beni e servizi.

3.5 PRESIDI DI CONTROLLO

Nell'ambito del processo di selezione e gestione dei fornitori e dei consulenti, la Società adotta i seguenti presidi di controllo:

- adozione della procedura aziendale "Valutazione Fornitori", che disciplina le modalità di qualifica, monitoraggio e rivalutazione dei fornitori;
- utilizzo dell'Elenco dei fornitori qualificati, costantemente aggiornato sulla base degli esiti delle attività di valutazione e monitoraggio;

- classificazione dei fornitori secondo i criteri previsti dalla procedura aziendale e periodica rivalutazione delle relative prestazioni;
- formalizzazione degli incarichi professionali conferiti ai consulenti mediante idonea documentazione contrattuale;
- tracciabilità dell'intero processo di approvvigionamento e conservazione della relativa documentazione;
- tracciabilità dei pagamenti mediante utilizzo di strumenti finanziari idonei.

3.6 FLUSSI INFORMATIVI

Le Funzioni aziendali coinvolte nelle attività disciplinate dal presente Protocollo assicurano all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi necessari allo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti, secondo quanto previsto dalla Parte Generale del Modello e dalla procedura aziendale adottata in materia di flussi informativi verso l'OdV.

Fermo restando quanto previsto dalla predetta procedura, devono essere tempestivamente portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie, criticità o violazioni del Modello rilevate nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo.

L'Organismo di Vigilanza può, in ogni momento, richiedere alle Funzioni aziendali interessate ulteriori informazioni, dati e documenti ritenuti necessari ai fini dello svolgimento delle proprie attività di vigilanza, nonché proporre l'integrazione o la modifica dei flussi informativi previsti dalla relativa procedura.

SEZIONE QUARTA – SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

4.1 PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità, i principi di comportamento e i presidi di controllo che la Società intende adottare con riferimento alle attività di selezione, assunzione e gestione del personale, nel rispetto della normativa vigente, dei principi di trasparenza, correttezza, imparzialità, pari opportunità e valorizzazione delle competenze professionali, nonché con la finalità di prevenire, nell'esecuzione delle medesime attività, la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.
Il Protocollo è volto a garantire che il processo di ricerca, selezione, assunzione e gestione del personale sia svolto sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e documentabili, assicurando il rispetto della normativa in materia di lavoro, salute e sicurezza, tutela della dignità della persona e pari opportunità, nonché la corretta gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi.

Il presente Protocollo integra le previsioni contenute:

- nello Statuto;
- nel Codice Etico;
- nel Regolamento aziendale;
- in tutte procedure e nelle prassi operative adottate dalla Società nelle materie disciplinate dal presente protocollo.

4.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e sulla base delle risultanze dell'attività di *Risk Assessment e Gap Analysis* svolta dalla Società, è volto a prevenire il rischio di commissione, anche in concorso con soggetti terzi, dei reati potenzialmente connessi alle attività di selezione, assunzione e gestione del personale, assicurando il rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza, tracciabilità e valorizzazione delle competenze professionali.

In particolare, il presente Protocollo trova applicazione con riferimento alle seguenti categorie di reati presupposto:

Art. 24-*ter* D.Lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata, con particolare riguardo ai reati di:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).

Art. 25 D.Lgs. 231/2001 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio, con particolare riguardo ai reati di:

- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001 – Reati societari, con particolare riguardo ai reati di:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo (art. 2625 c.c.).

Art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001 – Omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo ai reati di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.).

Art. 25-*duodecies* D.Lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, con particolare riguardo al reato di:

- impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, commi 12 e 12-bis, D.Lgs. 286/1998).

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Reati tributari, con particolare riguardo al reato di:

- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000).

4.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Nell'ambito del processo di Selezione, assunzione e gestione del personale, la Società svolge le attività finalizzate alla ricerca, selezione, inserimento e gestione delle risorse umane, assicurando il rispetto della normativa vigente, dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza e valorizzazione delle competenze professionali.

In particolare, il processo ricomprende le seguenti attività:

- o Selezione e assunzione del personale;
- o Gestione del personale.

4.3.1 SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Il processo di selezione e assunzione del personale è finalizzato ad assicurare l'individuazione e l'inserimento di risorse in possesso delle competenze professionali richieste dalle esigenze organizzative della Società, garantendo il rispetto della normativa vigente, dei principi di trasparenza, imparzialità, correttezza e tracciabilità.

Il processo può essere articolato nelle seguenti fasi.

• Individuazione del fabbisogno

Il fabbisogno di personale è individuato dal CEO, su richiesta della Direzione Amministrativa e HR e del Responsabile Operations, sulla base delle esigenze organizzative e produttive della Società.

• Selezione dei candidati

La selezione è effettuata tenendo conto delle competenze professionali, dell'esperienza maturata e dell'idoneità del candidato rispetto alla posizione da ricoprire.

Qualora necessario, la Società acquisisce la documentazione utile a verificare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile per l'instaurazione del rapporto di lavoro (i.e. permesso di soggiorno).

• Assunzione

L'assunzione è formalizzata nel rispetto della normativa vigente mediante la predisposizione della documentazione contrattuale e degli adempimenti amministrativi previsti dalla legge.

Per i lavoratori stranieri è verificata, ove applicabile, la regolarità della documentazione richiesta dalla normativa in materia di immigrazione.

• Inserimento del personale

Il personale neoassunto è inserito nell'organizzazione aziendale secondo le modalità definite dalla Società e riceve le informazioni necessarie allo svolgimento della mansione assegnata, nonché, ove opportuno, la formazione e gli adempimenti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro.

4.3.2 GESTIONE DEL PERSONALE

Il processo di gestione del personale è finalizzato ad assicurare la corretta amministrazione del rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, del contratto collettivo applicabile e dei principi di correttezza, trasparenza, valorizzazione delle competenze e tutela delle risorse umane.

Il processo può essere articolato nelle seguenti fasi.

• Gestione del rapporto di lavoro

La Direzione Amministrativa e HR, con il supporto del consulente del lavoro per gli adempimenti di competenza, cura la gestione amministrativa del rapporto di lavoro, assicurando il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal contratto collettivo applicabile.

• Gestione delle variazioni del rapporto di lavoro

La Direzione Amministrativa e HR provvede alla gestione delle variazioni relative al rapporto di lavoro (quali, a titolo esemplificativo, modifiche contrattuali, variazioni di mansione, trasformazioni del rapporto e cessazioni), predisponendo la relativa documentazione e gli adempimenti amministrativi conseguenti.

• Formazione e sviluppo delle competenze

La Società promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del personale secondo quanto previsto dalla procedura aziendale "Gestione Formazione ed Addestramento".

La Direzione individua annualmente le esigenze formative, anche mediante il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti, e provvede alla pianificazione delle attività di formazione e addestramento, assicurandone la registrazione e il monitoraggio.

• Gestione della documentazione del personale

La documentazione relativa ai rapporti di lavoro è conservata dalla Direzione Amministrativa e HR secondo modalità idonee a garantirne la riservatezza, la completezza, la reperibilità e la tracciabilità

4.4 REGOLE DI COMPORTAMENTO

Lo svolgimento delle attività operative connesse alla selezione, assunzione e gestione del personale deve essere improntato al rispetto della normativa applicabile, dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e dei presidi organizzativi e di controllo disciplinati dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

4.4.1 PRINCIPI COMPORTAMENTALI GENERALI

Coerentemente con il Codice Etico, il presente Modello e i presidi organizzativi adottati dalla Società, i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- la selezione e l'assunzione del personale devono essere effettuate sulla base di criteri oggettivi di professionalità, competenza, esperienza e idoneità rispetto alla posizione da ricoprire;
- il processo di selezione e assunzione deve svolgersi nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, correttezza e pari opportunità, nel rispetto della normativa vigente;
- il processo di selezione prevede, di regola, lo svolgimento di almeno due colloqui conoscitivi e di valutazione per ciascun candidato successivamente selezionato, al fine di approfondirne le competenze professionali, le esperienze maturate e l'idoneità rispetto alla posizione da ricoprire;
- nel caso di assunzione di cittadini di Paesi terzi, la Società verifica, prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, la validità del titolo che legittima lo svolgimento dell'attività lavorativa e monitora, nel corso del rapporto, la permanenza della validità del permesso di soggiorno, adottando le necessarie misure in caso di prossima scadenza o mancato rinnovo;
- ogni rapporto di lavoro deve essere formalizzato mediante idonea documentazione contrattuale e gestito nel rispetto della normativa vigente e del contratto collettivo applicabile;
- la Società promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, favorendo lo sviluppo delle competenze e assicurando il rispetto della procedura aziendale "Gestione Formazione e Addestramento";

- la documentazione relativa al personale deve essere correttamente conservata e gestita secondo modalità idonee a garantirne la completezza, la riservatezza, la reperibilità e la tracciabilità;
- eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, devono essere tempestivamente comunicate al CEO e, ove rilevanti ai fini del Modello, all'Organismo di Vigilanza.

4.4.2 COMPORTAMENTI VIETATI

Nell'ambito delle attività disciplinate dal presente Protocollo è fatto divieto di:

- procedere all'assunzione di personale in assenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- instaurare rapporti di lavoro con cittadini di Paesi terzi privi di un valido titolo di soggiorno ovvero omettere le verifiche richieste dalla normativa applicabile;
- favorire candidati o lavoratori sulla base di interessi personali, rapporti di parentela o altre ragioni estranee alle esigenze organizzative della Società;
- predisporre o utilizzare documentazione falsa, incompleta o non veritiera nell'ambito delle procedure di selezione, assunzione o gestione del personale;
- omettere gli adempimenti amministrativi, contributivi o previdenziali previsti dalla normativa vigente;
- riconoscere trattamenti economici o altri benefici non giustificati ovvero non coerenti con il rapporto di lavoro instaurato;
- alterare o occultare documentazione relativa al personale o alle attività formative;
- porre in essere comportamenti idonei ad eludere gli obblighi di formazione previsti dalla normativa o dalle procedure aziendali;
- porre in essere qualsiasi comportamento idoneo a favorire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 nell'ambito della selezione, assunzione e gestione del personale.

4.5 PRESIDI DI CONTROLLO

Nell'ambito del processo di selezione, assunzione e gestione del personale, la Società adotta i seguenti presidi di controllo:

- la gestione delle attività di selezione, assunzione e amministrazione del personale è affidata alla Direzione Amministrativa e HR, con il coinvolgimento del CEO e dei Responsabili delle funzioni interessate, secondo le rispettive competenze;
- il processo di assunzione è supportato dalla predisposizione e dalla conservazione della documentazione contrattuale e amministrativa prevista dalla normativa vigente;
- la Società verifica, ove applicabile, il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per l'instaurazione del rapporto di lavoro, ivi compresa la regolarità della documentazione relativa ai lavoratori stranieri;
- la gestione amministrativa del personale è svolta con il supporto del consulente del lavoro per gli adempimenti di competenza, fermo restando il coordinamento e la supervisione delle funzioni aziendali competenti;
- la gestione della formazione e dell'addestramento è disciplinata dalla procedura aziendale "Gestione Formazione e Addestramento", che prevede l'identificazione annuale dei fabbisogni formativi, la pianificazione delle attività formative, la registrazione della formazione erogata e la verifica periodica delle attività ancora da svolgere;
- la documentazione relativa al personale è conservata secondo modalità idonee a garantirne la completezza, la riservatezza, la reperibilità e la tracciabilità.

4.6 FLUSSI INFORMATIVI

Le Funzioni aziendali coinvolte nelle attività disciplinate dal presente Protocollo assicurano all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi necessari allo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti, secondo quanto

previsto dalla Parte Generale del Modello e dalla procedura aziendale adottata in materia di flussi informativi verso l'OdV.

Fermo restando quanto previsto dalla predetta procedura, devono essere tempestivamente portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie, criticità o violazioni del Modello rilevate nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo.

L'Organismo di Vigilanza può, in ogni momento, richiedere alle Funzioni aziendali interessate ulteriori informazioni, dati e documenti ritenuti necessari ai fini dello svolgimento delle proprie attività di vigilanza, nonché proporre l'integrazione o la modifica dei flussi informativi previsti dalla relativa procedura.

SEZIONE QUINTA – GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE

5.1 PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità, i principi di comportamento e i presidi di controllo che la Società intende adottare con riferimento alla gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, nel rispetto della normativa vigente, dei principi di correttezza, trasparenza, leale collaborazione e tracciabilità, nonché con la finalità di prevenire, nell'esecuzione delle relative attività, la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.
Il Protocollo è volto ad assicurare che l'eventuale gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e dei relativi rapporti con i professionisti incaricati avvenga secondo criteri di correttezza, trasparenza, tracciabilità e adeguata documentazione, garantendo il coordinamento tra le funzioni aziendali interessate e i consulenti legali incaricati.

Il presente Protocollo integra le previsioni contenute:

- nello Statuto;
- nel Codice Etico;
- in tutte procedure e nelle prassi operative adottate dalla Società nelle materie disciplinate dal presente protocollo.

5.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e sulla base delle risultanze dell'attività di *Risk Assessment e Gap Analysis* svolta dalla Società, è volto a prevenire il rischio di commissione, anche in concorso con soggetti terzi, dei reati potenzialmente connessi alla gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, assicurando il rispetto della normativa vigente, dei principi di correttezza, trasparenza, tracciabilità e leale collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e le altre Autorità competenti.

In particolare, il presente Protocollo trova applicazione con riferimento alle seguenti categorie di reati presupposto:

Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata, con particolare riguardo ai reati di:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).

Art. 25 D.Lgs. 231/2001 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio, con particolare riguardo ai reati di:

- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001 – Reati societari, con particolare riguardo ai reati di:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo (art. 2625 c.c.).

Art. 25-*decies* D.Lgs. 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, con particolare riguardo al reato di:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

5.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Nell'ambito del processo di Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, la Società svolge le attività finalizzate alla gestione delle controversie civili, amministrative e di ogni altro procedimento, giudiziale o stragiudiziale, che la vedano coinvolta, nonché dei rapporti con i professionisti esterni incaricati della relativa assistenza e difesa, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, trasparenza, tracciabilità e leale collaborazione.

5.3.1 GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE

Il processo di gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale è finalizzato ad assicurare la corretta gestione delle controversie che coinvolgono la Società, garantendo il rispetto della normativa vigente, dei principi di correttezza, trasparenza, tracciabilità e leale collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e con le altre Autorità competenti.

Il processo può essere articolato nelle seguenti fasi:

• Valutazione della controversia

Il CEO, con il supporto delle funzioni aziendali interessate in relazione all'oggetto della controversia, valuta i fatti, acquisisce la documentazione rilevante e determina le iniziative da intraprendere ai fini della gestione della controversia.

• Conferimento dell'incarico

Qualora necessario, la Società conferisce l'incarico ad un professionista esterno per l'assistenza e la rappresentanza nell'ambito del procedimento giudiziale o stragiudiziale.

L'incarico è formalizzato secondo le modalità adottate dalla Società, individuando l'oggetto dell'attività professionale e le relative condizioni economiche.

• Gestione del procedimento

Nel corso del procedimento, il CEO e le funzioni aziendali competenti collaborano con il professionista incaricato, assicurando la tempestiva trasmissione della documentazione e delle informazioni necessarie per la gestione della controversia.

I rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con le altre Autorità competenti sono gestiti nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e leale collaborazione.

• Archiviazione

Al termine del procedimento, la documentazione relativa alla controversia è conservata secondo modalità idonee a garantirne la completezza, la reperibilità e la tracciabilità.

5.4 REGOLE DI COMPORTAMENTO

Lo svolgimento delle attività connesse alla gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale deve essere improntato al rispetto della normativa applicabile, dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e dei presidi organizzativi e di controllo disciplinati dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

5.4.1 PRINCIPI COMPORTAMENTALI GENERALI

Coerentemente con il Codice Etico, il presente Modello e i presidi organizzativi adottati dalla Società, i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale è coordinata dal CEO, con il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti in relazione all'oggetto della controversia;

- i rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con le Autorità competenti e con i professionisti incaricati devono essere improntati ai principi di correttezza, trasparenza, leale collaborazione e buona fede;
- le informazioni, le dichiarazioni e la documentazione fornite ai professionisti incaricati e alle Autorità competenti devono essere complete, corrette, veritiere e tempestive;
- il conferimento di incarichi ai professionisti esterni deve essere formalizzato mediante idonea documentazione contrattuale, che individui l'oggetto dell'incarico e il relativo compenso;
- la documentazione relativa ai procedimenti giudiziali e stragiudiziali deve essere conservata secondo modalità idonee a garantirne la completezza, la riservatezza, la reperibilità e la tracciabilità;
- i Destinatari sono tenuti a collaborare con l'Autorità Giudiziaria e con i professionisti incaricati, evitando qualsiasi comportamento idoneo a condizionare, direttamente o indirettamente, la libera formazione delle dichiarazioni di soggetti chiamati a rendere informazioni o testimonianze nell'ambito di procedimenti giudiziari.

5.4.2 COMPORTAMENTI VIETATI

Nell'ambito delle attività disciplinate dal presente Protocollo è fatto divieto di:

- fornire all'Autorità Giudiziaria, alle Autorità competenti o ai professionisti incaricati informazioni o documentazione false, incomplete o fuorvianti;
- alterare, occultare, distruggere o sottrarre documentazione rilevante ai fini di procedimenti giudiziali o stragiudiziali;
- promettere, offrire o corrispondere, direttamente o indirettamente, denaro, utilità o altri vantaggi a soggetti coinvolti nei procedimenti, al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società;
- indurre chiunque a non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria ovvero a rendere dichiarazioni false o reticenti;
- esercitare pressioni, minacce o altre forme di condizionamento nei confronti di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni nell'ambito di procedimenti giudiziari;
- conferire incarichi professionali privi di effettiva giustificazione o riconoscere compensi non coerenti con le prestazioni effettivamente rese;
- porre in essere qualsiasi comportamento idoneo ad ostacolare il regolare svolgimento di procedimenti giudiziali o stragiudiziali o a favorire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

5.5 PRESIDI DI CONTROLLO

Nell'ambito del processo di gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, la Società adotta i seguenti presidi di controllo:

- la gestione dei procedimenti giudiziali e stragiudiziali è coordinata dal CEO, con il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti in relazione all'oggetto della controversia;
- la Società si avvale, ove necessario, del supporto di professionisti esterni per l'assistenza e la rappresentanza nei procedimenti giudiziali e stragiudiziali;
- il conferimento degli incarichi ai professionisti esterni è formalizzato mediante idonea documentazione contrattuale, nella quale sono individuati l'oggetto dell'incarico e il relativo compenso;
- la documentazione e le informazioni rilevanti ai fini della gestione del contenzioso sono raccolte e trasmesse al professionista incaricato con il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti;
- la documentazione relativa ai procedimenti giudiziali e stragiudiziali è conservata secondo modalità idonee a garantirne la completezza, l'integrità, la reperibilità e la tracciabilità.

5.6 FLUSSI INFORMATIVI

Le Funzioni aziendali coinvolte nelle attività disciplinate dal presente Protocollo assicurano all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi necessari allo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti, secondo quanto

previsto dalla Parte Generale del Modello e dalla procedura aziendale adottata in materia di flussi informativi verso l'OdV.

Fermo restando quanto previsto dalla predetta procedura, devono essere tempestivamente portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie, criticità o violazioni del Modello rilevate nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo.

L'Organismo di Vigilanza può, in ogni momento, richiedere alle Funzioni aziendali interessate ulteriori informazioni, dati e documenti ritenuti necessari ai fini dello svolgimento delle proprie attività di vigilanza, nonché proporre l'integrazione o la modifica dei flussi informativi previsti dalla relativa procedura.

SEZIONE SESTA – GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

6.1 PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità, i principi di comportamento e i presidi di controllo che la Società intende adottare con riferimento alle attività di gestione delle vendite, degli omaggi, delle sponsorizzazioni e delle altre liberalità, nel rispetto della normativa vigente, dei principi di correttezza, trasparenza, tracciabilità e leale concorrenza, nonché con la finalità di prevenire, nell'esecuzione delle relative attività, la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.
Il Protocollo è volto ad assicurare che le attività commerciali siano svolte secondo criteri oggettivi, trasparenti e documentabili, garantendo la corretta gestione dei rapporti con clienti, partner commerciali e soggetti terzi, nonché delle iniziative promozionali e delle erogazioni liberali.
Il presente Protocollo integra le previsioni contenute:

- nello Statuto;
- nel Codice Etico;
- in tutte procedure e nelle prassi operative adottate dalla Società nelle materie disciplinate dal presente protocollo.

6.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e sulla base delle risultanze dell'attività di *Risk Assessment e Gap Analysis* svolta dalla Società, è volto a prevenire il rischio di commissione, anche in concorso con soggetti terzi, dei reati potenzialmente connessi alla gestione delle attività commerciali, assicurando il rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, trasparenza, tracciabilità, leale concorrenza e veridicità delle operazioni commerciali.

In particolare, il presente Protocollo trova applicazione con riferimento alle seguenti categorie di reati presupposto:
Art. 24-*ter* D.Lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata, con particolare riguardo ai reati di:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.).

Art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001 – Reati societari, con particolare riguardo ai reati di:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo (art. 2625 c.c.).

Art. 25-*octies* D.Lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, con particolare riguardo ai reati di:

- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Art. 25-*quinquiesdecies* D.Lgs. 231/2001 – Reati tributari, con particolare riguardo ai reati di:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000).

6.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Nell'ambito del processo di Gestione delle attività commerciali, la Società svolge le attività finalizzate alla promozione e commercializzazione dei propri servizi, nonché alla gestione delle iniziative promozionali e di

rappresentanza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi di correttezza, trasparenza, tracciabilità e leale concorrenza.
In particolare, il processo ricomprende le seguenti attività:

- Gestione delle vendite;
- Gestione di omaggi, sponsorizzazioni e altre liberalità.

6.3.1 GESTIONE DELLE VENDITE

Il processo di gestione delle vendite è finalizzato ad assicurare la corretta gestione dei rapporti commerciali con i clienti, dalla ricezione della richiesta commerciale sino all'evasione dell'ordine e alla relativa fatturazione, nel rispetto della normativa vigente, dei principi di correttezza, trasparenza, tracciabilità e leale concorrenza.

Il processo può essere articolato nelle seguenti fasi:

• Fase di gestione della richiesta commerciale

Le richieste provenienti dai clienti sono gestite dalle funzioni aziendali competenti, che provvedono a valutare la fattibilità del servizio, le esigenze del cliente e le condizioni commerciali applicabili.

• Fase di definizione dell'offerta e acquisizione dell'ordine

La proposta commerciale è predisposta tenendo conto delle caratteristiche della fornitura, delle condizioni economiche concordate e delle esigenze del cliente.
Le trattative commerciali e la definizione delle principali condizioni economiche sono seguite dal CEO, con il supporto delle funzioni aziendali competenti.
L'ordine è acquisito e verificato dalle funzioni competenti, che ne assicurano la corretta gestione ai fini dell'evasione.

• Fase di esecuzione del servizio

Le attività di esecuzione del servizio sono coordinate dal Responsabile Operations, che assicura il raccordo con le altre funzioni aziendali interessate al fine di garantire il rispetto delle condizioni concordate con il cliente.

• Fase di fatturazione e gestione amministrativa

A seguito dell'esecuzione del servizio, la Direzione Amministrativa e HR provvede agli adempimenti amministrativi connessi alla fatturazione e alla registrazione delle relative operazioni, secondo le rispettive competenze e con il supporto del consulente esterno per gli adempimenti specialistici.

6.3.2 GESTIONE DI OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI E ALTRE LIBERALITÀ

Il processo di gestione di omaggi, sponsorizzazioni e altre liberalità è finalizzato ad assicurare che tali iniziative siano effettuate esclusivamente per finalità lecite, coerenti con i principi e gli interessi della Società e nel rispetto della normativa vigente, dei principi di correttezza, trasparenza, tracciabilità e congruità economica.
La Società ricorre a omaggi, sponsorizzazioni e altre liberalità esclusivamente in via occasionale e nel rispetto delle esigenze aziendali, assicurando che tali iniziative siano preventivamente valutate e adeguatamente documentate.

Il processo può essere articolato nelle seguenti fasi.

• Valutazione dell'iniziativa

L'eventuale concessione di omaggi, sponsorizzazioni o altre liberalità è preventivamente valutata dal CEO, tenendo conto della coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi aziendali, della natura del beneficiario e della congruità dell'importo o del valore economico dell'iniziativa.

• Autorizzazione

Le iniziative ritenute coerenti con gli interessi della Società sono autorizzate dal CEO, che ne valuta la conformità ai principi del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

• Formalizzazione e gestione
Le sponsorizzazioni e le altre liberalità sono supportate da idonea documentazione che ne consente la tracciabilità, l'individuazione del beneficiario, delle motivazioni sottese all'iniziativa e del relativo valore economico.
Gli omaggi sono gestiti nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e modico valore, ove applicabili.
• Conservazione della documentazione
La documentazione relativa agli omaggi, alle sponsorizzazioni e alle altre liberalità è conservata secondo modalità idonee a garantirne la completezza, la reperibilità, l'integrità e la tracciabilità.

6.4 REGOLE DI COMPORTAMENTO

Lo svolgimento delle attività operative connesse alla gestione delle vendite, degli omaggi, delle sponsorizzazioni e delle altre liberalità deve essere improntato al rispetto della normativa applicabile, dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e dei presidi organizzativi e di controllo disciplinati dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

6.4.1 PRINCIPI COMPORTAMENTALI GENERALI

Coerentemente con il Codice Etico, il presente Modello e i presidi organizzativi adottati dalla Società, i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- i rapporti commerciali con i clienti devono essere improntati ai principi di correttezza, trasparenza, buona fede e leale concorrenza;
- le condizioni economiche e contrattuali applicate ai clienti devono essere definite sulla base di criteri oggettivi, coerenti con le politiche commerciali della Società e adeguatamente documentate;
- ogni operazione commerciale deve essere supportata da idonea documentazione che ne consenta la ricostruzione, la tracciabilità e la verifica;
- le informazioni commerciali e la documentazione destinata ai clienti devono essere complete, corrette, veritiere e non idonee a generare aspettative o rappresentazioni ingannevoli;
- gli omaggi, le sponsorizzazioni e le altre liberalità possono essere effettuati esclusivamente per finalità lecite, coerenti con gli interessi della Società e preventivamente autorizzati dal CEO;
- omaggi, sponsorizzazioni e liberalità devono essere adeguatamente documentati, con evidenza del beneficiario, della motivazione dell'iniziativa e del relativo valore economico;
- i pagamenti e gli incassi connessi alle attività commerciali devono essere effettuati mediante strumenti idonei a garantirne la tracciabilità e la riconducibilità ai rapporti commerciali sottostanti;
- eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, devono essere tempestivamente comunicate al CEO e, ove rilevanti ai fini del Modello, all'Organismo di Vigilanza;
- la documentazione relativa alle attività commerciali, agli omaggi, alle sponsorizzazioni e alle altre liberalità deve essere conservata secondo modalità idonee a garantirne la completezza, la reperibilità, l'integrità e la tracciabilità.

6.4.2 COMPORTAMENTI VIETATI

Nell'ambito delle attività disciplinate dal presente Protocollo è fatto divieto di:

- porre in essere operazioni commerciali prive di un'effettiva giustificazione economica o non coerenti con l'attività della Società;
- instaurare o mantenere rapporti commerciali con clienti o altri soggetti terzi qualora emergano elementi tali da far dubitare della liceità della loro attività o della provenienza delle risorse economiche impiegate, senza effettuare le opportune verifiche o informare le funzioni competenti;
- predisporre, utilizzare o conservare documentazione commerciale falsa, incompleta o non veritiera ovvero alterare la documentazione relativa alle operazioni di vendita;
- riconoscere condizioni commerciali, sconti, premi, omaggi, sponsorizzazioni o altre liberalità non adeguatamente motivate, documentate o autorizzate;

- effettuare o ricevere pagamenti non giustificati, privi di adeguata documentazione o mediante modalità tali da impedirne la tracciabilità;
- riconoscere corrispettivi o effettuare operazioni commerciali finalizzate ad alterare la corretta rappresentazione delle operazioni aziendali o ad agevolare condotte illecite di natura contabile o tributaria;
- utilizzare omaggi, sponsorizzazioni o altre liberalità per finalità diverse da quelle istituzionali o comunque idonee a procurare indebiti vantaggi alla Società o a soggetti terzi;
- alterare, occultare o distruggere la documentazione relativa alle attività commerciali, agli omaggi, alle sponsorizzazioni o alle altre liberalità;
- porre in essere qualsiasi comportamento idoneo a favorire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 nell'ambito delle attività disciplinate dal presente Protocollo.

6.5 PRESIDI DI CONTROLLO

Nell'ambito del processo di gestione delle attività commerciali, la Società adotta i seguenti presidi di controllo:

- la gestione delle attività commerciali è coordinata dal CEO, con il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti in relazione alle diverse fasi del processo;
- le condizioni commerciali applicate ai clienti sono definite e approvate dalle funzioni competenti, sulla base delle esigenze aziendali e delle caratteristiche della fornitura;
- la documentazione relativa alle offerte commerciali, agli ordini, ai contratti e alle operazioni di vendita è conservata secondo modalità idonee a garantirne la completezza, la reperibilità, l'integrità e la tracciabilità;
- le attività di fatturazione, incasso e registrazione contabile delle operazioni commerciali sono svolte secondo le modalità disciplinate dal Protocollo "Gestione amministrativo-contabile e finanziaria";
- gli omaggi, le sponsorizzazioni e le altre liberalità sono preventivamente autorizzati dal CEO e supportati da idonea documentazione che ne consenta la tracciabilità, l'individuazione del beneficiario e la motivazione dell'iniziativa;
- la documentazione relativa alle iniziative commerciali, agli omaggi, alle sponsorizzazioni e alle altre liberalità è conservata secondo modalità idonee a garantirne la completezza, l'integrità, la reperibilità e la tracciabilità.

6.6 FLUSSI INFORMATIVI

Le Funzioni aziendali coinvolte nelle attività disciplinate dal presente Protocollo assicurano all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi necessari allo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti, secondo quanto previsto dalla Parte Generale del Modello e dalla procedura aziendale adottata in materia di flussi informativi verso l'OdV.

Fermo restando quanto previsto dalla predetta procedura, devono essere tempestivamente portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie, criticità o violazioni del Modello rilevate nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo.

L'Organismo di Vigilanza può, in ogni momento, richiedere alle Funzioni aziendali interessate ulteriori informazioni, dati e documenti ritenuti necessari ai fini dello svolgimento delle proprie attività di vigilanza, nonché proporre l'integrazione o la modifica dei flussi informativi previsti dalla relativa procedura.

SEZIONE SETTIMA – GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LOGISTICHE E DEI TRASPORTI

7.1 PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità, i principi di comportamento e i presidi di controllo che la Società intende adottare con riferimento alla gestione delle attività logistiche e dei trasporti, nel rispetto della normativa vigente, dei principi di correttezza, trasparenza, tracciabilità e affidabilità dei processi aziendali, nonché con la finalità di prevenire, nell'esecuzione delle relative attività, la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.
Il Protocollo è volto ad assicurare la corretta gestione dei flussi logistici, delle attività di magazzino, del coordinamento dei vettori e delle spedizioni, garantendo la tracciabilità delle operazioni, la corretta movimentazione delle merci e il rispetto degli standard qualitativi e di sicurezza adottati dalla Società.

Il presente Protocollo integra le previsioni contenute:

- nello Statuto;
- nel Codice Etico;
- nelle procedure e nelle istruzioni operative adottate nell'ambito del Sistema di Gestione Qualità;
- nelle prassi operative adottate dalla Società nelle materie disciplinate dal presente protocollo.

7.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e sulla base delle risultanze dell'attività di *Risk Assessment e Gap Analysis* svolta dalla Società, è volto a prevenire il rischio di commissione, anche in concorso con soggetti terzi, dei reati potenzialmente connessi alla gestione delle attività logistiche e dei trasporti, assicurando il rispetto della normativa vigente, dei principi di correttezza, trasparenza, tracciabilità e sicurezza nello svolgimento delle attività operative.

In particolare, il presente Protocollo trova applicazione con riferimento alle seguenti categorie di reati presupposto:
Art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001 – Omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo ai reati di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.).

Art. 25-*octies* D.Lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, con particolare riguardo ai reati di:

- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Art. 25-*quinquiesdecies* D.Lgs. 231/2001 – Reati tributari, con particolare riguardo al reato di:

- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000).

7.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Nell'ambito del processo di Gestione delle attività logistiche e dei trasporti, la Società svolge le attività finalizzate alla ricezione, movimentazione, stoccaggio, preparazione e spedizione dei prodotti affidati dai clienti, nonché al coordinamento dei vettori, nel rispetto della normativa vigente, degli standard qualitativi adottati dalla Società e dei principi di tracciabilità, sicurezza ed efficienza operativa.

7.3.1 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LOGISTICHE E DEI TRASPORTI

l processo di gestione delle attività logistiche e dei trasporti è finalizzato ad assicurare la corretta ricezione, movimentazione, stoccaggio, preparazione e spedizione delle merci affidate alla Società.

Il processo può essere articolato nelle seguenti fasi.

• Ricezione delle merci

L'Ufficio Logistica provvede alla ricezione delle merci, verificando la documentazione di accompagnamento, l'arrivo dei mezzi di trasporto e la corrispondenza tra la merce ricevuta e la documentazione disponibile.

Successivamente, il personale di magazzino procede all'identificazione delle merci, alla registrazione delle relative informazioni nel sistema gestionale aziendale e al loro stoccaggio nelle aree dedicate, assicurandone la tracciabilità e la corretta conservazione.

• Pianificazione delle attività logistiche e coordinamento dei vettori

Sulla base degli ordini ricevuti dai clienti, l'Ufficio Logistica pianifica le attività di spedizione, organizza le missioni di prelievo e coordina i vettori incaricati del trasporto, assicurando il rispetto delle tempistiche concordate e delle esigenze operative.

Il coordinamento con i vettori è effettuato durante tutte le fasi della spedizione, gestendo eventuali criticità connesse al trasporto o alla consegna della merce.

• Preparazione e spedizione delle merci

Il personale di magazzino provvede al prelievo delle merci, alla verifica della corrispondenza con gli ordini ricevuti e alla predisposizione delle spedizioni.

Ultimate le verifiche previste, l'Ufficio Logistica provvede alla predisposizione della documentazione di trasporto e all'affidamento della merce al vettore incaricato, assicurando la tracciabilità delle operazioni effettuate.

• Gestione delle anomalie e conservazione della documentazione

Eventuali anomalie riscontrate durante le attività di ricevimento, movimentazione, stoccaggio o spedizione sono gestite secondo le procedure aziendali in materia di non conformità e azioni correttive.

La documentazione relativa alle attività logistiche e alle spedizioni è conservata secondo modalità idonee a garantirne la completezza, l'integrità, la reperibilità e la tracciabilità, nel rispetto del Sistema di Gestione della Qualità adottato dalla Società.

7.4 REGOLE DI COMPORTAMENTO

Lo svolgimento delle attività operative connesse alla gestione delle attività logistiche e delle spedizioni deve essere improntato al rispetto della normativa applicabile, dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e dei presidi organizzativi e di controllo disciplinati dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

7.4.1 PRINCIPI COMPORTAMENTALI GENERALI

Coerentemente con il Codice Etico, il presente Modello e i presidi organizzativi adottati dalla Società, i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- le attività di ricevimento, movimentazione, stoccaggio, preparazione e spedizione delle merci devono essere svolte nel rispetto delle procedure aziendali e delle istruzioni operative adottate dalla Società;

- ogni movimentazione delle merci deve essere adeguatamente registrata e documentata, assicurandone la completa tracciabilità e la riconducibilità alle relative operazioni;
- devono essere effettuate le verifiche previste sulla corrispondenza tra la documentazione di accompagnamento e la merce ricevuta o spedita, nonché sulle eventuali anomalie riscontrate;
- i rapporti con clienti, fornitori, vettori e altri soggetti coinvolti nelle attività logistiche devono essere improntati ai principi di correttezza, trasparenza, buona fede e leale collaborazione;
- i vettori incaricati devono essere selezionati e gestiti secondo criteri oggettivi e nel rispetto delle procedure aziendali applicabili;
- tutte le informazioni e la documentazione relative alle attività logistiche devono essere complete, veritiere, aggiornate e conservate secondo modalità idonee a garantirne la reperibilità, l'integrità e la tracciabilità;
- i Destinatari sono tenuti a collaborare con le funzioni aziendali competenti nello svolgimento delle attività di controllo, audit e verifica previste dal Sistema di Gestione della Qualità e dal presente Modello;
- eventuali anomalie, non conformità, incidenti, situazioni di rischio o violazioni delle procedure aziendali devono essere tempestivamente segnalati al Responsabile competente e, ove rilevanti ai fini del Modello, all'Organismo di Vigilanza.

7.4.2 COMPORTAMENTI VIETATI

Nell'ambito delle attività disciplinate dal presente Protocollo è fatto divieto di:

- ricevere, movimentare, stoccare o spedire merci in assenza delle verifiche previste dalle procedure aziendali o della necessaria documentazione;
- alterare, falsificare, occultare o distruggere documenti, registrazioni o informazioni relative alle attività di magazzino, movimentazione o spedizione delle merci;
- omettere la registrazione delle movimentazioni di magazzino ovvero effettuare registrazioni incomplete, inesatte o non veritiere;
- effettuare movimentazioni di merci non autorizzate o non correttamente registrate nei sistemi aziendali;
- affidare attività di trasporto a vettori non autorizzati ovvero in assenza delle verifiche previste dalle procedure aziendali;
- omettere di segnalare anomalie, non conformità, danneggiamenti, smarrimenti o altre criticità riscontrate nel corso delle attività logistiche;
- utilizzare le attività logistiche, di trasporto o di movimentazione delle merci per porre in essere operazioni prive di giustificazione economica ovvero idonee ad agevolare condotte di riciclaggio, autoriciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita;
- porre in essere comportamenti che possano compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori ovvero violare le disposizioni aziendali e normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ostacolare o eludere le attività di controllo, verifica, audit o monitoraggio svolte dalle funzioni aziendali competenti o dall'Organismo di Vigilanza;
- porre in essere qualsiasi comportamento idoneo a favorire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 nell'ambito delle attività disciplinate dal presente Protocollo.

7.5 PRESIDI DI CONTROLLO

Nell'ambito del processo di gestione delle attività logistiche e delle spedizioni, la Società adotta i seguenti presidi di controllo:

- le attività di ricevimento, movimentazione, stoccaggio, preparazione e spedizione delle merci sono disciplinate da procedure aziendali e istruzioni operative che definiscono ruoli, responsabilità e modalità di esecuzione delle singole attività;

- le operazioni di ricezione, movimentazione, stoccaggio e spedizione delle merci sono registrate mediante il sistema gestionale aziendale, assicurando la tracciabilità delle movimentazioni e la riconducibilità delle stesse alla relativa documentazione di supporto;
- sono effettuate verifiche sulla corrispondenza tra la documentazione di trasporto, gli ordini e le merci ricevute o spedite, nonché controlli sulle eventuali anomalie riscontrate;
- i fornitori di servizi logistici e i vettori sono selezionati, qualificati e periodicamente monitorati secondo criteri oggettivi e nel rispetto delle procedure aziendali adottate dalla Società;
- la documentazione relativa alle attività logistiche e alle spedizioni è conservata secondo modalità idonee a garantirne la completezza, l'integrità, la reperibilità e la tracciabilità;
- il Sistema di Gestione della Qualità prevede lo svolgimento di audit interni periodici finalizzati a verificare la corretta applicazione delle procedure aziendali, nonché la gestione delle eventuali non conformità e delle conseguenti azioni correttive.

7.6 FLUSSI INFORMATIVI

Le Funzioni aziendali coinvolte nelle attività disciplinate dal presente Protocollo assicurano all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi necessari allo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti, secondo quanto previsto dalla Parte Generale del Modello e dalla procedura aziendale adottata in materia di flussi informativi verso l'OdV.

Fermo restando quanto previsto dalla predetta procedura, devono essere tempestivamente portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie, criticità o violazioni del Modello rilevate nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo.

L'Organismo di Vigilanza può, in ogni momento, richiedere alle Funzioni aziendali interessate ulteriori informazioni, dati e documenti ritenuti necessari ai fini dello svolgimento delle proprie attività di vigilanza, nonché proporre l'integrazione o la modifica dei flussi informativi previsti dalla relativa procedura.

SEZIONE OTTAVA – GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D. Lgs. 81/08)

8.1 PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità, i principi di comportamento e i presidi di controllo adottati dalla Società nell'ambito della gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001.

Il Protocollo è volto a garantire l'efficace attuazione del sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza sul lavoro attraverso la corretta individuazione e valutazione dei rischi, la definizione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la formazione e l'informazione del personale, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze e il costante monitoraggio delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Società promuove una cultura della sicurezza fondata sui principi di prevenzione, responsabilizzazione e miglioramento continuo, favorendo il coinvolgimento di tutti i soggetti del sistema aziendale di prevenzione e protezione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità.

Il presente Protocollo integra le previsioni contenute:

- nello Statuto;
- nel Codice Etico;
- nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- nelle procedure e nelle istruzioni operative adottate dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- nelle ulteriori disposizioni organizzative adottate ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

8.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e sulla base delle risultanze dell'attività di *Risk Assessment e Gap Analysis* svolta dalla Società, è volto a prevenire il rischio di commissione dei reati potenzialmente connessi alla gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, assicurando il rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché l'efficace attuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate dalla Società.

In particolare, il presente Protocollo trova applicazione con riferimento alla seguente categoria di reati presupposto:

Art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001 – Omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo ai reati di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.).

8.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Nell'ambito del processo di Gestione della salute e sicurezza sul lavoro, la Società svolge le attività finalizzate a garantire la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, assicurando il rispetto della normativa vigente, l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e il costante monitoraggio delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, il processo ricomprende le seguenti attività:

- valutazione dei rischi e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- programmazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- informazione, formazione e addestramento del personale;

- gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e delle attrezzature di lavoro;
- sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- gestione delle emergenze e delle attività di primo soccorso e antincendio;
- monitoraggio degli infortuni, dei quasi infortuni e delle eventuali non conformità in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- gestione dell'attività di informazione e formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 a favore dei lavoratori.

8.4 REGOLE DI COMPORTAMENTO

Lo svolgimento delle attività connesse alla gestione della salute e della sicurezza sul lavoro deve essere improntato al rispetto della normativa applicabile, delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e dei presidi organizzativi e di controllo disciplinati dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Tutti i Destinatari sono tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, a collaborare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate dalla Società, contribuendo al mantenimento di condizioni di lavoro sicure e alla diffusione della cultura della sicurezza.

8.4.1 PRINCIPI COMPORTAMENTALI GENERALI

Coerentemente con il Codice Etico, il presente Modello e i presidi organizzativi adottati dalla Società, i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- svolgere le proprie attività nel rispetto delle disposizioni legislative e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- contribuire, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate dalla Società;
- partecipare ai programmi di informazione, formazione e addestramento organizzati dalla Società e applicare le istruzioni ricevute nello svolgimento delle attività lavorative;
- utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI), le attrezzature e gli impianti messi a disposizione dalla Società, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle procedure aziendali;
- segnalare tempestivamente al proprio responsabile eventuali situazioni di pericolo, anomalie, incidenti, infortuni, quasi infortuni o condizioni che possano compromettere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- collaborare con il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e gli altri soggetti del sistema aziendale di prevenzione e protezione nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza;
- garantire la corretta conservazione della documentazione relativa agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, assicurandone completezza, aggiornamento e tracciabilità.

8.4.2 COMPORTAMENTI VIETATI

Nell'ambito delle attività disciplinate dal presente Protocollo è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti in violazione delle disposizioni normative e delle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- omettere o eludere le misure di prevenzione e protezione adottate dalla Società;
- utilizzare attrezzature, impianti o dispositivi di protezione individuale in modo improprio ovvero senza attenersi alle istruzioni ricevute;
- rimuovere, modificare o rendere inefficaci dispositivi di sicurezza, protezione o controllo senza preventiva autorizzazione;
- omettere di segnalare situazioni di pericolo, anomalie, incidenti, infortuni o quasi infortuni di cui si sia venuti a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa;

- falsificare, alterare od omettere informazioni o documentazione rilevante ai fini della gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- ostacolare o eludere le attività di controllo, vigilanza, audit, ispezione o verifica svolte dalle funzioni aziendali competenti o dalle Autorità preposte;
- porre in essere qualsiasi comportamento che possa compromettere la salute e l'incolumità propria o di altri lavoratori ovvero favorire la commissione dei reati di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

8.5 PRESIDI DI CONTROLLO

Nell'ambito del processo di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, la Società adotta i seguenti presidi di controllo:

- la gestione della salute e sicurezza sul lavoro è organizzata nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, mediante l'individuazione dei soggetti cui sono attribuiti ruoli, compiti e responsabilità nell'ambito del sistema aziendale di prevenzione e protezione;
- la Società provvede alla valutazione dei rischi e all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ogniqualvolta intervengano modifiche rilevanti dell'organizzazione, delle attività o dei luoghi di lavoro ovvero nei casi previsti dalla normativa vigente;
- la Società assicura lo svolgimento della riunione periodica prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 81/2008, quale momento di verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate e di pianificazione degli eventuali interventi di miglioramento;
- sono programmati e realizzati interventi di informazione, formazione e addestramento del personale, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali adottate dalla Società;
- la Società assicura la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente, avvalendosi del Medico Competente;
- sono adottate procedure per la gestione delle emergenze, del primo soccorso e della prevenzione incendi, con individuazione degli addetti incaricati e svolgimento delle relative attività formative;
- gli infortuni sono registrati, analizzati e gestiti mediante l'adozione delle opportune azioni correttive e preventive;
- il rispetto delle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro è oggetto di verifiche periodiche e audit interni, anche nell'ambito del Sistema di Gestione della Qualità adottato dalla Società.

8.6 FLUSSI INFORMATIVI

Le Funzioni aziendali coinvolte nelle attività disciplinate dal presente Protocollo assicurano all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi necessari allo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti, secondo quanto previsto dalla Parte Generale del Modello e dalla procedura aziendale adottata in materia di flussi informativi verso l'OdV.

Fermo restando quanto previsto dalla predetta procedura, devono essere tempestivamente portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie, criticità o violazioni del Modello rilevate nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo.

L'Organismo di Vigilanza può, in ogni momento, richiedere alle Funzioni aziendali interessate ulteriori informazioni, dati e documenti ritenuti necessari ai fini dello svolgimento delle proprie attività di vigilanza, nonché proporre l'integrazione o la modifica dei flussi informativi previsti dalla relativa procedura.

SEZIONE NONA – GESTIONE AMBIENTALE

9.1 PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità, i principi di comportamento e i presidi di controllo adottati dalla Società nell'ambito della gestione ambientale, al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001.

Il Protocollo è volto a garantire la corretta gestione degli aspetti ambientali connessi allo svolgimento delle attività aziendali, assicurando il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa applicabile, la corretta gestione dei rifiuti e delle eventuali ulteriori matrici ambientali interessate dall'attività della Società, nonché l'adozione di adeguate misure organizzative finalizzate alla prevenzione dell'inquinamento e alla tutela dell'ambiente.

La Società promuove lo svolgimento delle proprie attività nel rispetto dei principi di prevenzione, responsabilità, sostenibilità e miglioramento continuo, favorendo la diffusione della cultura della tutela ambientale e il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nell'attuazione delle misure di prevenzione e controllo.

Il presente Protocollo integra le previsioni contenute:

- nello Statuto;
- nel Codice Etico;
- in tutte procedure e nelle prassi operative adottate dalla Società nelle materie disciplinate dal presente protocollo.

9.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e sulla base delle risultanze dell'attività di *Risk Assessment e Gap Analysis* svolta dalla Società, è volto a prevenire il rischio di commissione dei reati potenzialmente connessi alla gestione degli aspetti ambientali, assicurando il rispetto della normativa vigente, l'adozione di adeguati presidi organizzativi e di controllo e la corretta gestione delle attività che possono avere impatti sull'ambiente.

In particolare, il presente Protocollo trova applicazione con riferimento alla seguente categoria di reati presupposto:

Art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/2001 – Reati ambientali, con particolare riguardo ai reati di:

- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006).

9.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Nell'ambito del processo di Gestione ambientale, la Società svolge le attività finalizzate ad assicurare il rispetto della normativa vigente in materia ambientale, con particolare riferimento alla corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali, garantendo la tracciabilità delle operazioni, il corretto conferimento dei rifiuti e il ricorso a soggetti autorizzati.

9.3.1 GESTIONE AMBIENTALE

Il processo di gestione ambientale è finalizzato ad assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, con particolare riferimento alla corretta gestione dei rifiuti prodotti nello svolgimento delle attività aziendali, garantendone la tracciabilità, la corretta tenuta della documentazione e il conferimento a soggetti autorizzati.

Il processo può essere articolato nelle seguenti fasi.

• Individuazione e gestione dei rifiuti

I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali sono gestiti dalle funzioni competenti secondo la normativa vigente e le procedure aziendali applicabili, assicurandone la corretta raccolta e il deposito nel rispetto delle disposizioni di legge.

• Conferimento dei rifiuti

Il conferimento dei rifiuti è effettuato avvalendosi di operatori in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, previamente individuati secondo le procedure aziendali applicabili alla qualificazione dei fornitori.

• Gestione della documentazione ambientale

La documentazione relativa alla gestione dei rifiuti è predisposta, verificata e conservata secondo modalità idonee a garantirne la completezza, la correttezza, la reperibilità e la tracciabilità, in conformità alle procedure aziendali sulla gestione delle informazioni documentate.

• Gestione delle anomalie

Eventuali anomalie riscontrate nella gestione dei rifiuti o nel rispetto della normativa ambientale sono segnalate alle funzioni competenti e gestite secondo le procedure aziendali in materia di non conformità e azioni correttive

9.4 LE REGOLE DI COMPORTAMENTO

Lo svolgimento delle attività connesse alla gestione ambientale deve essere improntato al rispetto della normativa applicabile, dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e dei presidi organizzativi e di controllo disciplinati dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

9.4.1 PRINCIPI COMPORTAMENTALI GENERALI

Coerentemente con il Codice Etico, il presente Modello e i presidi organizzativi adottati dalla Società, i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- svolgere le attività aziendali nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente;
- assicurare la corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali, nel rispetto delle procedure interne e delle disposizioni normative applicabili;
- conferire i rifiuti esclusivamente a soggetti in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, verificandone, ove di competenza, la permanenza della validità;
- garantire la corretta compilazione, gestione e conservazione della documentazione ambientale prevista dalla normativa vigente, assicurandone completezza, veridicità, integrità e tracciabilità;
- collaborare con le funzioni aziendali competenti nella gestione degli adempimenti ambientali e nella risoluzione di eventuali anomalie o non conformità;
- segnalare tempestivamente al proprio responsabile eventuali anomalie, eventi accidentali o situazioni suscettibili di determinare violazioni della normativa ambientale;
- assicurare la conservazione della documentazione relativa alla gestione dei rifiuti secondo modalità idonee a garantirne la reperibilità e la tracciabilità.

9.4.2 COMPORTAMENTI VIETATI

Nell'ambito delle attività disciplinate dal presente Protocollo è fatto divieto di:

- effettuare attività di raccolta, deposito, trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti in violazione della normativa vigente;
- affidare la gestione dei rifiuti a soggetti privi delle prescritte autorizzazioni ovvero omettere, ove di competenza, le verifiche sulla validità delle autorizzazioni medesime;

- predisporre, utilizzare o conservare documentazione ambientale falsa, incompleta o non veritiera ovvero alterare, occultare o distruggere la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti;
- omettere la compilazione o la conservazione della documentazione ambientale obbligatoria prevista dalla normativa vigente;
- ostacolare o eludere le attività di controllo svolte dalle Autorità competenti o dalle funzioni aziendali preposte;
- omettere di segnalare situazioni di rischio, anomalie o eventi suscettibili di determinare violazioni della normativa ambientale;
- porre in essere qualsiasi comportamento idoneo a favorire la commissione dei reati previsti dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001.

9.5 PRESIDI DI CONTROLLO

Nell'ambito del processo di gestione ambientale, la Società adotta i seguenti presidi di controllo:

- la gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali è effettuata nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali applicabili;
- le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sono affidate esclusivamente a soggetti in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti è predisposta, verificata e conservata secondo modalità idonee a garantirne la completezza, l'integrità, la reperibilità e la tracciabilità;
- eventuali anomalie o non conformità riscontrate nella gestione degli aspetti ambientali sono tempestivamente segnalate alle funzioni competenti e gestite secondo le procedure aziendali applicabili;
- la Società provvede alla conservazione della documentazione ambientale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle procedure interne adottate.

9.6 FLUSSI INFORMATIVI

Le Funzioni aziendali coinvolte nelle attività disciplinate dal presente Protocollo assicurano all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi necessari allo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti, secondo quanto previsto dalla Parte Generale del Modello e dalla procedura aziendale adottata in materia di flussi informativi verso l'OdV.

Fermo restando quanto previsto dalla predetta procedura, devono essere tempestivamente portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie, criticità o violazioni del Modello rilevate nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo.

L'Organismo di Vigilanza può, in ogni momento, richiedere alle Funzioni aziendali interessate ulteriori informazioni, dati e documenti ritenuti necessari ai fini dello svolgimento delle proprie attività di vigilanza, nonché proporre l'integrazione o la modifica dei flussi informativi previsti dalla relativa procedura.

SEZIONE DECIMA – GESTIONE DELLA FISCALITÀ

10.1 PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità, i principi di comportamento e i presidi di controllo adottati dalla Società nell'ambito della gestione della fiscalità, al fine di assicurare il rispetto della normativa tributaria vigente e prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.
Il Protocollo è volto a garantire la corretta gestione degli adempimenti fiscali della Società, assicurando la completezza, correttezza, veridicità e tracciabilità dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini tributari, la tempestiva esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e la corretta predisposizione delle dichiarazioni fiscali, anche mediante il supporto di professionisti esterni.
La Società impronta la gestione della fiscalità ai principi di legalità, trasparenza, correttezza, collaborazione con l'Amministrazione finanziaria e tracciabilità delle operazioni, promuovendo un sistema di controllo idoneo a garantire la corretta rilevazione dei fatti di gestione e l'adempimento degli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente.

Il presente Protocollo integra le previsioni contenute:

- nello Statuto;
- nel Codice Etico;
- in tutte procedure e nelle prassi operative adottate dalla Società nelle materie disciplinate dal presente protocollo.

10.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e sulla base delle risultanze dell'attività di *Risk Assessment e Gap Analysis* svolta dalla Società, è volto a prevenire il rischio di commissione dei reati potenzialmente connessi alla gestione della fiscalità, assicurando il rispetto della normativa tributaria vigente, la correttezza e la trasparenza degli adempimenti fiscali, nonché la completezza, veridicità e tracciabilità dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini fiscali.

In particolare, il presente Protocollo trova applicazione con riferimento alle seguenti categorie di reati presupposto:
Art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001 – Reati societari, con particolare riguardo ai reati di:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo (art. 2625 c.c.).

Art. 25-*quinquiesdecies* D.Lgs. 231/2001 – Reati tributari, con particolare riguardo ai reati di:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000);
- omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000).

10.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Nell'ambito del processo di Gestione della fiscalità, la Società svolge le attività finalizzate al corretto adempimento degli obblighi tributari e fiscali, assicurando il rispetto della normativa vigente, la completezza, correttezza, veridicità e tracciabilità dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini fiscali.
In particolare, il processo ricomprende le seguenti attività:

- Predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
- Gestione degli adempimenti tributari.

10.3.1 PREDISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Il processo di predisposizione delle dichiarazioni fiscali è finalizzato ad assicurare la corretta elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali della Società, nel rispetto della normativa tributaria vigente e dei termini previsti dalla legge.

Il processo può essere articolato nelle seguenti fasi.

• Raccolta e verifica dei dati

La Direzione Amministrativa e HR raccoglie i dati e la documentazione rilevanti ai fini fiscali, verificandone la completezza e la coerenza con le risultanze contabili.

• Predisposizione delle dichiarazioni

La predisposizione delle dichiarazioni fiscali è affidata al consulente fiscale esterno, che provvede all'elaborazione della documentazione sulla base dei dati e delle informazioni trasmesse dalla Società.

• Verifica e approvazione

Le dichiarazioni predisposte sono sottoposte alla verifica della Società prima della loro trasmissione all'Amministrazione finanziaria, al fine di assicurarne la correttezza, la completezza e la conformità alla normativa vigente.

La documentazione fiscale è conservata secondo modalità idonee a garantirne la completezza, la reperibilità, l'integrità e la tracciabilità.

10.3.2 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Il processo di gestione degli adempimenti tributari è finalizzato ad assicurare il corretto assolvimento degli obblighi fiscali della Società, nel rispetto della normativa vigente e delle relative scadenze.

Il processo può essere articolato nelle seguenti fasi.

• Gestione degli adempimenti fiscali

La Direzione Amministrativa e HR, con il supporto del consulente fiscale esterno per gli adempimenti di rispettiva competenza, provvede alla gestione degli adempimenti tributari previsti dalla normativa vigente, assicurando il rispetto delle relative scadenze.

• Esecuzione dei versamenti

La Società provvede all'esecuzione dei versamenti delle imposte, delle ritenute e degli altri tributi dovuti secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, sulla base della documentazione predisposta dal consulente fiscale e delle autorizzazioni interne previste.

• Conservazione della documentazione

La documentazione relativa agli adempimenti tributari e ai versamenti effettuati è conservata secondo modalità idonee a garantirne la completezza, la reperibilità, l'integrità e la tracciabilità.

10.4 REGOLE DI COMPORTAMENTO

Lo svolgimento delle attività connesse alla gestione della fiscalità deve essere improntato al rispetto della normativa tributaria vigente, dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e dei presidi organizzativi e di controllo disciplinati dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

10.4.1 PRINCIPI COMPORTAMENTALI GENERALI

Coerentemente con il Codice Etico, il presente Modello e i presidi organizzativi adottati dalla Società, i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- gli adempimenti fiscali devono essere gestiti nel rispetto della normativa tributaria vigente e delle relative scadenze;
- i dati, le informazioni e la documentazione trasmessi al consulente fiscale devono essere completi, corretti, veritieri e coerenti con le risultanze della contabilità aziendale;
- la predisposizione delle dichiarazioni fiscali deve avvenire sulla base di dati contabili correttamente rilevati e adeguatamente documentati;
- i rapporti con il consulente fiscale devono essere improntati ai principi di correttezza, trasparenza e reciproca collaborazione, assicurando la tempestiva trasmissione delle informazioni necessarie allo svolgimento dell'incarico;
- i versamenti delle imposte, delle ritenute e degli altri tributi devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente;
- ogni operazione avente rilevanza fiscale deve essere adeguatamente documentata e tracciabile, in modo da consentire la ricostruzione delle attività svolte e delle valutazioni effettuate;
- la documentazione fiscale deve essere conservata secondo modalità idonee a garantirne la completezza, la reperibilità, l'integrità e la tracciabilità;
- eventuali anomalie, errori o irregolarità riscontrati nell'ambito della gestione della fiscalità devono essere tempestivamente segnalati al CEO e, ove rilevanti ai fini del Modello, all'Organismo di Vigilanza.

10.4.2 COMPORTAMENTI VIETATI

Nell'ambito delle attività disciplinate dal presente Protocollo è fatto divieto di:

- predisporre, utilizzare o trasmettere dati, informazioni o documentazione fiscale falsi, incompleti o non veritieri;
- omettere, alterare o occultare documentazione rilevante ai fini della corretta determinazione degli obblighi tributari della Società;
- predisporre o presentare dichiarazioni fiscali contenenti elementi attivi o passivi non corrispondenti al vero ovvero supportate da documentazione non veritiera;
- utilizzare fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti ovvero registrare operazioni prive di idonea giustificazione economica;
- omettere il versamento di imposte, ritenute o IVA nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero effettuare compensazioni in assenza dei presupposti di legge;
- ostacolare o compromettere le attività di verifica e controllo svolte dagli organi societari, dal consulente fiscale o dalle Autorità competenti;
- alterare, distruggere o rendere indisponibile la documentazione contabile o fiscale rilevante ai fini degli adempimenti tributari;
- porre in essere qualsiasi comportamento idoneo a favorire la commissione dei reati previsti dagli artt. 25-ter e 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

10.5 PRESIDI DI CONTROLLO

Nell'ambito del processo di gestione della fiscalità, la Società adotta i seguenti presidi di controllo:

- la predisposizione delle dichiarazioni fiscali e il supporto nello svolgimento degli adempimenti tributari sono affidati a un consulente fiscale esterno, sulla base dei dati e delle informazioni trasmessi dalla Società;
- i dati e la documentazione rilevanti ai fini fiscali sono preventivamente verificati dalla Direzione Amministrativa e HR, al fine di assicurarne la completezza, la correttezza e la coerenza con le risultanze della contabilità aziendale;
- le dichiarazioni fiscali sono sottoposte a verifica prima della loro trasmissione all'Amministrazione finanziaria, al fine di accertarne la conformità alla normativa vigente e la coerenza con i dati contabili della Società;

- i versamenti delle imposte, delle ritenute e degli altri tributi sono effettuati sulla base della documentazione predisposta dal consulente fiscale e nel rispetto delle procedure autorizzative adottate dalla Società;
- la documentazione contabile e fiscale è conservata secondo modalità idonee a garantirne la completezza, l'integrità, la reperibilità e la tracciabilità;
- eventuali anomalie o irregolarità riscontrate nella gestione degli adempimenti fiscali sono tempestivamente segnalate alle funzioni competenti, al fine di consentire l'adozione delle necessarie misure correttive.

10.6 FLUSSI INFORMATIVI

Le Funzioni aziendali coinvolte nelle attività disciplinate dal presente Protocollo assicurano all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi necessari allo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti, secondo quanto previsto dalla Parte Generale del Modello e dalla procedura aziendale adottata in materia di flussi informativi verso l'OdV.

Fermo restando quanto previsto dalla predetta procedura, devono essere tempestivamente portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie, criticità o violazioni del Modello rilevate nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo.

L'Organismo di Vigilanza può, in ogni momento, richiedere alle Funzioni aziendali interessate ulteriori informazioni, dati e documenti ritenuti necessari ai fini dello svolgimento delle proprie attività di vigilanza, nonché proporre l'integrazione o la modifica dei flussi informativi previsti dalla relativa procedura.

ALLEGATO 2 - Elenco reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001

Versione aggiornata 1° ottobre 2026

Art. 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche

- **Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.)**
  Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

- **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.)**
  Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-*bis*, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
  Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

- **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)**
  Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
  Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.
  Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

- **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**
  Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
  La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

- **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)**
  Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
  La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
  1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
  2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
  2ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

  Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.
  Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2 *ter)*, e dal terzo comma.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)**
  La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.)**
  Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
  La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

- **Applicabilità dell'articolo 322-ter (art. 640-quater c.p.)**
  Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numeri 1 e 2-ter), 640 bis e 640 ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322 ter.

- **Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (L. n. 898/1986, art. 2)**
  Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-*bis* del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.
  Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.
  Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.
  Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-*bis* e 322-*ter* del codice penale, in quanto compatibili.

Art. 24-bis: Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- **Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)**
  Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)**
  Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
  La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)**

  Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

  La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-*ter*, secondo comma, numero 1).

  La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-*ter*, terzo comma.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)**

  Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

  I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

  1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

  2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)**
  Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
  Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-*quater*, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.
  Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-*quater*, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

- **Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)**
  Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*quater* e 635-*quinquies* ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.
  La pena è della reclusione da tre a otto anni:
  1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
  2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.
  La pena è della reclusione da tre a otto anni:
  1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al

servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.
  La pena è della reclusione da tre a otto anni:
  1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
  2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.)**
  Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.
  La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-*ter*, secondo comma, numero 1).
  La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-*ter*, terzo comma.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies* c.p.)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

- **Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)**
  Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

- **Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (D.L. n. 105/2019, art. 1, comma 11)**
  Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività
  ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 24-*ter*: Delitti di criminalità organizzata

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**
  Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
  Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
  I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
  Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
  La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
  Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-*bis* e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-*bis,* comma 1, della L. 1° aprile

1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-*undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

- **Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.)**
  Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
  Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
  L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
  Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
  L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
  Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
  Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.)**
  Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-*bis*.
  La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-*bis* aumentata della metà.
In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

- **Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)**
  Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
  Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
  Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
  Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
  Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
  Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
  I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. n. 309/1990, art. 74)**
  Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
  Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
  La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.
  L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente.

- **Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)**

Art. 1 L. 895/1967
Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.

Art. 2 L. 895/1967
Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

Art. 2 -*bis* L. 895/1967
Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni ((in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica)) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 3 L. 895/1967
Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

Art. 4. L. 895/1967

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2 milioni.
Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:
a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

Art. 6. L. 895/1967

Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.

Art. 23. L. 110/1975

Sono considerate clandestine:
1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;
2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.
È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.
Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.
La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11.
Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.
Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11.

Art. 25: Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

- **Peculato (art. 314, comma 1, c.p.)**
  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

- **Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-*bis* c.p.)**
  Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**
  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**
  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**
  Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)**
  Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

- **Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.)**
  La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)**
  Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
  Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
  Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**
  Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
  In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

- **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**
  Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-*bis*, nell'art. 319-*ter*, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**
  Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
  Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
  La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

- **Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)**

  Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

  1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
  2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
  3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
  4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
  5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

  5bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

  5ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

  5quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

  5quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

  Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

  1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
  2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

  Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- **Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)**

  Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni

esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-*bis*.
La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Art. 25-*bis*: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)**
  È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:
  1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
  2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
  3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
  4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

  La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.
  La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

- **Alterazione di monete (art. 454 c.p.)**
  Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

- **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**
  Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**
  Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

- **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)**
  Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
  Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.

- **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)**
  Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

- **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)**
  Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.
  La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**
  Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.
  Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**
  Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
  Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
  I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**
  Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
  Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
  I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 25-*bis*.1: Delitti contro l'industria e il commercio

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**
  Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)**
  Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
  La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**
  Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.
  Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**
  Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
  Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**
  Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**
  Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.)**
  Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
  Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
  Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter*, secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma.
  I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.)**
  Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
  Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
  Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter*, secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma.
  I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

- **Pena accessoria e circostanze aggravanti (art. 517-*octies* co. 4 c.p.)**
  Le pene stabilite dagli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati.

Art. 25-*ter*: Reati societari

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**
  Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
  La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.)**
  Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
  Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**
  Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
  Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
  1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
  2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
  3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
  4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)**
  Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
  Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
  La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

- **Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)**
  Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**
  Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
  La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**
  Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
  La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
  Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**
  Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* c.c.)**
  L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**
  Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**
  I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri,

denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis*)**
  Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
  La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**
  Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**
  Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
  La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2 c.c.)**
  Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
  Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

- **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (D.Lgs. n. 19/2023, art. 54)**
  Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis* del codice penale

Art. 25-*quater*: Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

- **Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)**
  Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
  Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
  Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.

- **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.)**
  Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
  Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

- **Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-*bis*.1 c.p.)**
  Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
  Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
  Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-*bis*, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.
  Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.
  Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti.
  Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio.

- **Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.)**
  Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-*bis* è punito con la reclusione fino a quattro anni.
  La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
  Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.)**
  Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui l'articolo 270-*bis*, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

- **Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1)**
  Fuori dai casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater*, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

- **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.)**
  Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis,* addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 *sexies*.
  Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

- **Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1 c.p.)**
  Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater*.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.
  Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

- **Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.)**
  Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

- **Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.3 c.p.)**
  Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

- **Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.)**
  Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- **Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)**
  Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
  Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
  Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
  Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.
  Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

- **Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
  Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.
  Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.
  Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
  Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

- **Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.)**
  È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*:
  1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
  2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

  È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*:
  1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
  2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

  Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

- **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.)** Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
  Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
  Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
  Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
  Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

- **Sequestro a scopo di coazione (art. 289-*ter* c.p.)**
  Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-*bis* e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
  Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-*bis.*
  Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

- **Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)**
  Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso,

con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

- **Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)**
  Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.
  Per i promotori la pena è aumentata.
  Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

- **Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)**
  Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.
  Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
  I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
  Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

- **Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)**
  Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.
  Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

- **Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)**
  Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.
  La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.
  Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
  Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

- **Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (art. 435 c.p.)**
  Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze

che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

- **Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)**
  Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.
  La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.
  La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.
  Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

- **Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)**
  Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.

- **Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)**
  Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.
  Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:
    a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;
    b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;
    c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;
    d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.

  Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
  Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.
  Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.
  Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.
  Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

- **Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)**
  Abrogato

- **Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)**
  1. Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
    a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
    b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

  2.(a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare he, nell'applicazione di questa Convezione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;
  (b) Lo Stato Parte, che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.
  3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).
  4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.
  5. Commette altresì un reato chiunque:
    (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;
    (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;
    (c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
    (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo;
    (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 25-*quater*.1: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.)**
  Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si

intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 25-*quinquies*: Delitti contro la personalità individuale

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**
  Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
  La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- **Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)**
  È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
  1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
  2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

- **Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)**
  È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

- **Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater*)**

  Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

  La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

  Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

- **Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.)**

  Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

  Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

- **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.)**
  Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

- **Tratta di persone (art. 601 c.p.)**
  È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
  Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.
  La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.
  Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

- **Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta (Art. 601.1 c.p.)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sfrutta le prestazioni di chi sa essere vittima dei reati di cui agli articoli 600 e 601 è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 500 a euro 3.000.

- **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**
  Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
  1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

  Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
  Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

- **Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)**
  Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
  La pena è aumentata:
  1) se il reato è commesso da più persone riunite;
  2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
  3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
  4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Art. 25-*sexies*: Reati di abuso di mercato

- **Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs. n. 58/1998, art. 184)**
  È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o

dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

- **Manipolazione del mercato (D.Lgs. n. 58/1998, art. 185)**

  Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

  Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

  Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

- **Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (Reg. UE n. 596/2014, art. 14)**

  Non è consentito:

  a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
  b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
  c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

- **Divieto di manipolazione del mercato (Reg. UE n. 596/2014, art. 15)**
  Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Art. 25-*septies*: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**
  Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
  Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
  Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
  Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

- **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**
  Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
  Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
  Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
  Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
  Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pensa della reclusione non può superare gli anni cinque.
  Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 25-*octies*: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**
  Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-*bis*).
  La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
  La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.
  Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

- **Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)**
  Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
  La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)**
  Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.
  La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

- **Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.)**
  Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
  La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
  La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
  Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.*bis.*1.
  Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
  La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
  La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 25-*octies*.1: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.)**
  Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
  In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.
  In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

- **Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis*)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-*bis* e 648-*ter* è punito con la reclusione da due a sei anni.
  La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

- **Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.)**
  Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
  La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Art. 25-*octies*.1, comma 2: Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Art. 25-*octies*.2: Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea

- **Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-*bis* co. 1, 2 e 5 c.p.)**
  È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:
  a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanzia a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;
  b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;
  c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;

d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;
e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:

a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;
b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

- **Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione Europea (art. 275-*ter* co. 1 e 2 c.p.)**

  È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.

  La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

- **Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione Europea (art. 275-*quater* co. 1 c.p.)**

  Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000.

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
  Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena è aumentata.

Art. 25-*novies*: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- **Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (L. n. 633/1941, art. 171, co. 1, lett. a-*bis*)**
  Salvo quanto disposto dall'art. 171-*bis* e dall'articolo 171-*ter* è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
  a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

- **Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (L. n. 633/1941, art. 171, co. 3)**
  La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

- **Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (L. n. 633/1941, art. 171-*bis*, comma 1)**
  Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da

lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

- **Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (L. n. 633/1941, art. 171-*bis*, comma 2)**
  Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati dalla presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64- *quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

- **Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (L. n. 633/1941, art. 171-*ter*)**
  È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
  a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
  b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
  c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in

commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis* del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

- **Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (L. n. 633/1941, art. 171-*septies*)**

  La pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche:

  a) [abrogato]salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2, della presente legge.

- **Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (L. n.633/1941, art. 171-*octies*)**

  Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi. visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

  La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 25-*decies*: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 25-*undecies*: Reati ambientali

- **Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)**
  È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
  1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

  Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

- **Commercio di prodotti inquinanti (Art. 452-*bis*.1 c.p.)**
  Alle pene stabilite dall'articolo 452-*bis*, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
  1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
  La pena è aumentata se dal fatto deriva:
  1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;
  2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.
  La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:

1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
2) in danno di specie animali o vegetali protette;
3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
4) in danno di un ecosistema quando l'inquina mento ha effetti durevoli.
Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

- **Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)**
  Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
  1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
  2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
  3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

  Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)**
  Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
  Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
  La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:
  a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione e deterioramento:
     1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
     2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
  b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai densi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

- **Impedimento del controllo (art. 452-*septies* c.p.)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- **Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)**
  Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
  Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate.
  Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

- **Omessa bonifica (art. 452-*terdecies*)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.)**
  Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
  Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
  Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:
    a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione e deterioramento:
        1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
        2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
    b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai densi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

  Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter*, con la limitazione di cui all'articolo 33.
  Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare

la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

É sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

- **Circostanze aggravanti (art. 452-sexiesdecies c.p.)**
  Per i reati previsti dal presente titolo la pena è aumentata:
  1) se dal reato deriva un profitto di rilevante entità;
  2) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
  Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

- **Produzione e commercio di sostanze ozono lesive (art. 4 D.Lgs. 81/2026)**
  Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000.
  Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.
  Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti è commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due terzi.

- **Produzione e commercio di gas a effetto serra (art. 5 D.Lgs. 81/2026)**
  Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573

del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o dell'ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.

Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, è punito con la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da euro 1.000 a euro 50.000.

- **Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-*bis* e art. 6)**

  Art. 1

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro cinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

  a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
  b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
  c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
  d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
  e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.

L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3-*bis*

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art. 6

[Abrogato]

- **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137)**

  Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattuordecies*, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-*quattuordecies*, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

- **Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (D.Lgs. N. 152/2006, art. 255-*bis*)**

Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a. dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
    1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
    2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b. il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- **Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. N. 152/2006, art. 255-*ter*)**

  Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

  La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

  1) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovveri pericolo di compromissione o deterioramento:
     1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
     2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
  2) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

  I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. n.152/2006, art. 256)**

  Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattuordecies*, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la reclusione da uno a cinque anni

  La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

  a. dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
     1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
     2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
  b. il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

  Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattuordecies*, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a. dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
    1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
    2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b. il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
Le pene di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis, sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.
Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

- **Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 256-*bis*)**

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunqu

  e appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

  Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255 bis, 255 ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

  La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

  1) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
     1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
     2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
  2) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

  Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

  La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

  I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

- **Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257)**

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con

l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. n.152/2006, art. 258)**

  I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

  Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

  All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi

  Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità

lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena della reclusione da uno a tre anni nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.
I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- *bis*.1 e 5-*bis*.2, e dall'articolo 241-*bis*, commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata

degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-*bis*, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-*bis* e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

- **Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 259)**

  Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

  Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito

di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

- **Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis)**
  Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

- **Delitti colposi in materia di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-*ter*)**
  Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255 bis, 255 ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

- **False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 260-*bis*)**
  I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
  I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
  Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento egli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

- **Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)**

  Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-*quattuordecies*, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-*bis* o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

  Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

  Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro.
È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non chi non presenta, nei termini previsti, la domanda o la relazione di cui all'articolo 271, comma 7-bis, chi non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non presenta, nei termini, la domanda prevista all'articolo 273-bis, comma 6.
Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.
Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

- **Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
  Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
  Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

- **Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

- **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)**
  La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.
  L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
  Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
  Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Art. 25-*duodecies*: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. n. 286/1998, art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
  a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
  b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
  c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
  d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
  e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

  Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
  La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.
  Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
  Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D.Lgs. n. 286/1998, art. 22, comma 12-*bis*)**
  Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
  Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
  a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale

Art. 25-terdecies: Razzismo e xenofobia

- **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-*bis* c.p.)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
  a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
  b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

  È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
  Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoa o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Art. 25-quaterdecies: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

- **Frodi in competizioni sportive (L. n. 401/1989, art. 1)**
  Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
  Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

- **Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (L. n. 401/1989, art. 4)**
  Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti mila a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.
  Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.
  Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione).
  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.
  Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Art. 25-quinquesdecies: Reati tributari

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.Lgs. n. 74/2000, art. 2)**
  È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
  Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
  Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (D.Lgs. n. 74/2000, art. 3)**
  Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
  a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
  b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **Dichiarazione infedele (D.Lgs. n. 74/2000, art. 4)**

  Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

  a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
  b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

  Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

  Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

- **Omessa dichiarazione (D.Lgs. n. 74/2000, art. 5)**

  1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

  1-*bis*. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

  Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-*bis* non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.Lgs. n. 74/2000, art. 8)**

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (D.Lgs. n. 74/2000, art. 10)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- **Indebita compensazione (D.Lgs. n. 74/2000, art. 10-*quater*)**
  È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
  È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
  La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (D.Lgs. n. 74/2000, art. 11)**
  È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
  È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Art. 25-sexiesdecies: Contrabbando

- **Contrabbando per omessa dichiarazione (D.Lgs. 141/2024, art. 78)**
  È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale: a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.
  La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

- **Contrabbando per dichiarazione infedele (D.Lgs. 141/2024, art. 79)**
  Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

- **Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (D.Lgs. 141/2024, art. 80)**
  E' punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che: a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia; b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali; c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.
  La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al: a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse; b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

- **Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (D.Lgs. 141/2024, art. 81)**
  Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata

concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

- **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (D.Lgs. 141/2024, art. 82)**
  Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

- **Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare di perfezionamento (D.Lgs. 141/2024, art. 83)**
  Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

- **Contrabbando di tabacchi lavorati (D.Lgs. 141/2024, art. 84)**
  Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
  I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.
  Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano: a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500; b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

- **Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (D.Lgs. 141/2024, art. 85)**
  Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
  Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche

omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (D.Lgs. 141/2024, art. 86)**
  Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
  Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
  La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.
  Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
  Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

- **Circostanze aggravanti del contrabbando (D.Lgs. 141/2024, art. 88)**
  Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
  Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
  a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;

b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro;
e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.
Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni:
a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;
b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.

- **Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (D.Lgs. 141/2024, art. 94)**
  Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.
  Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.
  Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
  Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.
  Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

- **Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (D.Lgs. 504/1995, art. 40)**

  È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque: a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa; c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

  La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

  Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-*bis* che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-*bis* o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-*bis* risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.

  Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

  Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

  Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

- **Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (D.Lgs. 504/1995, art. 40-*bis*)**

  Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20,

commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-*bis*, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.
Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.
Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta: a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro; b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.
Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.

- **Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (D.Lgs. 504/1995, art. 40-*quinquies*)**
  Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.
  Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.
  Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64.

- **Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati (D.Lgs. 504/1995, art. 40-*sexies*)**
  Ove, all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici, sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché' delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, dal competente organo dell'Amministrazione finanziaria, la chiusura dell'esercizio presso il quale è stata riscontrata la violazione ovvero la sospensione della licenza o

dell'autorizzazione dell'esercizio stesso per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese.
Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a due mesi.
Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.
Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo.
L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o del provvedimento di chiusura, di cui ai commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000

- **Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (D.Lgs. 504/1995, art. 41)**
  Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.
  Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.
  La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all' Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.
  Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.
  Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

- **Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (D.Lgs. 504/1995, art. 42)**
  Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

- **Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (D.Lgs. 504/1995, art. 43)**
  È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque: a) sottrae con qualsiasi

mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa; b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.
Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.
L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.
Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

- **Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (D.Lgs. 504/1995, art. 46)**
  È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento: a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza; b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.
  Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.
  Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1.549 euro.
  Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

- **Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (D.Lgs. 504/1995, art. 47)**
  Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.

Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.
Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione è applicata con riguardo all'imposta relativa all'intera quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.
Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto irrimediabilmente o distrutto.
Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.

- **Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa (D.Lgs. 504/1995, art. 48)**
  Chiunque esercita un deposito di prodotti energetici, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell'art. 25, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1032 euro a 5164 euro. La stessa sanzione si applica all'esercente di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell'art. 29.
  Se nella verificazione dei depositi e degli impianti o degli apparecchi indicati nel comma 1 si riscontrano eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione, in aggiunta al pagamento del tributo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro. Se l'eccedenza riscontrata non supera l'uno per cento rapportato alla quantità estratta nel periodo preso a base della verifica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 154 euro a 929 euro.
  Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrante nel periodo preso a base della verifica: a) degli oli combustibili non superiori all'uno per cento della quantità estratta, presso i depositi liberi per uso commerciale; b) dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica.

L'esercente degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa che effettua la consegna dei prodotti agevolati senza l'osservanza delle formalità prescritte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

La sanzione di cui al comma 4 si applica anche nei confronti dell'esercente che apporta modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nei casi in cui è prescritta.

- **Irregolarità nella circolazione (D.Lgs. 504/1995, art. 49)**

  I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.

  Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.

  Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti, in misura non superiore all'uno per cento, se in più, o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.

  Nei casi di irregolare predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione, diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti.

  Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresì, per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa è calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2.

  Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.

  Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarità relative alla documentazione prescritta ai fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.

Art. 25-septiesdecies: Delitti contro il patrimonio culturale

- **Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.)**
  Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
  La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

- **Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.)**
  Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.
  Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.

- **Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.)**
  Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.
  La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.)**
  Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
  Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

- **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.)**
  È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali;
2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

- **Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.)**
  Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-*quater,* 518-*quinquies*, 518-*sexies* e 518-*septies* importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

- **Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.)**
  Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.
  La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

- **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.)**
  Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.
  Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.
  La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non

superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

- **Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.)**
  È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:
  1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
  2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
  3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
  4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

  È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Art. 25-duodevicies: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

- **Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.)**
  Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
  La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.)**
  Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Art. 25- undevicies: Delitti contro gli animali

- **Uccisione di animali (art. 544-*bis* c.p.)**
  Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
  Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

- **Maltrattamento di animali (art. 544-*ter* c.p.)**
  Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
  La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
  pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.

- **Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-*quater* c.p.)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
  La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

- **Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-*quinquies* c.p.)**
  Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
  La pena è aumentata da un terzo alla metà:
  1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
  2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
  3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

  Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e

a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

- **Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)**
  Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

L. n. 9/2013, Art. 12: Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- **Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)**
  Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
  La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.
  La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

- **Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)**
  Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

- **Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)**
  Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.
  La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

- **Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)**
  Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque,

senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

  Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

  Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

  I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

  Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

  Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

  Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

  Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

- **Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.)**
  Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
  Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
  Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter*, secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma.
  I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

L. n. 146/2006: Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

- **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**
  Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
  Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-*bis*, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
  Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.
  Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**
  Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
  Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
  I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
  Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
  La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
  Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-*bis*, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
  Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-*undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

- **Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.)**
  Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
  Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
  L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
  Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
  L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
  Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (art. 416-*bis*.1 c.p.)**
  Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
  Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
  Per i delitti di cui all'articolo 416 bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.
  Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.
  Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio.

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5)**
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
    a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
    b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
    c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. 309/1990, art. 74)**

  Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

  Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

  La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

  Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

  L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

  La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

  Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

  Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

  Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che

appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (D.Lgs. 141/2024, art. 86)**
  Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
  Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
  La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.
  Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
  Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Risk Assessment e *Gap Analysis*

MAGIS S.p.A.

Luglio 2026

Risk Assessment e Gap Analysis

MAGIS S.p.A.

(Vers. Luglio 2026)

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILE	FUNZIONE AZIENDALE INTERESSATA	ART. D. LGS, 231/01	REATI IPOTIZZABILI	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO (a titolo esemplificativo e non esaustivo)	PRESIDI ESISTENTI	POSSIBILI PRESIDI
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI E LE A.A.I.	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento, il rinnovo e il mantenimento delle autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie allo svolgimento dell'attività (i.e. SCIA stoccaggio prodotti alimentari, Certificato di agibilità dei locali e destinazione d'uso, Certificato prevenzione incendi...)	CEO - CFO Resp. Sicurezza Alimentare & Ambientale Dir.Amministrativa e HR	Art. 24 D. Lgs. 231/01	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma II, n. 1)	Richiedere e/o mantenere le autorizzazioni pur non avendone i requisiti.	La Società, in linea di principio e al fine di trarne un ingiusto profitto, potrebbe indurre in errore, mediante artifici o raggiri, i Funzionari Pubblici circa la veridicità e la correttezza della documentazione comunicata in occasione di: - presentazione di SCIA sanitaria corredata da documentazione tecnica o autocertificazioni non rispondenti allo stato reale dei luoghi, al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio; - rappresentazione ingannevole delle condizioni igienico-sanitarie dei locali o dei mezzi di trasporto a temperatura controllata per ottenere la registrazione OSA. - indicazione di un uso dei locali conforme solo formalmente, ma difforme nella realtà, per ottenere il certificato di agibilità o la destinazione d'uso; - simulazione del possesso dei requisiti antincendio per ottenere il certificato di prevenzione incendi, inducendo in errore l'ente competente.	- La Società, in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico; - Previsti formalizzati ai sensi del D.Lgs. 81/08; - Manuale di autocontrollo (HACCP).	Si suggerisce: - di formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - di prevedere la formalizzazione di un protocollo preventivo che disciplini "Adempimenti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità Amministrative Indipendenti"; - prevedere la formalizzazione di procedure per la gestione degli adempimenti con la P.A. e le A.A.I.; - formalizzare una procedura per l'ottenimento, il rinnovo e il mantenimento delle autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie allo svolgimento dell'attivitàin cui siano precisate: 1) modalità di richiesta e rinnovo delle autorizzazioni; 2) documentazione da produrre; 3) flussi autorizzativi interni; 4) Conservazione di tutta la documentazione.
			Art. 25 D. Lgs. 231/01	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)	Richiedere e/o mantenere le autorizzazioni pur non avendone i requisiti.	La Società, in linea di principio, potrebbe indurre indebitamente il Funzionario Pubblico, tramite la dazione o promessa di denaro o altre utilità, a: - omettere circostanze non conformi alla normativa rilevate nel corso di verifiche volte all'ottenimento o il mantenimento delle autorizzazioni che la Società intende richiedere o mantenere; - ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti connessi alle istanze promosse; - attestare circostanze conformi alla normativa, ma non esistenti.		
	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento, il rinnovo e il mantenimento delle autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie allo svolgimento dell'attività (i.e. SCIA stoccaggio prodotti alimentari, Certificato di agibilità dei locali e destinazione d'uso, Certificato prevenzione incendi...)	CEO - CFO Resp. Sicurezza Alimentare & Ambientale RSPP	Art. 25 septies D. Lgs. 231/01	Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	Richiedere e/o mantenere le autorizzazioni pur non avendone i requisiti.	La Società, in linea di principio, potrebbe ottenere un ingiusto profitto mediante l'esercizio dell'attività in assenza delle prescritte autorizzazioni (i.e certificato di agibilità, scia). In tal caso l'ingiusto profitto consisisterebbe nel risparmio di spesa derivante dall'omessa richiesta di autorizzazione o di rinnovo delle stesse;		

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILE	FUNZIONE AZIENDALE INTERESSATA	ART. D. LGS, 231/01	REATI IPOTIZZABILI	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO (a titolo esemplificativo e non esaustivo)	PRESIDI ESISTENTI	POSSIBILI PRESIDI
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI E LE A.A.I.	Gestione delle visite ispettive	CEO - CFO Resp. Sicurezza Alimentare & Ambientale Dir.Amministrativa e HR RSPP	Art. 24 D. Lgs. 231/01	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma II, n. 1)	Ottenere il buon esito della visita ispettiva.	La Società, in linea di principio e al fine di trarne un ingiusto profitto, potrebbe indurre in errore, mediante artifici o raggiri, i Funzionari Pubblici circa la veridicità e la correttezza della documentazione comunicata in occasione della visita ispettiva.	- La Società, in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico	Si suggerisce: -di formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - di prevedere la formalizzazione di un protocollo preventivo che disciplini "Adempimenti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità Amministrative Indipendenti"; - prevedere la formalizzazione di procedure per la gestione degli adempimenti con la P.A. e le A.A.I.; - prevedere la formalizzazione di una procedura per la gestione delle visite ispettive.
			Art. 25 D. Lgs. 231/01	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Circostanze aggravanti (art. 319 *bis c* .p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)	Ottenere il buon esito di una visita ispettiva da parte di rappresentanti di Enti Pubblici.	Le principali modalità di realizzazione del reato di Corruzione o Istigazione alla Corruzione, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Soggetti Pubblici o a rappresentanti di Enti pubblici che gestiscono i rapporti per conto della P.A., anche su induzione di questi ultimi. La provvista di denaro potrebbe essere creata, ad esempio, attraverso: - emissione di fatture relative a operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute; - assegnazione dell'incarico di gestire il rapporto con i funzionari pubblici a consulenti (la «disponibilità economica» per la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata); b) Riconoscimento/promessa di altra utilità al Soggetto Pubblico, anche su induzione di quest'ultimo, attraverso: - assunzione di persona legata al Soggetto Pubblico o comunque su segnalazione di quest'ultimo; - gestione impropria di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi o, più in generale, atti di liberalità; - stipulazione di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal Soggetto pubblico a condizioni non congrue rispetto alla prestazione ricevuta; - forniture/servizi assegnati a società segnalate dal Soggetto Pubblico a condizioni ingiustificatamente vantaggiose o che prevedano compensi non congrui rispetto alla prestazione ricevuta; - sconti non dovuti; - consegna di prodotti o erogazione di servizi a titolo gratuito. Il reato di Induzione Indebita a dare o promettere utilità, potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui, su sollecitazione del Funzionario Pubblico e/o incaricato di pubblico servizio in abuso di esercizio del proprio potere, i soggetti aziendali siano stati indotti indebitamente a dare o promettere denaro o altra utilità al medesimo referente della PA o a terzi.		
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI E LE A.A.I.	Richiesta e gestione di fondi pubblici e agevolazioni	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR	Art. 24 D. Lgs. 231/01	Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee o di ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) Frode informatica ai danni dello Stato (art. 640-ter c.p.)	Destinare le erogazioni pubbliche a finalità diverse da quelle per le quali sono state conseguite. Ottenere, anche mediante artifici e raggiri, indebiti finanziamenti, contributi, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dello Stato o da altri Enti pubblici al fine di trarne un ingiusto profitto.	Tali reati potrebbero essere commessi, in linea di principio, in caso di alterazione del contenuto della documentazione (falsificazione/omissione di dati/informazioni dovute) predisposta e trasmessa ai funzionari dell'ente pubblico promotore del bando di finanziamento fornendo, ad esempio: - l'attestazione di requisiti e referenze non veritiere quali, a titolo meramente esemplificativo, informazioni contabili e di bilancio, referenze, caratteristiche tecniche di soluzioni e servizi, dati sul dimensionamento dell'organizzazione aziendale, ecc.; - dichiarazioni, prospetti, report, fatture, relazioni e altra documentazione giustificativa delle spese effettuate, falsi o contenenti informazioni non vere; - l'attestazione di altre informazioni finanziarie non veritiere o non realistiche in merito all'utilizzo del finanziamento richiesto e alla situazione della società.	- La Società, in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico	Si suggerisce: - di formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - di prevedere la formalizzazione di un protocollo preventivo che disciplini "Adempimenti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità Amministrative Indipendenti"; - prevedere la formalizzazione di una procedura per la gestione dei fondi o agevolazioni pubbliche eventualmente conseguite.
			Art. 25 D. Lgs. 231/01	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	Ottenere indebitamente fondi e agevolazioni pubbliche.	La Società, al fine di ottenere il fondo o l'agevolazione pubblica, offre o promette un'utilità (denaro, consulente, sponsorizzazioni, assunzioni): - a chi valuta la domanda; - a chi "apre le buste"; - a funzionari coinvolti nell'istruttoria. In caso di induzione indebita, invece, il funzionario potrebbe "far capire" che serve qualcosa per accelerare o favorire l'istruttoria.		
			Art. 25 *ter* D. Lgs. 231/01	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Ottenere indebitamente fondi e agevolazioni pubbliche.	La Società, al fine di dimostrare un certo rapporto tra fatturato e costo del personale per accedere ad un contributo, potrebbe: - rinviare costi all'anno successivo, - capitalizzare costi come cespiti; - imputare costi a commesse diverse. Diversamente la Società potrebbe fatturare anticipatamente servizi non ancora resi per chiudere l'anno in utile o dimostrare solidità economica verso la PA.		
			25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/01	Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000)	Ottenere indebitamente fondi e agevolazioni pubbliche.	La Società potrebbe compensare crediti d'imposta prima del completamento dell'attività. La Società potrebbe sovrastimare i costi agevolabili o includere spese non ammissibili per credito INAIL.		

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILE	FUNZIONE AZIENDALE INTERESSATA	ART. D. LGS, 231/01	REATI IPOTIZZABILI	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO (a titolo esemplificativo e non esaustivo)	PRESIDI ESISTENTI	POSSIBILI PRESIDI
GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE E FINANZIARIA	Gestione della contabilità (generale, clienti e fornitori)	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR	Art. 24 D. Lgs. 231/01 Strumentale - La contabilità è uno strumento per porre in essere condotte illecite nei confronti della PA	Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee o di ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) Frode informatica ai danni dello Stato (art. 640-ter c.p.)	Ottenere o mantenere contributi, finanziamenti, agevolazioni pubbliche: -senza averne diritto; - in misura superiore a quella spettante, utilizzando dati contabili non corretti, incompleti o fuorvianti.	La Società potrebbe: - utilizzare dati di bilancio non aggiornati per accedere a un bando; - indicare costi del personale non coerenti con le scritture contabili; - rendicontare spese non ammissibili come se fossero agevolabili; - non procedere all' aggiornamento contabile di variazioni rilevanti (es. personale, fatturato).	- La Società, in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico; - La Società è dotata di molti presidi seppure gli stessi risultino non formalizzati. In particolare: 1) Segregazione operativa della attività contabili (nessun soggetto opera "da solo"); 2) Controllo puntuale delle fatture passive; 3) Autorizzazione formale dei pagamenti (ogni fattura viene siglata per autorizzazione); 4) Contorllo periodico scandenziari e riconciliazioni bancarie; 5) Coinvolgimento consulenti esterni qulificati (consulente fiscale per dichiarativi, consulente del lavoro per F24, revisione del bilancio predisposto internamente)	Si suggerisce: - di formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - formalizzare procedura scritta per: a) contabilità generale; b) contabilità fornitori; c) contabilità clienti; d) gestione F24 e compensazioni; - procedura per crediti d'imposta e compensazione (NB: approvazione formale prima dell'utilizzo dell'F24); - Formalizzazione dei controlli effettuati sulla fatturazione attiva (evidenza scritta del controllo delle tariffe, controllo dei contratti e della validazione della fattura).
GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE E FINANZIARIA	Gestione della contabilità (generale, clienti e fornitori)	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 25 *ter* D. Lgs. 231/01	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) Indebita resitutzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Illegale ripartizione degli utili e riserve (art. 2627 c.c.) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	Alterare la rappresentazione della situazione economico-patrimoniale o finanziaria della società per: - migliorare il risultato d'esercizio; - rispettare requisiti per contributi/finanziamenti; - evitare perdite o tensioni finanziarie; - influenzare decisioni di terzi (PA, banche, soci).	La Società con riferimento: - alla Contabilità generale potrebbe procedere: a) ad un'imputazione non corretta dei costi (ad es. capitalizzazione di spese operative); b) al rinvio di costi o anticipazione di ricavi per chiudere l'esercizio in utile; c) ad omissione di passività potenziali o contestazioni clienti/fornitori. - alla Contabilità fornitori potrebbero procedere: a) alla contabilizzazione di fatture non ancora certe per "coprire" costi; b) all'utilizzo di note di credito o rettifiche non correttamente motivate; - alla Contabilità clienti potrebbero procedere: a) alla fatturazione anticipata di servizi non ancora interamente resi; b) alla mancata svalutazione di crediti deteriorati per non impattare il risultato.		
GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE E FINANZIARIA	Gestione della contabilità (generale, clienti e fornitori)	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR	Art. 25 *octies* D. Lgs. 231/01 Strumentale - La contabilità è un strumento per la commissione dei reati di riciclaggio	Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.) Autoriciclaggio (art. 648 *ter* 1 c.p.)	Reimpiegare proventi illeciti per attività economiche lecite..	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di: - conversione o trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; - impiego del denaro ottenuto grazie ad un contributo pubblico indebito; - registrazione di incassi, giustificandolo come anticipo, di somme corrisposte dal cliente sproporzionate e non coerenti con i contratti.		
GESTIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE E FINANZIARIA	Gestione della contabilità (generale, clienti e fornitori)	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR	Art. 25 *quinquiesdecies* D. Lgs. 231/01	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000) Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)	La Società potrebbe commettere i reati fiscali indicati per: - ridurre o azzerare il debito tributario; - migliorare la liquidità aziendale; - anticipare benefici fiscali non ancora maturati; - allineare la dichiarazione a obiettivi economico-finanziari; - recuperare indebitamente IVA.	Le principali modalità di realizzazione dei reati tributari sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: - utilizzo in F24 di crediti d'imposta non spettanti; - compensare crediti inesistenti; - errata gestione delle scritture di assestamento; - registrazione di fatture per operazioni inesistenti; - procedere ad effettuare fatturazioni "di comodo" per consentire a clienti di dedurre costi.		

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILE	FUNZIONE AZIENDALE INTERESSATA	ART. D. LGS, 231/01	REATI IPOTIZZABILI	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO (a titolo esemplificativo e non esaustivo)	PRESIDI ESISTENTI	POSSIBILI PRESIDI
GESTIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE E FINANZIARIA	Gestione dei flussi monetari e finanziari (pagamenti e incassi)	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR	Art. 24 D. Lgs. 231/01 Strumentale - i pagamenti sono lo strumento per lo svolgimento di condotte illecite nei confronti della PA	Malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)	Ottenere fondi pubblici non spettanti, mantenere agevolazioni o contributi, simulare l'utilizzo corretto delle risorse ricevute.	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, mediante l'impiego delle somme erogate in modo difforme rispetto alla destinazione vincolata del finanziamento o erogazione da parte della Pubblica Amministrazione. Il reato potrebbe essere commesso attraverso la mancata tracciabilità dell'utilizzo delle somme ricevute o tramite l'utilizzo dei flussi per dimostrare solo formalmente il rispetto dei vincoli del bando.	- La Società, in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico. - Seppur non formalizzati, la Società adotta una serie di solidi presidi nella gestione dei pagamenti e degli incassi ed infatti: a) Esiste una segregazione dei ruoli tra Resp. Amministrazione e Operatore; b) è prevista un'autorizzazione preventiva dei pagamenti; c) lo scandeziario viene verificato giornalmente; d) c'è una chiara tracciabilità documentale (es. fatture firmate).	Si suggerisce: - di formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - di procedere alla formalizzazione ad una procedura ad hoc per la gestione dei pagamenti e degli incassi; - di stabilire soglie di attenzione (definire soglie indicative per - pagamenti rilevanti o note di credito anomale); - di predisporre un elenco periodico delle note di credito, motivazioni e autorizzazioni.
	Gestione dei flussi monetari e finanziari (pagamenti e incassi)	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR	Art. 24 D. Lgs. 231/01 Strumentale - i pagamenti sono lo strumento per lo svolgimento di attività corruttive.	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per atto contrario (art. 319 c.p.) Induzione indebita (art. 319-quater c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	La Società potrebbe effettuare pagamenti per ottenere: - contributi o finanziamenti, - autorizzazioni, - agevolazioni, - esiti favorevoli di ispezioni o controlli; - accelerare procedimenti amministrativi; - evitare sanzioni o rilievi.	La Società potrebbe: - effettuare pagamenti a consulenti o fornitori "di schermo"; - effettuare sponsorizzazioni o incarichi collegati a decisioni della PA; - effettuare pagamenti dilazionati per ridurre la tracciabilità.		
	Gestione dei flussi monetari e finanziari (pagamenti e incassi)	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR	Art. 25 ter D. Lgs. 231/01	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.)	Alterare la rappresentazione dei flussi finanziari reali o occultare situazioni di tensione di liquidità.	Tale reato potrebbe essere commesso: - ritardando o anticipando i pagamenti / incassi per dare una determinata rappresentazione finanziaria; - classificando incassi come anticipi o finanziamenti per evitare emersione di ricavi; - occultare passività finanziarie o debiti verso i fornitori.		
GESTIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE E FINANZIARIA	Gestione dei flussi monetari e finanziari (pagamenti e incassi)	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 25 ter D. Lgs. 231/01 Strumentale - i pagamenti sono lo strumento per lo svolgimento di attività corruttive.	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 - bis c.c.)	Nell'ambito della gestione dei flussi finanziari e monetari, la Società potrebbe occultare o mascherare trasferimenti di valore non giustificati da reali rapporti commerciali o ppure agevolare o remunerare decisioni favorevoli assunte da soggetti terzi in violazione di loro doveri	La Società potrebbe: - effettuare pagamenti non coerenti con le prestazioni effettivamente rese; - riconoscere corrispettivi extra contrattuali; - emettere note di credito non adeguatamente giustificate; - concedere sconti o rimborsi extra-contrattuali.		
	Gestione dei flussi monetari e finanziari (pagamenti e incassi)	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR	Art. 25 D. Lgs. 231/01	Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) *Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis D.Lgs. 74/2000)* *Omesso versamento di IVA (art. 10 ter D.Lgs. 231/01)* Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000)	La Società, attraverso pagamenti e incassi, potrebbe ridurre o posticipare esborsi fiscali, preservare liquidità azineale, evitare crisi di cassa, finanziaria impropriamente tramite l'Erario.	La Società potrebbe impiegare crediti non spettanti per compensare debiti tributari, procedere a compensazioni senza verifica della spettanza, omettere o ritardare il versamento di IVA, ritenute e contributi, gestire i flussi di cassa al fine di rinviare sistematicamente gli obblighi fiscali.		

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILE	FUNZIONE AZIENDALE INTERESSATA	ART. D. LGS, 231/01	REATI IPOTIZZABILI	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO (a titolo esemplificativo e non esaustivo)	PRESIDI ESISTENTI	POSSIBILI PRESIDI
GESTIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE E FINANZIARIA	Gestione delle attività di predisposizione del bilancio e delle relazioni periodiche relative alla situazione economica e finanziaria della società	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Coll. Sindacale	Art.24 D. Lgs. 231/01 Strumentale - il bilancio o le altre relazioni periodiche sono lo strumento per lo svolgimento di reati contro la PA.	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)	Indurre in errore i Soci o i terzi circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto per la Società (finanziamenti, ottenimento di contributi o agevolazioni)	Nell'ambito della richeista di finanziamenti o agevolazioni su sicurezza, formazione, investimenti logistici, la Società potrebbe produrre nel bilancio o nelle relazioni periodiche spese sostenute sovrastimate, dare atto di spese (costi) non ancora sostenuti o comunque rappresentare una struttura organizzativa diversa da quella reale.	- La Società, in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico. - Seppur non formalizzati, la Società adotta una serie di solidi presidi nella predisposizione del bilancio e delle ulteriori relazioni periodiche: a) segregazione delle funzioni contabili e decisionale (registrazione/verifica/supervisione complessiva/ redazione e deposito); b) controllo sistematico delle scritture contabili; c) tracciabilità e archiviazione della docuemntazione.	Si suggerisce: - di formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - di redigere una procedura "predisposizione del bilancio"; - di prevedere la redazione di una nota interna sulle: principali scritture di rettifica; valutazioni rilevanti; stime significative; - di prevedere la redazione di una nota interna per le poste "sensibili" (accantonamenti, svalutazioni, fondi).
GESTIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE E FINANZIARIA	Gestione delle attività di predisposizione del bilancio e delle relazioni periodiche relative alla situazione economica e finanziaria della società	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo Coll. Sindacale	Art. 25 *ter* D. Lgs. 231/01	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.) Impedito controllo (art. 2625 c.c.) Indebita resistuzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) Illecite operazini sulle azioni o quote sociali (art. 2629 c.c.) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	La Società potrebbe: - alterare la rappresentazione economico-finanziaria; - ostacolare verifiche e controlli.	La Società potrebbe a titolo esemplificativo e non esaustivo: - sovrastimare rimanenze o crediti verso clienti; - rappresentare anticipatamente ricavi o risultati economici non ancora maturati; - limitare o ostavolare attività di controllo; - procedere ad una rappresentazione incompleta o selettiva delle informazioni richieste.		
				Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 - bis c.c.)	La Società potrebbe: - ottenere o mantentere rapporti commerciali a condizioni di favore; - influenzare decisioni operative o gestionaeli; - tentare di orientare decisioni economiche o operative.	La Società potrebbe: - riconoscere vantaggi economici non contrattualizzati a favore di clienti strategici; - concedere condizioni di favore (sconti, note di credito o rimborsi) non giustificate da reali disservizi; - promettere benefici futuri in cambio di trattamenti preferenziali.		
GESTIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE E FINANZIARIA	Gestione delle attività di predisposizione del bilancio e delle relazioni periodiche relative alla situazione economica e finanziaria della società	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Coll. Sindacale	Art. 25 *octies* D. Lgs. 231/01 Strumentale - il bilancio o le altre relazioni periodiche sono lo strumento per lo svolgimento di riciclaggio o autoriciclaggio.	Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *te* r c.p.) Autoriciclaggio (art. 648 *ter* 1 c.p.)	Ottenere vantaggi/ricavi economici dall'esecuzione di operazioni effttuate per il tramite di denaro o altre utilità di origine illecita, volte anche ad ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita.	La Società, nell'ambito delle registrazioni di bilancio, potrebbe: - sovrastimare costi; - dare atto di consulenze non effettive o di prestazioni inesistenti; - allocare in crediti, rimanenze proventi illeciti; - far transitare somme di origine illecita nell'ambito dei rapporti con fornitori o consulenti.		
GESTIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE E FINANZIARIA	Gestione delle attività di predisposizione del bilancio e delle relazioni periodiche relative alla situazione economica e finanziaria della società	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Coll. Sindacale	Art. 25 *quinquiesdecie* s D. Lgs. 231/01	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000) Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000)	La Società potrebbe, al fine di evadere l'imposta predeterminata, stipulare contratti fittizi eludendo i diversi iter autorizzativi previsti o porre in essere altri artifici/raggiri.	Le principali modalità di realizzazione dei reati tributari sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: - emissione di fatture per prestazioni non eseguite o ricezione fatture per prestazioni non ricevute; - sottrazione o distruzione di documenti fiscali e/o contabili; - il ricorso ad altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.		

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILE	FUNZIONE AZIENDALE INTERESSATA	ART. D. LGS, 231/01	REATI IPOTIZZABILI	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO (a titolo esemplificativo e non esaustivo)	PRESIDI ESISTENTI	POSSIBILI PRESIDI
GESTIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE E FINANZIARIA	Gestione della cassa	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR	Art. 25 D. Lgs. 231/01	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	La Società potrebbe: - alterare la corretta rappresentazione delle disponibilità liquide; - occultare spese non inerenti o non correttamente documentate; - evitare la rilevazione di irregolarità nella gestione della cassa.	La Società potrebbe: - effettuare pagamenti in contanti non adeguatamente documentati; - registrare movimentazioni di cassa prive di idonea documentazione giustificativa; - utilizzare la cassa per sostenere spese estranee all'attività aziendale; - non garantire la corrispondenza tra disponibilità di cassa e registrazioni contabili.	La Società: - si è dotata di un proprio Codice Etico; - utilizza la cassa esclusivamente per il sostenimento di spese di modesto importo; - registra tutte le movimentazioni su apposito registro di cassa; - conserva la documentazione giustificativa relativa ad ogni movimento; - ha individuato un responsabile della gestione della cassa, operante sotto il coordinamento della Responsabile	Si suggerisce di: - formalizzare una procedura per la gestione della piccola cassa; - definire limiti di importo per i pagamenti in contanti; - disciplinare le modalità di autorizzazione e rendicontazione delle spese; - prevedere verifiche periodiche sulla quadratura della cassa.
GESTIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE E FINANZIARIA	Gestione della cassa	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR	Art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/01 (Strumentale – Il processo di gestione della cassa potrebbe essere utilizzato per sostenere costi non adeguatamente documentati o fiscalmente non deducibili, con conseguente alterazione della corretta determinazione della base imponibile.)	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)	La Società potrebbe: - ridurre indebitamente il carico fiscale attraverso la contabilizzazione di costi non inerenti o non correttamente documentati.	La Società potrebbe: - utilizzare la cassa per il pagamento di spese prive di adeguata documentazione giustificativa; - contabilizzare costi non inerenti all'attività aziendale; - registrare rimborsi spese non correttamente documentati o non riconducibili a esigenze aziendali.	La Società: - si è dotata di un proprio Codice Etico; - utilizza la cassa esclusivamente per spese minute; - annota ogni movimento su apposito registro; - conserva la documentazione giustificativa delle spese sostenute.	Si suggerisce di: - formalizzare una procedura per la gestione della cassa; - disciplinare le modalità di autorizzazione e rendicontazione delle spese; - definire limiti di importo per i pagamenti in contanti; - effettuare verifiche periodiche sulla documentazione giustificativa delle spese sostenute.

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILE	FUNZIONE AZIENDALE INTERESSATA	ART. D. LGS, 231/01	REATI IPOTIZZABILI	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO (a titolo esemplificativo e non esaustivo)	PRESIDI ESISTENTI	POSSIBILI PRESIDI
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Selezione e gestione dei fornitori	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 24 *ter* D. Lgs. 231/01 Strumentale – il processo di selezione e gestione dei fornitori potrebbe essere utilizzato per instaurare rapporti con soggetti riconducibili a contesti di criminalità organizzata.	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)	Prendere parte all'associazione per delinquere o all'associazione di tipo mafioso al fine di far conseguire alla Società indebiti vantaggi.	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui si instauri un rapporto di natura commerciale o lavorativo con una controparte potenzialmente qualificabile come soggetto c.d. "a rischio", determinando condotte che potrebbero risultare in favore a soggetti/iniziative potenzialmente legati a condotte illegali in materia di associazione per delinquere, a livello sia nazionale che internazionale. In particolare, a titolo esemplificativo, la Società potrebbe avvalersi di fornitori legati all'associazione a delinquere o all'associazione di tipo mafioso.	- La Società, in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico. - La Società si è dotata di una procedura formalizzata per la valutazione dei fornitori che disciplina la valutazione, selezione e monitoraggio nonché prevede una lista fornitori quelificati; - Sopralluoghi e verifiche dirette; - Richiesta di documentazione (visura, DVR, HACCP..).	Si suggerisce: - di formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - di definire i criteri oggettivi di valutazione e scoring fornitori; - di tracciare le motivazione delle scelte; - di individuare ruoli e responsabilità nel processo; - di inserire nei contratti clausole contrattuali 231; - di prevedere verifiche sull'assetto societario e sull'affidabilità dei fornitori.
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Selezione e gestione dei fornitori	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 25 D. Lgs. 231/01 Strumentale – il processo può essere utilizzato quale mezzo per la commissione di reati contro la PA, mediante l'utilizzo dei fornitori come canale per il trasferimento di utilità indebite o per la gestione di rapporti indiretti con soggetti pubblici.	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)	Ottenere indebitamente un vantaggio (ad es. ottenere trattamenti di favore da parte di soggetti pubblici, evitare o ridurre contestazioni e sanzioni, gevolare l'ottenimento di autorizzazioni o il superamento di verifiche) tramite l'impiego dei fornitori quali strumenti per il trasferimento di utilità indebite o per la gestione di rapporti con soggetti pubblici.	Le principali modalità di realizzazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: - scelta di un fornitore non sulla base di criteri oggettivi, ma: i) perché segnalato da un Pubblico Ufficiale; ii) perché legato (direttamente o indirettamente) a soggetti della PA; - assenza di tracciabilità della motivazione della scelta; - riconoscimento al fornitore di: i) compensi maggiorati; ii) prestazioni non necessarie; - emissione di fatture: i) per servizi non resi; ii) per servizi gonfiati; - mantenimento di fornitori non idonei per finalità extra-operative; - impiego di fornitore per gestire richieste indebite della PA.		Si suggerisce: - di formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - di definire i criteri oggettivi di valutazione e scoring fornitori; - di tracciare le motivazione delle scelte; - di individuare ruoli e responsabilità nel processo; - di inserire nei contratti clausole contrattuali 231.
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Selezione e gestione dei fornitori	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 25 *ter* D. Lgs. 231/01	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo (art. 2625 c.c.) Corruzione tra privati (art. 2635 comma III c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* comma I c.c.)	La Società potrebbe: - alterare il risultato economico della società mediante la manipolazione dei costi relativi ai fornitori - creare margini economici occulti attraverso la contabilizzazione di costi non corretti o non giustificati; - favorire determinati fornitori mediante il riconoscimento di condizioni economiche non coerenti con il mercato; - evitare contestazioni o responsabilità interne, anche attraverso la mancata rilevazione di anomalie; - mantenere equilibri commerciali o rapporti consolidati, anche a scapito della corretta rappresentazione contabile.	Tali reati potrebbero essere posti in essere mediante: - inserimento manuale di tariffe o parametri non corretti nei sistemi gestionali, con conseguente alterazione dei costi relativi ai fornitori; - contabilizzazione di fatture relative a prestazioni non coerenti con quelle effettivamente rese (es. servizi sovrastimati o non verificati); - mancata rilevazione o contestazione di anomalie nelle fatture dei fornitori, con conseguente registrazione di dati non veritieri; - utilizzo di fornitori per la generazione di costi non giustificati o non necessari; - errori volontari o non corretti nell'inserimento dei dati operativi (es. quantità, colli, parametri di calcolo), idonei a incidere sulla determinazione dei corrispettivi; - utilizzo di strumenti non strutturati (es. fogli Excel) senza adeguati controlli, con rischio di alterazione o perdita di tracciabilità dei dati; - riconoscimento a fornitori di condizioni economiche non coerenti con i contratti o con le prestazioni effettivamente eseguite; - mancata tracciabilità delle modifiche ai dati economici e ai parametri di fatturazione.	- La Società, in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico. - La Società si è dotata di una procedura formalizzata per la valutazione dei fornitori che disciplina la valutazione, selezione e monitoraggio nonché prevede una lista fornitori quelificati; - Sopralluoghi e verifiche dirette; - Richiesta di documentazione (visura, DVR, HACCP..); - Presenza di controlli sui dati utilizzati ai fini della fatturazione, mediante incrocio tra informazioni provenienti dai sistemi gestionali e dati forniti dai vettori; - Attività di verifica e validazione delle fatture da parte di soggetti interni, con gestione delle eventuali anomalie e contestazioni ai fornitori.	Si suggerisce: - di formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - di definire i criteri oggettivi di valutazione e scoring fornitori; - di tracciare le motivazione delle scelte; - di individuare ruoli e responsabilità nel processo; - di inserire nei contratti clausole contrattuali 231; - di rafforzare i controlli sui dati utilizzati ai fini della fatturazione; - di garantire la tracciabilità delle modifiche ai dati economici; - di limitare e controllare l'utilizzo di strumenti non strutturati (es. Excel); - di monitorare periodicamente le anomalie nei rapporti con i fornitori.

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILE	FUNZIONE AZIENDALE INTERESSATA	ART. D. LGS, 231/01	REATI IPOTIZZABILI	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO (a titolo esemplificativo e non esaustivo)	PRESIDI ESISTENTI	POSSIBILI PRESIDI
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Selezione e gestione dei fornitori	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo RSPP	Art. 25 septies D. Lgs. 231/01 Strumentale – il processo assume rilevanza in quanto l'affidamento di attività a fornitori esterni puo incidere sulla gestione dei rischi interferenziali e sull'ideoneità tecnico professionale degli stessi.	Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	La Società potrebbe: - ridurre costi e tempi operativi; - semplificare la gestione delle attività affidate a terzi.	Utilizzo di fornitori di beni e di servizi che notoriamente non rispettano le normative previste dal legislatore a tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti.	La Società: - in data 18.11.2025 si è dotata di un proprio Codice Etico; - ha nominato un RSPP e ha formalizzato un sistema di gestione della sicurezza strutturato; - predisposizione e gestione del DUVRI; - sopralluoghi periodici e monitoraggio delle attività.	Si suggerisce: - di formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - di definire criteri oggettivi di valutazione e scoring dei fornitori anche sotto il profilo della salute e sicurezza sul lavoro; - di garantire la tracciabilità delle verifiche sull'idoneità tecnico-professionale dei fornitori; - di integrare la procedura di valutazione fornitori con specifici controlli in materia di salute e sicurezza; - di monitorare periodicamente i fornitori che operano all'interno dei siti aziendali.
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Selezione e gestione dei fornitori	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 25 octies D. Lgs. 231/01	Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.) Autoriciclaggio (art. 648 *te* r 1 c.p.)	La Società potrebbe: - utilizzare fornitori per transitare o ripulire flussi finanziari; - impiegare denaro di provenienza illecita in attività apparentemente lecite; - creare disponibilità economiche non tracciate; - giustificare pagamenti non trasparenti.	Tali reati potrebbero essere commessi, in linea di principio, in caso di: - selezione di fornitori con struttura societaria opaca o poco trasparente; - pagamento di fatture relative a prestazioni non coerenti o sovrastimate, idonee a giustificare flussi finanziari non trasparenti; - utilizzo di fornitori per la generazione di costi non necessari o non documentati; - mantenimento di rapporti con fornitori non adeguatamente verificati sotto il profilo dell'affidabilità; - utilizzo di fornitori per far transitare somme di denaro non giustificate, anche attraverso meccanismi di sovrafatturazione.	La Società: - in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico. - si è dotata di una procedura formalizzata per la valutazione dei fornitori che disciplina la valutazione, selezione e monitoraggio nonché prevede una lista fornitori quelificati; - acquisisce la documentazione dei fornitori (visura, iscrizione albo, DVR, HACCP); - effettua verifiche operative e sopralluoghi presso i fornitori; - ha isitituito controlli sulle fatture mediante confronto tra dani interni e dani forniti dai vettori; - provvede alla verifica e alla gestione delle anomalie (contestazioni, note di credito).	Si suggerisce: - di formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - di rafforzare le verifiche sull'affidabilità e trasparenza dei fornitori (assetto societario, titolarità effettiva); - di prevedere controlli su anomalie nei pagamenti (importi incoerenti, frequenti rettifiche, scostamenti); - formalizzare i controlli sulle fatture e sui dati economici.
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Selezione e gestione dei fornitori	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 25 *undecies* D. Lgs. 231/01 Strumentale - l'affidamento di attività a soggetti terzi potrebbe comportare il coinvolgimento di fornitori non conformi alla normativa ambientale.	Reati in materia di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006)	La Società, attraverso i fornitori selezionati meno costosi ma non conformi, potrebbe ridurre i costi di gestione/smaltimento e semplificare l'operatività.	Tali reati potrebbero essere commessi, in linea di principio, attraverso: - l'impiego di un fornitore non autorizzato alla gestione rifiuti; - mancata verifica delle autorizzazioni ambientali; - affidamento di attività a fornitori non conformi.	La Società: - in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico. - si è dotata di una procedura formalizzata per la valutazione dei fornitori che disciplina la valutazione, selezione e monitoraggio nonché prevede una lista fornitori quelificati; - acquisisce la documentazione dei fornitori (visura, iscrizione albo, DVR, HACCP).	Si suggerisce: - di formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - di prevedere la verifica delle autorizzazioni ambientali dei fornitori; - di prevedere la raccolta e aggiornamento della documentazione ambientale; - di monitorare fornitori che gestiscono rifiuti.
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Selezione e gestione dei fornitori	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 25 *quinquiesdecies* D. Lgs. 231/01 Strumentale – il processo di selezione e gestione dei fornitori può costituire il mezzo attraverso cui vengono registrati costi non reali o non corretti, che incidono successivamente sulla dichiarazione fiscale.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)	La Società potrebbe tentare di ridurre il carico fiscale, abbattere artificiosamente costi/ricavi imponibili, creare costi costi fiscalmente deducibili non reali.	Le principali modalità di realizzazione dei reati tributari sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: - utilizzo di fatture relative a prestazioni non effettive o sovrastimate; - contabilizzazione di costi non coerenti con i servizi resi dai fornitori; - mancata verifica della corrispondenza tra prestazione e fattura; - mancata rilevazione o contestazione di anomalie nelle fatture dei fornitori; - utilizzo di fornitori per la generazione di costi fiscalmente deducibili non giustificati.	La Società: - in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico. - si è dotata di una procedura formalizzata per la valutazione dei fornitori che disciplina la valutazione, selezione e monitoraggio nonché prevede una lista fornitori quelificati; - controlli sui dati di fatturazione mediante confronto tra dati interni e dati forniti dai vettori; - verifica delle fatture da parte di soggetti interni; - gestione delle anomalie e richiesta di note di credito.	Si suggerisce di: - formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - rafforzare i controlli sulla coerenza tra prestazione resa e fattura; - formalizzare le verifiche sui dati di fatturazione e renderle tracciabili; - monitorare anomalie ricorrenti (scostamenti, note di credito); - garantire maggiore tracciabilità delle verifiche effettuate sui fornitori e sulle fatture;

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILE	FUNZIONE AZIENDALE INTERESSATA	ART. D. LGS, 231/01	REATI IPOTIZZABILI	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO (a titolo esemplificativo e non esaustivo)	PRESIDI ESISTENTI	POSSIBILI PRESIDI
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Selezione e gestione dei consulenti	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 24 *ter* D. Lgs. 231/01 Strumentale – il processo di selezione e gestione dei consulenti potrebbe essere utilizzato per instaurare rapporti con soggetti riconducibili a contesti di criminalità organizzata, anche attraverso il conferimento di incarichi professionali a soggetti non adeguatamente verificati sotto il profilo dell'affidabilità e trasparenza.	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)	Prendere parte all'associazione per delinquere o all'associazione di tipo mafioso al fine di far conseguire alla Società indebiti vantaggi.	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui si instauri un rapporto di natura commerciale o lavorativo con una controparte potenzialmente qualificabile come soggetto c.d. "a rischio", determinando condotte che potrebbero risultare in favore a soggetti/iniziative potenzialmente legati a condotte illegali in materia di associazione per delinquere, a livello sia nazionale che internazionale. In particolare, a titolo esemplificativo, la Società potrebbe avvalersi di consulenti legati all'associazione a delinquere o all'associazione di tipo mafioso.	- La Società: - in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico. - effettua attività di verifica e validazione delle fatture da parte di soggetti interni.	Si suggerisce di: - formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - formalizzare una procedura specifica per la selezione e gestione dei consulenti; - individuare ruoli e responsabilità nel processo; - definire criteri oggettivi per l'affidamento degli incarichi; - tracciare le motivazioni alla base delle scelte; - formalizzare l'oggetto degli incarichi e verificarne la coerenza con i compensi; - prevedere verifiche sull'affidabilità e reputazione dei consulenti; - inserire clausole contrattuali 231; - garantire la tracciabilità dei pagamenti e monitorare eventuali anomalie.
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Selezione e gestione dei consulenti	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 25 D. Lgs. 231/01 Strumentale – il processo può essere utilizzato quale mezzo per la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, mediante il conferimento di incarichi a consulenti utilizzati come intermediari nei rapporti con soggetti pubblici o quali strumenti per il trasferimento di utilità indebite.	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)	Ottenere indebitamente un vantaggio (ad es. ottenere trattamenti di favore da parte di soggetti pubblici, evitare o ridurre contestazioni e sanzioni, agevolare l'ottenimento di autorizzazioni o il superamento di verifiche) tramite l'impiego di consulenti quali strumenti per il trasferimento di utilità indebite o per la gestione di rapporti con soggetti pubblici.	Le principali modalità di realizzazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: - scelta di un consulente non sulla base di criteri oggettivi, ma: i) perché segnalato da un Pubblico Ufficiale; ii) perché legato (direttamente o indirettamente) a soggetti della PA; - assenza di tracciabilità della motivazione della scelta; - riconoscimento al consulente di: i) compensi maggiorati; ii) prestazioni non necessarie; - emissione di fatture: i) per servizi non resi; ii) per servizi gonfiati; - conferimento di incarichi a consulenti con oggetto generico o non adeguatamente giustificato, utilizzati quali intermediari nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; - impiego di consulenti per gestire richieste indebite della PA.		
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Selezione e gestione dei consulenti	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 25 *ter* D. Lgs. 231/01	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo (art. 2625 c.c.) Corruzione tra privati (art. 2635 comma III c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* comma I c.c.)	La Società potrebbe: - alterare il risultato economico della società mediante la manipolazione dei costi relativi ai fornitori - creare margini economici occulti attraverso la contabilizzazione di costi non corretti o non giustificati; - favorire determinati fornitori mediante il riconoscimento di condizioni economiche non coerenti con il mercato; - evitare contestazioni o responsabilità interne, anche attraverso la mancata rilevazione di anomalie; - mantenere equilibri commerciali o rapporti consolidati, anche a scapito della corretta rappresentazione contabile.	Tali reati potrebbero essere posti in essere mediante: - inserimento manuale di tariffe o parametri non corretti nei sistemi gestionali, con conseguente alterazione dei costi relativi ai fornitori; - contabilizzazione di fatture relative a prestazioni non coerenti con quelle effettivamente rese (es. servizi sovrastimati o non verificati); - mancata rilevazione o contestazione di anomalie nelle fatture dei fornitori, con conseguente registrazione di dati non veritieri; - utilizzo di fornitori per la generazione di costi non giustificati o non necessari; - errori volontari o non corretti nell'inserimento dei dati operativi (es. quantità, colli, parametri di calcolo), idonei a incidere sulla determinazione dei corrispettivi; - utilizzo di strumenti non strutturati (es. fogli Excel) senza adeguati controlli, con rischio di alterazione o perdita di tracciabilità dei dati; - riconoscimento a fornitori di condizioni economiche non coerenti con i contratti o con le prestazioni effettivamente eseguite; - mancata tracciabilità delle modifiche ai dati economici e ai parametri di fatturazione.	- La Società: - in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico. - effettua attività di verifica e validazione delle fatture da parte di soggetti interni.	Si suggerisce di: - formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - formalizzare una procedura specifica per la selezione e gestione dei consulenti in cui siano: 1) individuati ruoli e responsabilità nel processo, 2) definiti criteri oggettivi per l'affidamento degli incarichi, 3) tracciate le motivazioni alla base delle scelte; - formalizzare l'oggetto degli incarichi e verificarne la coerenza con i compensi; - inserire clausole contrattuali 231; - garantire la tracciabilità dei pagamenti e monitorare eventuali anomalie.

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILE	FUNZIONE AZIENDALE INTERESSATA	ART. D. LGS, 231/01	REATI IPOTIZZABILI	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO (a titolo esemplificativo e non esaustivo)	PRESIDI ESISTENTI	POSSIBILI PRESIDI
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Selezione e gestione dei consulenti	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 25 octies D. Lgs. 231/01	Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.) Autoriciclaggio (art. 648 *te* r 1 c.p.)	La Società potrebbe: - utilizzare i consulenti per giustificare flussi finanziari non trasparenti; - impiegare o far transitare denaro di provenienza illecita attraverso incarichi professionali apparentemente leciti.	Tali reati potrebbero essere commessi, in linea di principio, in caso di: - conferimento di incarichi di consulenza con oggetto generico o non adeguatamente giustificato; - riconoscimento di compensi non proporzionati rispetto all'attività svolta; - utilizzo del consulente come intermediario per il trasferimento di somme di denaro; - pagamento di prestazioni non effettivamente rese; - affidamento di incarichi a soggetti con struttura societaria opaca o non trasparente;	- La Società: - in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico. - effettua attività di verifica e validazione delle fatture da parte di soggetti interni.	Si suggerisce: - formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - formalizzare una procedura specifica per la selezione e gestione dei consulenti in cui siano: 1) individuati ruoli e responsabilità nel processo, 2) definiti criteri oggettivi per l'affidamento degli incarichi, 3) tracciate le motivazioni alla base delle scelte; - formalizzare l'oggetto degli incarichi e verificarne la coerenza con i compensi; - inserire clausole contrattuali 231; - garantire la tracciabilità dei pagamenti e monitorare eventuali anomalie; - tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari; - monitoraggio di anomalie (compensi elevati, incarichi ricorrenti, oggetti generici).
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Selezione e gestione dei consulenti	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 25 *quinquiesdecies* D. Lgs. 231/01 Strumentale – il processo di selezione e gestione dei consulenti può costituire il mezzo attraverso cui vengono registrati costi non reali o non corretti, che incidono successivamente sulla dichiarazione fiscale.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000) Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)	La Società potrebbe tentare di ridurre il carico fiscale, abbattere artificiosamente costi/ricavi imponibili, creare costi costi fiscalmente deducibili non reali.	Le principali modalità di realizzazione dei reati tributari sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: - utilizzo di fatture relative a prestazioni non effettive o sovrastimate; - contabilizzazione di costi non coerenti con i servizi resi dai consulenti; - mancata verifica della corrispondenza tra prestazione e fattura; - mancata rilevazione o contestazione di anomalie nelle fatture dei consulenti; - utilizzo di consulenti per la generazione di costi fiscalmente deducibili non giustificati.	- La Società: - in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico. - effettua attività di verifica e validazione delle fatture da parte di soggetti interni.	Si suggerisce: - formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - formalizzare una procedura specifica per la selezione e gestione dei consulenti in cui siano: 1) individuati ruoli e responsabilità nel processo, 2) definiti criteri oggettivi per l'affidamento degli incarichi, 3) tracciate le motivazioni alla base delle scelte; - formalizzare l'oggetto degli incarichi e verificarne la coerenza con i compensi; - inserire clausole contrattuali 231; - garantire la tracciabilità dei pagamenti e monitorare eventuali anomalie; - tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari; - monitoraggio di anomalie (compensi elevati, incarichi ricorrenti, oggetti generici).

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILE	FUNZIONE AZIENDALE INTERESSATA	ART. D. LGS, 231/01	REATI IPOTIZZABILI	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO (a titolo esemplificativo e non esaustivo)	PRESIDI ESISTENTI	POSSIBILI PRESIDI
SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e assunzione del personale	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 24 *ter* D. Lgs 231/01	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)	Favorire soggetti riconducibili a contesti di criminalità organizzata mediante l'assunzione di personale segnalato o collegato a tali contesti.	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui si instauri un rapporto di natura lavorativo con una controparte potenzialmente qualificabile come soggetto c.d. "a rischio", determinando condotte che potrebbero risultare in favore a soggetti/iniziative potenzialmente legati a condotte illegali in materia di associazione per delinquere, a livello sia nazionale che internazionale. In particolare, la Società potrebbe: - assumere personale senza adeguate verifiche; - inserire soggetti segnalati o riconducibili a contesti a rischio.	- La Società, in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico.	Si suggerisce di: - formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - formalizzare una procedura di selezione del personale; - prevedere criteri oggettivi e tracciabili; - effettuare verifiche di base sull'affidabilità dei candidati.
SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e assunzione del personale	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 25 D. Lgs.231/01	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)	Ottenere indebitamente un vantaggio (ad es. buon esito di una visita ispettiva) tramite la dazione o la promessa di denaro o altra utilità al Pubblico Funzionario, assumendo un determinato soggetto indicato dal soggetto pubblico.	La Società potrebbe assumere personale segnalato da soggetti della PA.	- La Società, in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico.	Si suggerisce di: - formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - formalizzare una procedura di selezione del personale; - prevedere criteri oggettivi e tracciabili; - effettuare verifiche di base sull'affidabilità dei candidati.
SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e assunzione del personale	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 25 *ter* D. Lgs. 231/01	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Alterare la rappresentazione economico-finanziaria della società mediante la gestione non corretta dei costi del personale.	Tale reato potrebbe configurarsi tramite: - contabilizzazione non corretta dei costi del personale; - mancata rilevazione di rapporti di lavoro irregolari.	- La Società, in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico.	Si suggerisce di: - formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - formalizzare una procedura di selezione del personale; - prevedere criteri oggettivi e tracciabili; - effettuare verifiche di base sull'affidabilità dei candidati.
SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e assunzione del personale	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 25 *septies* D. Lgs. 231/01	Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	Ridurre tempi e costi legati alla selezione del personale omettendo verifiche sull'idoneità e sulle competenze, con possibili ricadute sulla sicurezza in fase operativa.	La Società potrebbe assumere personale senza adeguata verifica delle competenze o mancata valutazione dell'idoneità alla mansione.	La Società: - in data 18.11.2025 si è dotata di un proprio Codice Etico; - ha previsto un'organizzazione della sicurezza (RSPP, preposti, ecc.); - ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); - prevede attività di sorveglianza sanitaria con giudizio di idoneità alla mansione.	Si suggerisce: - di formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - formalizzare una procedura di selezione del personale; - integrare il processo di selezione con specifici profili di sicurezza (es. verifica idoneità e competenze).
SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e assunzione del personale	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 25 *duodecies* D. Lgs. 231/01	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis, D.Lgs. 286/1998)	La Società potrebbe: - ridurre il costo del lavoro mediante l'impiego di personale non regolarmente assunto; - semplificare o velocizzare il processo di assunzione evitando verifiche documentali.	La Società potrebbe: - assumere lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno valido; - non verificare la validità o scadenza del permesso di soggiorno; - non aggiornare la documentazione nel tempo; - utilizzare personale formalmente non assunto o irregolare.	- La Società, in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico.	Si suggerisce di: - formalizzare una procedura di selezione e assunzione del personale; - prevedere la verifica sistematica della documentazione (in particolare permesso di soggiorno); - garantire la tracciabilità delle verifiche effettuate; - prevedere un aggiornamento periodico della documentazione; - definire ruoli e responsabilità nel processo di assunzione.
SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e assunzione del personale	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 25 *quinquiesdecies* D. Lgs. 231/01	Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)	La Società potrebbe tentare di ridurre il carico fiscale mediante una non corretta gestione del costo del personale e dei relativi oneri contributivi e fiscali.	La Società potrebbe: - effettuare una non corretta contabilizzazione dei costi del personale; - instaurare rapporti di lavoro non regolari o non correttamente formalizzati; - nell'ambito della contabilità, non garantire la coerenza tra contratti di lavoro e le registrazioni contabili.	- La Società, in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico.	Si suggerisce di: - formalizzare una procedura di selezione e gestione del personale; - garantire la coerenza tra contratti di lavoro e contabilizzazione; - rafforzare i controlli sulla corretta gestione fiscale e contributiva del personale; - definire ruoli e responsabilità nel processo.

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILE	FUNZIONE AZIENDALE INTERESSATA	ART. D. LGS, 231/01	REATI IPOTIZZABILI	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO (a titolo esemplificativo e non esaustivo)	PRESIDI ESISTENTI	POSSIBILI PRESIDI
SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione del personale	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 24 *ter* D. Lgs 231/01 Strumentale - la gestione dei dipendenti può diventare un mezzo di supporto o agevolazione dell'associazione.	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)	Favorire soggetti riconducibili a contesti di criminalità organizzata mediante il mantenimento o la gestione del rapporto di lavoro.	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui venga mantenuto un rapporto di natura lavorativa con una controparte potenzialmente qualificabile come soggetto c.d. "a rischio", determinando condotte che potrebbero risultare in favore a soggetti/iniziative potenzialmente legati a condotte illegali in materia di associazione per delinquere, a livello sia nazionale che internazionale. In particolare, la Società potrebbe: -mantenere in organico personale collegato a contesti criminali; - non gestire o segnalare comportamenti anomali; - impiegare dipendenti per agevolare attività illecite.	- La Società si è dotata: - di un proprio Codice Etico; - di un Regolamento aziendale.	Si suggerisce di: - formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - formalizzare una procedura di gestione del personale; - prevedere meccanismi di segnalazione di comportamenti anomali; - definire ruoli e responsabilità nella gestione HR.
SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione del personale	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 25 D. Lgs 231/01	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	Ottenere indebiti vantaggi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione attraverso la gestione del personale (es. avanzamenti, mantenimento in organico).	La Società potrebbe: - mantenere in organico personale segnalato o vicino a soggetti della PA; - riconoscere avanzamenti di carriera, premi o benefici non giustificati; - utilizzare dipendenti come intermediari nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; - non gestire situazioni di conflitto di interessi.	- La Società si è dotata: - di un proprio Codice Etico; - di un Regolamento aziendale.	Si suggerisce di: - formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - formalizzare una procedura di gestione del personale; - definire criteri oggettivi per avanzamenti, premi e benefit; - prevedere la tracciabilità delle decisioni relative al personale; - introdurre presidi per la gestione dei conflitti di interesse.
SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione del personale	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 25 *ter* D. Lgs 231/01	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo (art. 2625 c.c.)	Alterare la rappresentazione economico-finanziaria della società mediante una gestione non corretta dei costi del personale nonché evitare contestazioni o rilievi da parte degli organi di controllo.	La Società potrebbe: - contabilizzare in modo non corretto i costi del personale; - non rilevare o rappresentare rapporti di lavoro irregolari; - utilizzare strumenti non strutturati (es. file Excel) senza adeguati controlli, con rischio di alterazione dei dati; - non tracciare le modifiche ai dati relativi al personale (retribuzioni, premi, ecc.);	- La Società, in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico.; - Regolamento aziendale unitario.	Si suggerisce di: - formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - formalizzare una procedura di gestione del personale; - garantire la corretta contabilizzazione dei costi del personale; - prevedere controlli sulla coerenza tra dati HR e dati contabili; - assicurare la tracciabilità delle modifiche ai dati.
SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione del personale	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 25 *septies* D. Lgs. 231/01	Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	La Società potrebbe: - ridurre i costi legati alla sicurezza sul lavoro; - semplificare la gestione operativa evitando l'adozione o il rispetto delle misure di prevenzione.	La Società potrebbe: - non formare, informare e addestrare i lavoratori; - non vigilare sul rispetto delle procedure di sicurezza; - assegnare mansioni senza adeguata idoneità o formazione; - non far utilizzare o non controllare i dispositivi di protezione individuale (DPI); - omettere o gestire in modo scorretto gli adempimenti in materia di sicurezza.	- La Società: - si è dotata di un proprio Codice Etico; - si è dotata di un Regolamento aziendale; - ha previsto un'organizzazione della sicurezza (RSPP, preposti, ecc.); - ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); - prevede attività di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori; - prevede attività di sorveglianza sanitaria con giudizio di idoneità alla mansione.	Si suggerisce di: - formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - formalizzare una procedura di gestione del personale; - rafforzare i controlli sul rispetto delle procedure di sicurezza; - garantire la tracciabilità delle attività formative e di addestramento; - definire in modo puntuale ruoli e responsabilità in materia di sicurezza;
SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione del personale	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 25 *duodecies* D. Lgs. 231/01	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis, D.Lgs. 286/1998)	La Società potrebbe: - ridurre il costo del lavoro mediante l'impiego di personale non regolarmente assunto; - mantenere in servizio personale evitando verifiche o aggiornamenti documentali.	La Società potrebbe: - mantenere in servizio di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno scaduto; - non aggiorare o controllare la documentazione; - non gestire correttamente le scadenze dei titoli di soggiorno; - proseguire il rapporto di lavoro nonostante la perdita dei requisiti.	- La Società si è dotata: - di un proprio Codice Etico; - di un Regolamento aziendale.	Si suggerisce di: - formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - formalizzare una procedura di selezione e assunzione del personale; - prevedere il monitoraggio periodico della validità dei permessi di soggiorno; - garantire la tracciabilità delle verifiche effettuate; - definire responsabilità chiare nella gestione della documentazione.
SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione del personale	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 25 *quinquiesdecies* D. Lgs. 231/01	Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)	La Società potrebbe tentare di ridurre il carico fiscale mediante una gestione non corretta dei costi del personale e dei relativi oneri contributivi e fiscali.	La Società potrebbe: - effettuare una non corretta contabilizzazione dei costi del personale; - gestire rapporti di lavoro non regolari o non correttamente formalizzati; - nell'ambito della contabilità, non garantire la coerenza tra contratti di lavoro e le registrazioni contabili.	- La Società si è dotata: - di un proprio Codice Etico; - di un Regolamento aziendale.	Si suggerisce di: - formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - formalizzare una procedura di gestione del personale; - garantire la coerenza tra dati HR, buste paga e contabilità; - rafforzare i controlli sulla corretta gestione fiscale e contributiva; - definire ruoli e responsabilità nel processo.

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILE	FUNZIONE AZIENDALE INTERESSATA	ART. D. LGS, 231/01	REATI IPOTIZZABILI	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO (a titolo esemplificativo e non esaustivo)	PRESIDI ESISTENTI	POSSIBILI PRESIDI
GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale.	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 24 *ter* D. Lgs 231/01 Strumentale - Il processo può, in via teorica, agevolare soggetti riconducibili a contesti di criminalità organizzata nella gestione del contenzioso.	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)	Favorire o agevolare soggetti riconducibili a contesti di criminalità organizzata nell'ambito della gestione del contenzioso.	La Società potrebbe: - gestire il contenzioso in modo da favorire soggetti collegati a contesti criminali; - non collaborare con l'Autorità Giudiziaria; - impiegare professionisti o consulenti legali riconducibili a contesti a rischio.	- La Società, in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico nonché si è dotata di un Sistema Whistleblowing	Si suggerisce di: - formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - formalizzare una procedura di gestione del contenzioso; - definire ruoli e responsabilità nella gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria; - prevedere criteri di selezione dei consulenti legali.
GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale.	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 25 D. Lgs 231/01 Strumentale - il processo può essere utilizzato per influenzare indebitamente l'esito dei procedimenti attraverso rapporti con la Pubblica Amministrazione.	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	Ottenere un esito favorevole nei procedimenti giudiziali o nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (es. riduzione di sanzioni, esiti favorevoli in giudizio, gestione agevolata di contenziosi).	La Società potrebbe: - riconoscere o promettere utilità a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio coinvolti nel contenzioso; - utilizzare consulenti legali o intermediari per il trasferimento di utilità indebite; - gestire in modo non trasparente i rapporti con l'Autorità Giudiziaria o amministrativa; - non tracciare le decisioni o le attività svolte nell'ambito del contenzioso;	- La Società, in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico nonché si è dotata di un Sistema Whistleblowing	Si suggerisce di: - formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - formalizzare una procedura di gestione del contenzioso; - definire ruoli e responsabilità nella gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria; - prevedere criteri di selezione dei consulenti legali.
GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale.	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 25 *ter* D. Lgs 231/01	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo (art. 2625 c.c.)	Alterare la rappresentazione economico-finanziaria della Società mediante una non corretta gestione degli accantonamenti e dei fondi rischi.	La Società potrebbe: - non rilevare i rischi legati al contenzioso (es. mancato accantonamento a fondo rischi); - sottostimare o sovrastimare le passività potenziali derivanti da contenziosi; - non comunicare agli organi competenti (es. amministrazione, revisori) delle informazioni rilevanti; - gestire in modo non trasparente le informazioni relative allo stato dei procediment.	- La Società, in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico nonché si è dotata di un Sistema Whistleblowing	Si suggerisce di: - formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - formalizzare una procedura di gestione del contenzioso;'formalizzare una procedura di gestione del contenzioso; - garantire flussi informativi strutturati tra i legali e la Società; - prevedere criteri per la valutazione e l'aggiornamento dei fondi rischi; - assicurare la tracciabilità delle valutazioni effettuate.
GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale.	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR Resp. Operativo	Art. 25 *decies* D. Lgs 231/01	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Evitare responsabilità della Società nell'ambito di procedimenti giudiziari e influenzare l'esito del contenzioso mediante comportamenti non trasparenti.	La Società potrebbe: - esercitare pressione su dipendenti o terzi affinché rendano dichiarazioni non veritiere; - indurre a non collaborare con l'Autorità Giudiziaria; - non gestire correttamente le informazioni rilevanti ai fini del procedimento; - coordinare impropriamente i consulenti legali al fine di influenzare le dichiarazioni.	- La Società, in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico nonché si è dotata di un Sistema Whistleblowing	Si suggerisce di: - formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - formalizzare una procedura di gestione del contenzioso; - definire ruoli e responsabilità nella gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILE	FUNZIONE AZIENDALE INTERESSATA	ART. D. LGS, 231/01	REATI IPOTIZZABILI	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO (a titolo esemplificativo e non esaustivo)	PRESIDI ESISTENTI	POSSIBILI PRESIDI
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI	Gestione delle vendite	CEO - CFO	Art. 24 *ter* D. Lgs 231/01 Strumentale - Il processo può, in via teorica, agevolare soggetti riconducibili a contesti di criminalità organizzata attraverso i rapporti commerciali.	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)	Favorire o agevolare soggetti riconducibili a contesti di criminalità organizzata nell'ambito dei rapporti commerciali con i clienti.	La Società potrebbe: -instaurare o mantenere rapporti commerciali con clienti riconducibili a contesti criminali; - non verificare l'affidabilità delle controparti commerciali; - impiegare i rapporti commerciali per agevolare attività illecite.	- La Società, in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico.	Si suggerisce di: - formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - formalizzare una procedura di gestione delle vendite; - prevedere verifiche di affidabilità delle controparti commerciali; - definire criteri per la gestione dei clienti; - garantire la tracciabilità delle decisioni commerciali.
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI	Gestione delle vendite	CEO - CFO	Art. 25 *ter* D. Lgs 231/01	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo (art. 2625 c.c.)	Alterare la rappresentazione economico-finanziaria della Società mediante una gestione non corretta dei ricavi.	La Società potrebbe: - effettuare la registrazione di ricavi non veritieri o non correttamente maturati; - anticipare o posticipare la fatturazione rispetto alla reale competenza economica; - non rilevare correttamente resi, sconti o rettifiche; - utilizzare dati non corretti o non adeguatamente verificati nei sistemi gestionali.	- La Società, in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico.	Si suggerisce di: - formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - formalizzare una procedura di gestione delle vendite; - garantire la corretta rilevazione dei ricavi; - prevedere controlli sulla coerenza tra dati operativi e contabili; - assicurare la tracciabilità delle modifiche ai dati.
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI	Gestione delle vendite	CEO - CFO	Art. 25 octies D. Lgs 231/01 Strumentale - Il processo può essere utilizzato per giustificare flussi finanziari non trasparenti attraverso rapporti commerciali.	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	Utilizzare i rapporti con i clienti per giustificare flussi finanziari non trasparenti.	La Società potrebbe: - instaurare rapporti commerciali con clienti al fine di giustificare flussi finanziari non trasparenti; - emettere fatture a fronte di operazioni non effettivamente svolte; - accettare pagamenti non coerenti con le prestazioni rese; - intrattenere rapporti con controparti caratterizzate da assetti societari opachi o non trasparenti.	- La Società, in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico.	Si suggerisce di: - formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - formalizzare una procedura di gestione delle vendite; - prevedere verifiche sull'affidabilità delle controparti commerciali; - garantire la tracciabilità dei flussi finanziari; - monitorare eventuali anomalie (es. pagamenti incoerenti, clienti ricorrenti atipici).
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI	Gestione delle vendite	CEO - CFO	Art. 25 *quinquiesdecies* D. Lgs 231/01 Strumentale - Il processo incide sulla determinazione dei ricavi rilevanti ai fini fiscali.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)	Ridurre il carico fiscale mediante una non corretta gestione dei ricavi.	La Società potrebbe: - emettere fatture relative a operazioni non effettivamente svolte; - non registrare correttamente i ricavi derivanti dalle vendite; - alterare la competenza economica dei ricavi; - non rilevare correttamente resi, sconti o rettifiche.	- La Società, in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico.	Si suggerisce di: - formalizzare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; - formalizzare una procedura di gestione delle vendite; - garantire la corretta rilevazione e contabilizzazione dei ricavi; - prevedere controlli sulla coerenza tra dati operativi e fiscali; - assicurare la tracciabilità delle operazioni.

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILE	FUNZIONE AZIENDALE INTERESSATA	ART. D. LGS, 231/01	REATI IPOTIZZABILI	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO (a titolo esemplificativo e non esaustivo)	PRESIDI ESISTENTI	POSSIBILI PRESIDI
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI	Gestione omaggi, sponsorizzazioni e altre liberalità	CEO - CFO	Art. 24 *ter* D. Lgs. 231/01 Strumentale - Il processo può agevolare soggetti riconducibili a contesti di criminalità organizzata attraverso l'erogazione di utilità.	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)	Favorire o agevolare soggetti riconducibili a contesti di criminalità organizzata attraverso l'erogazione di omaggi, sponsorizzazioni o altre liberalità.	La Società potrebbe: - erogare omaggi o liberalità a soggetti riconducibili a contesti criminali; - effettuare sponsorizzazioni a favore di controparti non adeguatamente verificate; - non verificare l'affidabilità dei beneficiari delle erogazioni;	- La Società, in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico.	Si suggerisce di: - formalizzare una procedura per la gestione di omaggi, sponsorizzazioni e liberalità; - prevedere criteri per la selezione dei beneficiari; - effettuare verifiche sull'affidabilità delle controparti; - garantire la tracciabilità delle erogazioni effettuate.
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI	Gestione omaggi, sponsorizzazioni e altre liberalità	CEO - CFO	Art. 25 *ter* D.Lgs. 231/01	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo (art. 2625 c.c.)	La Società potrebbe alterare la propria rappresentazione economico-finanziaria mediante la contabilizzazione non corretta di omaggi, sponsorizzazioni o liberalità nonché creare costi non giustificati o non coerenti con l'attività aziendale.	La Società potrebbe: - contabilizzare omaggi o sponsorizzazioni non effettivamente sostenuti o non coerenti con l'attività aziendale; - imputare costi a voci non corrette al fine di alterare il risultato economico; - non garantire la corretta rilevazione delle liberalità nei sistemi contabili; - omettere o alterare informazioni rilevanti ai fini della rappresentazione in bilancio.	- La Società, in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico.	Si suggerisce di: - formalizzare una procedura per la gestione di omaggi, sponsorizzazioni e liberalità; - definire criteri oggettivi per l'autorizzazione delle erogazioni; - garantire la tracciabilità e la corretta contabilizzazione dei costi; - prevedere controlli sulla coerenza tra erogazioni effettuate e finalità aziendali.
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI	Gestione omaggi, sponsorizzazioni e altre liberalità	CEO - CFO	Art. 25 *octies* D.Lgs. 231/01 Strumentale - Il processo può essere utilizzato per giustificare trasferimenti di utilità non trasparenti mediante erogazioni apparentemente lecite.	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	Utilizzare omaggi, sponsorizzazioni o liberalità per giustificare flussi finanziari non trasparenti.	La Società potrebbe: - effettuare sponsorizzazioni o liberalità a favore di soggetti al fine di giustificare il trasferimento di somme di denaro; - erogare utilità a controparti caratterizzate da assetti societari opachi o non trasparenti; - effettuare pagamenti non coerenti con finalità commerciali o promozionali; - utilizzare omaggi o sponsorizzazioni per trasferire indirettamente denaro.	- La Società, in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico.	Si suggerisce di: - formalizzare una procedura per la gestione di omaggi, sponsorizzazioni e liberalità; - prevedere verifiche sull'affidabilità dei beneficiari; - garantire la tracciabilità delle erogazioni e dei flussi finanziari; - monitorare eventuali anomalie (es. importi non coerenti, beneficiari ricorrenti o atipici).
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI	Gestione omaggi, sponsorizzazioni e altre liberalità	CEO - CFO	Art. 25 *quinquiesdecies* D. Lgs. 231/01 Struemntale - Il processo incide sulla corretta determinazione dei costi rilevanti ai fini fiscali.	Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)	Ridurre il carico fiscale mediante una non corretta gestione della deducibilità dei costi	La Società potrebbe: - contabilizzare omaggi o sponsorizzazioni non coerenti con i requisiti di deducibilità fiscale; - imputare costi non inerenti all'attività aziendale; - non classificare correttamente le spese ai fini fiscali; - non rilevare correttamente limiti e condizioni di deducibilità.	- La Società, in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico.	Si suggerisce di: - formalizzare una procedura per la gestione di omaggi, sponsorizzazioni e liberalità; - definire criteri per la corretta qualificazione fiscale delle spese; - prevedere controlli sulla coerenza tra finalità aziendale e costi sostenuti.

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILE	FUNZIONE AZIENDALE INTERESSATA	ART. D. LGS, 231/01	REATI IPOTIZZABILI	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO (a titolo esemplificativo e non esaustivo)	PRESIDI ESISTENTI	POSSIBILI PRESIDI
GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E DEI TRASPORTI	Gestione delle attività logistiche e dei trasporti.	CEO - CFO Resp. Operativo	Art. 24 *ter* D. Lgs. 231/01 Strumentale - Il processo può agevolare soggetti riconducibili a contesti di criminalità organizzata attraverso la gestione dei vettori e delle attività di trasporto.	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)	Favorire o agevolare soggetti riconducibili a contesti di criminalità organizzata nell'ambito delle attività di trasporto, logistica e gestione dei vettori.	La Società potrebbe: - avvalersi di vettori o controparti logistiche riconducibili a contesti criminali; - instaurare o mantenere rapporti con operatori non adeguatamente verificati sotto il profilo dell'affidabilità; - non effettuare controlli sull'idoneità e sulla reputazione dei soggetti coinvolti nelle attività di trasporto; - utilizzare inconsapevolmente la propria rete logistica per agevolare attività illecite.	- La Società: - in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico; - si è dotata di una procedura formalizzata per la gestione delle merci (entrata/uscita, spedizioni, resi e giacenze).	Si suggerisce di: - formalizzare criteri di selezione e qualificazione dei vettori e delle controparti logistiche; - prevedere verifiche sull'affidabilità e sulla reputazione dei soggetti coinvolti nelle attività di trasporto; - tracciare le motivazioni alla base della scelta dei vettori; - definire ruoli e responsabilità nella gestione dei rapporti con i vettori.
GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E DEI TRASPORTI	Gestione delle attività logistiche e dei trasporti.	CEO - CFO Resp. Operativo	Art. 25 *ter* D.Lgs. 231/01	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo (art. 2625 c.c.)	Alterare la rappresentazione economico-finanziaria della Società mediante una non corretta gestione dei dati logistici e dei relativi costi.	La Società potrebbe: - non garantire la corretta registrazione dei dati relativi a movimentazioni, spedizioni e giacenze; - inserire o utilizzare dati non corretti nei sistemi gestionali con impatto sui costi logistici; - non rilevare o non correggere anomalie operative (es. differenze inventariali, resi, giacenze); - non assicurare la tracciabilità delle modifiche ai dati operativi.	- La Società: - in data 18.11.2025, si è dotata di un proprio Codice Etico; - si è dotata di una procedura formalizzata per la gestione delle merci (entrata/uscita, spedizioni, resi e giacenze).	Si suggerisce di: - rafforzare i controlli sulla coerenza tra dati operativi e dati contabili; - garantire la tracciabilità delle modifiche ai dati logistici; - formalizzare controlli periodici sulle giacenze e sulle movimentazioni.
GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E DEI TRASPORTI	Gestione delle attività logistiche e dei trasporti.	CEO - CFO Resp. Operativo RSPP	Art. 25 *septies* D.Lgs. 231/01	Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	Ridurre tempi e costi operativi legati alla gestione delle attività logistiche	La Società potrebbe: - non garantire il rispetto delle misure di sicurezza nelle attività di movimentazione merci; - non verificare l'idoneità dei lavoratori allo svolgimento delle mansioni; - non assicurare un'adeguata formazione e addestramento del personale; - non adottare o aggiornare correttamente le misure di prevenzione e protezione; - non vigilare sul corretto utilizzo di attrezzature e dispositivi di sicurezza.	La Società: -in data 18.11.26 si è dotata di un proprio Codice Etico; - ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); - ha definito un'organizzazione della sicurezza (es. RSPP, preposti); - prevede attività di sorveglianza sanitaria e giudizio di idoneità alla mansione; - ha formalizzato una procedura per la formazione e l'addestramento del personale; - ha formalizzato procedure operative per la gestione delle attività logistiche (gestione merci in entrata/uscita, movimentazione e spedizione).	Si suggerisce di: - integrare la procedura logistica con specifici presidi di sicurezza; - prevedere verifiche periodiche sul rispetto delle misure di sicurezza nelle attività operative; - monitorare il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI); - formalizzare controlli sull'operato di eventuali vettori o terzi che operano presso i siti aziendali.
GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E DEI TRASPORTI	Gestione delle attività logistiche e dei trasporti.	CEO - CFO Resp. Operativo	Art. 25 *octies* D.Lgs. 231/01 Strumentale - il processo può essere utilizzato per mascherare operazioni illecite.	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	Consentire il trasferimento o l'impiego di denaro di provenienza illecita attraverso i rapporti con vettori e controparti logistiche.	La Società potrebbe: - avvalersi di vettori per giustificare flussi finanziari non coerenti con le prestazioni rese; - effettuare pagamenti a fronte di servizi non effettivamente svolti; - intrattenere rapporti con controparti caratterizzate da assetti societari opachi o non trasparenti; - non verificare la coerenza tra prestazioni logistiche e corrispettivi economici.	La Società: - si è dotata di un proprio Codice Etico; - ha formalizzato procedure operative per la gestione delle attività logistiche (entrata/uscita merci, spedizioni, resi e giacenze).	Si suggerisce di: - prevedere verifiche sull'affidabilità dei vettori e delle controparti logistiche; - garantire la tracciabilità dei flussi finanziari; - monitorare eventuali anomalie nei pagamenti (es. importi non coerenti, frequenze anomale).
GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E DEI TRASPORTI	Gestione delle attività logistiche e dei trasporti.	CEO - CFO Resp. Operativo	Art. 25 *quinquiesdecies* D.Lgs. 231/01	Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)	La Società potrebbe ridurre il carico fiscale mediante una non corretta contabilizzazione dei costi logistici o alterare la base imponibile attraverso la registrazione non corretta dei costi di trasporto.	La Società potrebbe: - contabilizzare costi logistici non coerenti con le prestazioni effettivamente rese; - non verificare la corrispondenza tra servizi di trasporto e fatture ricevute; - imputare costi non corretti ai fini fiscali; - non rilevare anomalie nelle fatture dei vettori.	La Società: - si è dotata di un proprio Codice Etico; - ha formalizzato procedure operative per la gestione delle attività logistiche (entrata/uscita merci, spedizioni, resi e giacenze).	Si suggerisce di: - prevedere controlli sulla coerenza tra prestazioni logistiche e costi fatturati; - garantire la tracciabilità delle operazioni e dei pagamenti; - monitorare eventuali anomalie nelle fatture dei vettori;

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILE	FUNZIONE AZIENDALE INTERESSATA	ART. D. LGS, 231/01	REATI IPOTIZZABILI	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO (a titolo esemplificativo e non esaustivo)	PRESIDI ESISTENTI	POSSIBILI PRESIDI
GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D. Lgs. 81/08)	Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08)	CEO - CFO Resp. Operativo RSPP	Art. 25-*septies* D. Lgs. 231/01	Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	Ridurre tempi e costi legati all'adozione delle misure di sicurezza.	La Società potrebbe: - non individuare correttamente i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori; - non adottare o aggiornare adeguatamente le misure di prevenzione e protezione; - non garantire una formazione e un addestramento adeguati del personale; - non assicurare la sorveglianza sanitaria e la verifica dell'idoneità alla mansione; - non vigilare sull'effettiva applicazione delle misure di sicurezza.	La Società: - in data 18.11.25, si è dotata di un proprio Codice Etico; - ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); - ha definito un'organizzazione della sicurezza (es. RSPP, preposti); - prevede attività di sorveglianza sanitaria e giudizio di idoneità alla mansione; - ha formalizzato una procedura per la gestione della formazione e dell'addestramento del personale; - pianifica e monitora le attività formative e di addestramento del personale; - monitora e rendiconta le tematiche di salute e sicurezza anche attraverso il bilancio di sostenibilità; - si è dotata di un Regolamento aziendale.	Si suggerisce di: - rafforzare il monitoraggio sull'effettiva applicazione delle misure di sicurezza; - formalizzare controlli periodici sull'operato dei preposti; - garantire la tracciabilità delle attività di formazione e addestramento; - prevedere verifiche periodiche sull'aggiornamento del DVR.

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILE	FUNZIONE AZIENDALE INTERESSATA	ART. D. LGS, 231/01	REATI IPOTIZZABILI	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO (a titolo esemplificativo e non esaustivo)	PRESIDI ESISTENTI	POSSIBILI PRESIDI
GESTIONE AMBIENTALE	Gestione ambientale	CEO - CFO Resp. Operativo	Art. 25 undecies D. Lgs. 231/01	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006) Violazione degli obblighi di tracciabilità dei rifiuti (art. 258 D. Lgs. 152/2006) Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/2006)	La Società potrebbe ridurre i costi legati alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti o semplificare le attività operative connesse alla gestione ambientale.	La Società potrebbe: - non gestire correttamente i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali; - non rispettare gli obblighi di tracciabilità dei rifiuti; - affidarsi a soggetti non adeguatamente qualificati per le attività di smaltimento; - non monitorare correttamente gli impatti ambientali delle proprie attività.	La Società: - in data 18.11.25, si è dotata di un proprio Codice Etico; - monitora e rendiconta gli impatti ambientali attraverso la redazione di un bilancio di sostenibilità secondo standard GRI; - rileva e analizza i consumi energetici e altri indicatori ambientali mediante sistemi di reportistica aziendale; - ha avviato iniziative di efficientamento energetico (es. impianti fotovoltaici, ottimizzazione dei consumi).	Si suggerisce di: - formalizzare una procedura specifica per la gestione degli aspetti ambientali (es. rifiuti, emissioni); - definire ruoli e responsabilità nella gestione ambientale; - prevedere verifiche sull'affidabilità dei fornitori incaricati dello smaltimento; - garantire la tracciabilità delle operazioni di gestione dei rifiuti.

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA' SENSIBILE	FUNZIONE AZIENDALE INTERESSATA	ART. D. LGS, 231/01	REATI IPOTIZZABILI	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO (a titolo esemplificativo e non esaustivo)	PRESIDI ESISTENTI	POSSIBILI PRESIDI
GESTIONE DELLA FISCALITA'	Predisposizione delle dichiarazioni fiscali	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR	Art. 25 *ter* D. Lgs. 231/01	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo (art. 2625 c.c.)	La Società potrebbe alterare la rappresentazione economico-finanziaria della Società anche mediante una non corretta determinazione delle poste fiscali o evitare rilievi o contestazioni da parte degli organi di controllo.	La Società potrebbe: - procedere ad una non corretta determinazione delle imposte attraverso l'alterazione dei dati contabili; - non garantire la coerenza tra dati contabili e dati fiscali riportati nelle dichiarazioni; -mometterе o alterare informazioni rilevanti ai fini della rappresentazione economico-finanziaria; - non rilevare o non correggere anomalie nella determinazione delle poste fiscali.	La Società: -in data 18.11.2026, si è dotata di un proprio Codice Etico; - gestisce le attività amministrativo-contabili sulla base di prassi operative consolidate.	Si suggerisce di: - rafforzare i controlli sulla coerenza tra dati contabili e dati fiscali; - formalizzare verifiche periodiche sulla correttezza delle poste fiscali; - prevedere controlli di secondo livello sulle attività di predisposizione delle dichiarazioni.
GESTIONE DELLA FISCALITA'	Predisposizione delle dichiarazioni fiscali	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR	Art. 25 quinquiesdeciesD. Lgs. 231/01	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000) Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000) Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)	Ridurre il carico fiscale sulla Società.	La Società potrebbe: - procedere ad una non corretta determinazione delle imposte attraverso l'alterazione dei dati contabili; - indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi attivi o passivi non corretti; - utilizzare fatture relative a operazioni non effettivamente realizzate o non coerenti con le prestazioni ricevute; - non garantire la coerenza tra dati contabili e dichiarazioni fiscali; - non rilevare o non correggere anomalie nella determinazione delle poste fiscali.	La Società: -in data 18.11.2026, si è dotata di un proprio Codice Etico; - gestisce le attività amministrativo-contabili e fiscali sulla base di prassi operative consolidate.	Si suggerisce di: - formalizzare una procedura per la gestione delle attività fiscali e la predisposizione delle dichiarazioni; - definire ruoli e responsabilità nel processo fiscale; - prevedere controlli sulla coerenza tra dati contabili e dati fiscali; - formalizzare verifiche periodiche sulla correttezza delle dichiarazioni; - prevedere controlli di secondo livello sulle attività di predisposizione e invio delle dichiarazioni.
GESTIONE DELLA FISCALITA'	Gestione degli adempimenti tributari	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR	Art. 25 *ter* D. Lgs. 231/01	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo (art. 2625 c.c.)	La Società potrebbe alterare la rappresentazione economico-finanziaria della Società attraverso una non corretta gestione degli adempimenti tributari.	La Società potrebbe: - non rilevare correttamente le passività tributarie nelle scritture contabili; - non garantire la corretta registrazione dei versamenti fiscali; - omettere o ritardare la rilevazione di debiti tributari; - non assicurare la coerenza tra adempimenti tributari effettuati e registrazioni contabili.	La Società: -in data 18.11.2026, si è dotata di un proprio Codice Etico; - gestisce le attività amministrativo-contabili sulla base di prassi operative consolidate.	Si suggerisce di: - formalizzare una procedura per la gestione degli adempimenti tributari; - definire ruoli e responsabilità nel processo; - prevedere controlli sulla corretta rilevazione contabile dei debiti tributari; - formalizzare verifiche periodiche sulla corretta esecuzione dei versamenti.
GESTIONE DELLA FISCALITA'	Gestione degli adempimenti tributari	CEO - CFO Dir.Amministrativa e HR	Art. 25 quinquiesdeciesD. Lgs. 231/01	Omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis D. Lgs. 74/2000) Omesso versamento IVA (art. 10-ter D. Lgs. 74/2000) Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000)	Ottimizzare i flussi finanziari anche a scapito del corretto adempimento degli obblighi tributari.	La Società potrebbe: - omettere o ritardare il versamento di imposte e ritenute dovute; - non garantire il rispetto delle scadenze fiscali; - utilizzare in compensazione crediti non spettanti o inesistenti; - non monitorare correttamente la posizione debitoria tributaria.	La Società: -in data 18.11.2026, si è dotata di un proprio Codice Etico; - gestisce gli adempimenti tributari sulla base di prassi operative consolidate.	Si suggerisce di: - formalizzare una procedura per la gestione degli adempimenti tributari e delle scadenze fiscali; - definire ruoli e responsabilità nel processo; - implementare strumenti di monitoraggio delle scadenze fiscali (es. scadenziario); - prevedere controlli sulla corretta esecuzione dei versamenti; - formalizzare verifiche sulla legittimità dei crediti utilizzati in compensazione.

PROCESSI A RISCHIO REATO

• Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici e le A.A.I.:
o Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento, il rinnovo e il mantenimento delle autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie allo svolgimento dell'attività;
o Gestione delle visite ispettive;
o Richiesta e gestione di fondi pubblici e agevolazioni;
• Gestione amministrativo - contabile e finanziaria:
o Gestione della contabilità (generale, clienti e fornitori);
o Gestione dei flussi monetari (pagamenti e incassi);
o Gestione delle attività di predisposizione del bilancio e delle relazioni periodiche relative alla situazione economica e finanziaria della società;
o Gestione della cassa;
• Acquisto di beni e servizi:
o Selezione e gestione dei fornitori;
o Selezione e gestione dei consulenti;
• Selezione, assunzione e gestione del personale:
o Selezione e assunzione del personale;
o Gestione del personale;
• Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
• Gestione delle attività commerciali:
o Gestione delle vendite;
o Gestione omaggi, sponsorizzazioni e altre liberalità;
• Gestione delle attività logistiche e dei trasporti;
• Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08);
• Gestione ambientale;
• Gestione della fiscalità:
o Predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
o Gestione degli adempimenti tributari.